



Nr. 002905 /2019 R.G.
 Nr. 015150 /2009 Reg. Notizie Reato

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia
 Sezione **TERZA Penale** composta dai Magistrati:

- 1. **Dott.ssa Patrizia Vincenzina Montuori** **Presidente**
- 2. **Dott. Mariagrazia Balletti** **Consigliere**
- 3. **Dott. Priscilla Valgimigli** **Consigliere**

Udita la relazione della causa fatta alla udienza pubblica ~~camerale~~
 odierna dal **Dott.ssa Balletti**

Inteso il P.G. **Dott.ssa Paola Cameran** appellante_ difensor_
 come da verbale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di :

1) VENTURONI Guido
 nato in Teramo in data 10/04/1934
 residente in Via Emilia 47, Roma
 domicilio eletto presso Avvocatura di Stato Roma

LIBERO - assente

2) CHIANURA Francesco
 nato in Taranto in data 28/08/1926

N. **2512** Reg. Sent.

SENTENZA

in data **21/06/2022**

depositata dall'estensore

il _____

depositata in Cancelleria

il **16 DIC. 2022**

IL FUNZIONARIO
 Cancelliere
 dott.ssa **Andrea Arabela Achim**

fatto avviso ex art. 548 Cpp

il _____

Il Cancelliere

fatta scheda

il _____

Il Cancelliere

fatta attestazione elettorale

il _____

Il Cancelliere

trasmesso estratto esecutivo

il _____

a _____

e a Questura ex art. 160 TULPS

Il Cancelliere

Art. _____ Reg. Camp. Pen

Il Cancelliere

residente in Via Salaria 83 Int. 7, Roma

DECEDUTO

3) DI DONNA Agostino

nato in Bari in data 18/10/1928

residente in Via Domenico Chelini 9 Int. 16, Roma

domicilio eletto presso Avvocatura di Stato Roma

LIBERO - assente

4) CUCCINIELLO Guido

nato in Avellino in data 20/04/1926

residente in Viale Parioli 47 Int. 8, Roma

domicilio eletto presso Avvocatura di Stato Roma

DECEDUTO

5) MONEGO Luciano

nato in Carpeneto (AL) in data 07/08/1929

residente in Via Giulio Galli 14, Roma

domicilio eletto presso Avvocatura di Stato Roma

DECEDUTO

6) MARIANI Angelo

nato in Brindisi in data 20/01/1935

residente in Via Marano Equo 32/8, Roma

domicilio eletto presso Avvocatura di Stato Roma

LIBERO - assente

7) NATALICCHIO Sergio

nato in Trani in data 11/10/1935

residente in Via Pupino 21, Taranto

domicilio eletto presso Avvocatura di Stato Roma

LIBERO - assente

8) DI MARTINO Mario

nato in Roma in data 13/03/1933

residente in Via F. Ripandelli 50, Roma

domicilio eletto presso Avvocatura di Stato Roma

LIBERO - assente

9) GUARNIERI Umberto

nato in Capua in data 01/08/1937

residente in Viale Del Poggio Fiorito 12, Roma

domicilio eletto presso Avvocatura di Stato Roma

LIBERO - assente

tutti difesi di fiducia dall'Avv. Massimo Giannuzzi del Foro di Roma

(Avvocatura di Stato Roma) - **presente**

PARTI CIVILI:

1) MEDICINA DEMOCRATICA ONLUS - appellante

in persona del legale rappresentante pro-tempore – presente il sig. Paolo Nardin

domicilio eletto presso Avv. Laura Mara del Foro di Busto Arsizio

difensore Avv. Laura Mara del Foro di Busto Arsizio

2) ASSOCIAZIONE ITALIA ESPOSTI AMIANTO - appellante

in persona del legale rappresentante pro-tempore

domicilio eletto presso Avv. Laura Mara del Foro di Busto Arsizio

difensore Avv. Laura Mara del Foro di Busto Arsizio

3) A.F.E.A. MARIO BARBIERI - appellante

in persona del legale rappresentante pro-tempore

domicilio eletto presso Avv. Laura Mara del Foro di Busto Arsizio

difensore Avv. Laura Mara del Foro di Busto Arsizio

4) AS.SO.DI.PRO. Taranto

in persona del legale rappresentante pro-tempore

domicilio eletto presso Avv. Maria Antonietta Belmonte del Foro di Taranto

difensore Avv. Maria Antonietta Belmonte del Foro di Taranto

5) A.F. E V.A. SARDEGNA Onlus Ente Generico

in persona del legale rappresentante pro-tempore

Costituzione 25.03.2014

AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

domicilio presso Avv. Daniela Boscolo Rizzo del Foro di Padova

difensore Avv. Daniela Boscolo Rizzo del Foro di Padova

6) Federazione Nazionale UGL INTESA Funzione Pubblica

in persona del legale rappresentante pro-tempore

Costituzione 12.06.2014

domicilio presso Avv. Ezio Bonanni del Foro di Roma

difensore Avv. Ezio Bonanni del Foro di Roma

7) Prossimi congiunti ed eredi di BARBERA SEBASTIANO

DECEDUTO

Costituzione 12.06.2014

BARBERA Francesco nato a LA SPEZIA il 12/11/1963

BARBERA Marco nato a LA SPEZIA il 06/05/1974

REGGIO Gabriella nata a SERAVEZZA il 24/06/1940
domicilio presso Avv. Emanuela Monaci del Foro di Massa Carrara
difensore Avv. Emanuela Monaci del Foro di Massa Carrara – rinuncia al mandato

8) Prossimi congiunti ed eredi di BATTISTINI MAURO

DECEDUTO

Costituzione 12.06.2014

BALDASSINI Laura nata a AULLA il 26/01/1957

BATTISTINI Michela nata a LA SPEZIA il 04/07/1985

domicilio presso Avv. Emanuela Monaci del Foro di Massa Carrara

difensore Avv. Emanuela Monaci del Foro di Massa Carrara

9) Prossimi congiunti ed eredi di GALLO GIOVANNI - appellante

DECEDUTO

Costituzione 12.06.2014

TELMO Anna nata a TARANTO il 08/04/1940

GALLO Emanuele Massimiliano nato a TARANTO il 16/05/1971

GALLO Antonio nato a TARANTO il 07/06/1967

GALLO Cosima nata a TARANTO il 08/01/1970

GALLO Rita nata a TARANTO il 01/01/1966

GALLO Ilaria nata a TARANTO il 29/07/1981

domicilio presso Avv. Ezio Bonanni del Foro di Roma

difensore Avv. Ezio Bonanni del Foro di Roma

10) Prossimi congiunti ed eredi di GRASSO COSTANTINO

DECEDUTO

Costituzione 12.06.2014

LI GIOI Dina Maristella nata a AUGUSTA il 02/11/1954

GRASSO Julia nata a LA SPEZIA il 03/09/1984

GRASSO Erika nata a LA SPEZIA il 10/04/1988

domicilio presso Avv. Emanuela Monaci del Foro di Massa Carrara

difensore Avv. Emanuela Monaci del Foro di Massa Carrara

11) Prossimi congiunti ed eredi di DE MARTINO GIOVANNI

DECEDUTO

Costituzione 12.06.2014

DOLCI Maria Grazia nata a LA SPEZIA il 02/05/1942

DE MARTINO Cristina nata a LA SPEZIA il 08/11/1967

DE MARTINO Daniela nata a LA SPEZIA il 24/09/1973

domicilio presso Avv. Emanuela Monaci del Foro di Massa Carrara

difensore Avv. Emanuela Monaci del Foro di Massa Carrara

12) Prossimi congiunti ed eredi di CASERTA TOMMASO - appellante
DECEDUTO

Costituzione 12.06.2014

FACHIN Marisa nata a UMAGO il 16/07/1956

CASERTA Francesco nato a TRIESTE il 25/06/1982

CASERTA Elena nata a TRIESTE il 03/07/1977

domicilio presso Avv. Ezio Bonanni del Foro di Roma

difensore Avv. Ezio Bonanni del Foro di Roma

**13) Prossimi congiunti ed eredi di SORGENTE FRANCESCO PAOLO -
appellante**

DECEDUTO

Costituzione 12.06.2014

ZICHINA Patrizia Giuseppina nata a QUARTU SANT'ELENA il 23/03/1954

SORGENTE Nicola nato a LA SPEZIA il 15/05/1973

SORGENTE Arianna nata a LA MADDALENA il 28/04/1979

SORGENTE Andrea nato a BRINDISI il 27/06/1963

domicilio presso Avv. Ezio Bonanni del Foro di Roma

difensore Avv. Ezio Bonanni del Foro di Roma

14) Prossimi congiunti di CEFALO Vincenza

DECEDUTO

IACONO CARMELA nata a AUGUSTA il 01/06/1949

CEFALO ENNIO nato a AUGUSTA il 30/07/1971

CEFALO MARIA IMMACOLATA nata a AUGUSTA il 08/12/1972

domicilio presso Avv. Cataldo Fornari del Foro di Taranto

difensore Avv. Cataldo Fornari del Foro di Taranto

15) Prossimi congiunti di D'ANDREA LUIGI

DECEDUTO

IANNOFFA SILVANA nata a NAPOLI il 14/06/1965

D'ANDREA CIRO nato a NAPOLI il 07/11/1986

D'ANDREA EVA nata a VILLARICCA il 18/9/1933

domicilio presso Avv. Enrico Conti del Foro di La Spezia

difensore Avv. Enrico Conti del Foro di La Spezia

16) Prossimi congiunti di PERTOSA GIUSEPPE EMANUELE

DECEDUTO

Costituzione 12.06.2014

DI TULLIO ALBA NUNZIATA nata in BELGIO il 12/02/1955

PERTOSA MARTA nata a ANCONA il 19/02/1991

PERTOSA VINCENZO nato a JESI il 28/11/1977
PERTOSA LUCA nato a ANCONA il 30/01/1981
domicilio presso Avv. Giovanni Chiello del Foro di Padova
difensore Avv. Giovanni Chiello del Foro di Padova

**17) Prossimi congiunti di RENZONI ENZO
DECEDUTO**

Costituzione 25.03.2014

BELLO Marzia nata a PORTOVENERE il 12/02/1947

RENZONI Erica nata a LA SPEZIA il 04/08/1988

domicilio presso Avv. Katia Acquaro del Foro di La Spezia

difensore Avv. Katia Acquaro del Foro di La Spezia.

RESPONSABILE CIVILE:

MINISTERO DELLA DIFESA

in persona del Ministro pro-tempore – non presente

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato - Roma

difensore Avv. Alessandra Bruni del Foro di Roma - presente

Appellanti Procuratore Generale e Parti Civili

Avverso la sentenza n. 68 del Tribunale MONOCRATICO di PADOVA in data 14.01.2019
che così decideva;

Visto l'art 530 cpp

Assolve

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio, Venturoni in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Fragasso Ferdinando perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Mariani, Monego, Venturoni in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Battan Silvio perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Di Martino, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio, Venturoni in ordine al reato di omicidio colposo in danno di D'Andrea Luigi, perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Mariani, Monego, Venturoni in ordine al reato di omicidio colposo in danno di De Martino Giovanni perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Di Martino, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio, Venturoni in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Caserta Tommaso, Corvino Nino, Grasso Costantino per non aver commesso il fatto;

visto l'art 530, comma 2° cpp

assolve

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Monego, Venturoni in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Barbera Sebastiano perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio, Venturoni in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Battistini Mauro perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Di Martino, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio, Venturoni in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Cefalo Vincenzo, De Cia Secondo, perché il fatto non sussiste;

Chianura, Di Donna, Monego, Venturoni in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Gallo Giovanni perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio, Venturoni in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Passi Raffaele perché il fatto non sussiste;

Visto l'art 530 cpp

Assolve

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio, Venturoni in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Fragasso Ferdinando perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Mariani, Monego, Venturoni in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Battan Silvio perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Di Martino, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio, Venturoni in ordine al reato di omicidio colposo in danno di D'Andrea Luigi, perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Mariani, Monego, Venturoni in ordine al reato di omicidio colposo in danno di De Martino Giovanni perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Di Martino, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio, Venturoni in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Caserta Tommaso, Corvino Nino, Grasso Costantino per non aver commesso il fatto;

visto l'art 530, comma 2° cpp

assolve

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Monego, Venturoni in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Barbera Sebastiano perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio, Venturoni in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Battistini Mauro perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Di Martino, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio, Venturoni in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Cefalo Vincenzo, De Cia Secondo, perché il fatto non sussiste;

Chianura, Di Donna, Monego, Venturoni in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Gallo Giovanni perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio, Venturoni in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Passi Raffaele perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio, Venturoni in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Pertosa Giuseppe perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Di Martino, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio, Venturoni in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Renzoni Enzo perché il fatto non sussiste;

Chianura, Di Donna in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Scantamburlo Oscar perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Di Martino, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio, Venturoni in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Sorgente Francesco perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Martino, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio, Venturoni in ordine al reato di lesioni personali colpose in danno di Brustenga Antonio perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Mariani, Monego, Natalicchio, Venturoni in ordine al reato di lesioni personali colpose in danno di Maffeo Quirino perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Monego in ordine al reato di lesioni personali colpose in danno di Marconi Rolando perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Di Martino, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio, Venturoni in ordine al reato di lesioni personali colpose in danno di Misiscia Giovanni perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio, Venturoni in ordine al reato di lesioni personali colpose in danno di Peroncini Bruno perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Di Martino, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio, Venturoni in ordine al reato di lesioni personali colpose in danno di Presti Calogero perché il fatto non sussiste;

Chianura, Cucciniello, Di Donna, Mariani, Monego, Natalicchio, Venturoni in ordine al reato di lesioni personali colpose in danno di Zante Giancarlo perché il fatto non sussiste;

Visto l'art 531 cpp

dichiara

n.d.p. nei confronti di Stornelli in ordine al reato di omicidio colposo in danno di Battua, Battistini, Caserta, Cefalo, Corvino, D'Andrea, De Cia, De Martino, Fragasso, Grasso, Passi, Pertosa, Renzoni e Sorgente ed in ordine al reato di lesioni colpose in danno di Brustenga, Maffeo, Martoni, Misiscia, Peroncini, Presti e Zante per essere i reati estinti per morte del reo.

IMPUTATI

(Modificato capo d'imputazione all'udienza del 25/05/2015)

DEI REATI PREVISTI E PUNITI DA CODICE PENALE Art. 113, 589, 590 commi I, II e III in relazione all'art. 2087 cc, 4-21-33 DPR 303/1956; 4-377 e 387 DPR 547/1955; 21 lettera E, F) DPR 545/86 perché:

1. BOCCHIERI Antonio, dall'8.08.1996 al 20.03.2000 Direttore Generale NAVARM;
2. CHIANURA Francesco, Dir. Gen. NAVALCOSTARMI dal 21.12.1985 al 07.06.1989;
3. CUCCINIELLO Guido, Direttore DIFESAN dal 01.0.1991 al 31.12.1991;
4. DI DONNA Agostino, dapprima Direttore Generale MARISPESAN dall'1.01.1983 al 31.12.1987 poi Direttore DIFESAN dal 01.01.1988 al 31.12.1990;
5. GUARNIERI Umberto, dapprima quale Comandante CINCNAV dal 14.05.1996 al 14.02.1998, e a seguito Capo di SMM dall'1.03.1998 al 15.02.2001;
6. MONEGO Luciano, Comandante CINCNAV dall'1.09.1988 al 01.02.1991;
7. DI MARTINO Mario, Direttore DIFESAN dal 24/07/1997 al 13/03/1998;
8. MARIANI Angelo, Comandante CINCNAV dall'1.02.1992 al 20.01.1994 e poi Capo SMM sino al 24.12.1998;
9. MELORIO Elvio, direttore DIFESAN dal 06.02.1985 al 31.12.1987;
10. NATALICCHIO Sergio Direttore MARISPESAN dal 27.08.1995 al 13.03.1998, poi Direttore DIFESAN fino all'11.10.2000;
11. PORTA Mario, Comandante CINCNAV dal 18.10.1984 al 07.12.1985;
12. STORNELLI Rodolfo Direttore DIFESAN dall'1.01.1992 al 10.11.1993,
13. RUGGIERO Filippo, Comandante CINCNAV dal 28.01.1987 al 01.09.1988 e poi CSMM dal 28.11.1989 al 15.02.1992;
14. VENTURONI Guido, Comandante CINCNAV dal 01.02.1991 al 16.02.1992, poi CSMM dal 17.02.1992 al 31.12.1993;

A) omettevano di rendere edotto il personale appartenente alla Marina Militare (sia imbarcato che in servizio a terra) dei rischi per la salute insiti negli ambienti di vita e di lavoro a causa della presenza di amianto tanto all'interno delle navi militari che degli altri ambienti frequentati dagli stessi per ragioni di servizio, oltreché di informarli dei rischi ulteriori prodotti dalle lavorazioni cui erano adibiti, dalle polveri che respiravano e dallo stesso uso di dotazioni di bordo contenenti amianto (ad es. guanti, tute e coperte ignifughe);

B) omettevano di sottoporre e far sottoporre con regolarità i dipendenti della M.M. ai controlli sanitari relativi agli specifici rischi esistenti in ambienti di lavoro caratterizzati da notevole presenza di materiali amiantiferi;

C) omettevano inoltre di curare la fornitura e di imporre a controllare l'effettivo impiego di idonei mezzi di protezione individuale;

D) inoltre omettevano di adottare idonee misure atte ad impedire o comunque ridurre, secondo le possibilità della tecnica, il diffondersi di polveri di amianto prodotte dalle lavorazioni e/o dall'uso di dotazioni contenenti amianto

e così con le serrchiamate condotte e/o omissioni e nelle rispettive qualità sindacate cagionavano o comunque contribuivano a cagionare, e comunque non impedivano che insorgessero patologie amianto correlate nei soggetti di seguito elencati, alcuni dei quali a seguito di tali patologie decedevano.

In particolare:

Il BOCCHIERI Antonino con le proprie condotte omissive, sopra descritte, cagionava il decesso di:

1. (+) **BATTISTINI Mauro**, (decaduto il 30/05/2010, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di LA SPEZIA dal 26/05/1981 al 31/12/1996.
2. (+) **BOSCARINO Antonino**, (decaduto il 22/12/2002, con diagnosi di cancro polmonare) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di AUGUSTA dal 07/08/1987 al 22/12/2002 (i) - stralciato
3. (+) **CASERTA Tommaso**, (decaduto il 18/11/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1966 al 03/10/2004.
4. (+) **CEPALO Vincenzo**, (decaduto il 09/01/2009, con diagnosi di mesotelioma peritoneale) in servizio nella M.M.I. dal 21/08/1959 al 30/10/2001.
5. (+) **CORVINO Nino**, (decaduto il 19/08/2008, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 01/09/1954 al 19/06/2002.
6. (+) **COTTONE Giuseppe**, (decaduto il 26/01/2003, con diagnosi di carcinoma polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 30/10/1965 al 28/12/2001 - stralciato
7. (+) **D'AMICO Paolo**, (decaduto il 23/08/2001, con diagnosi di carcinoma polmonare a piccole cellule) in servizio nella M.M.I. dal 1979 al 23/08/2001 - stralciato
8. (+) **D'ANDREA Luigi**, (decaduto il 02/10/2004, con diagnosi di neoplasia polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 01/02/1979 al 02/10/2004 (data del decesso).

9. (+) DE CIA Secondo, (deceduto il 18/03/2011, con diagnosi di mesotelioma epitelioideo) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 31/12/1997.

10. (+) FRAGASSO Ferdinando, (deceduto il 20/09/2004, con diagnosi di cancro del laringe (1994) e dell'esofago (2003)) in servizio nella M.M.I. dal 08/07/1968 al 30/07/1997.

11. (+) GRASSO Costantino, (deceduto il 18/10/2005, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di LA SPEZIA dal 08/03/1982 al 05/08/2005.

12. (+) PASSI Raffaele, (deceduto il 24/04/2005 per mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.

13. (+) PERTOSA Giuseppe, (deceduto il 21/11/2006 per mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1969 al settembre 1996.

14. (+) RENZONI Enzo, (deceduto il 08/09/2007, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 09/11/1963 al 02/11/2000.

15. (+) SARACINO Ulisse, (deceduto il 07/05/2004, con diagnosi di carcinoma del colon) in servizio nella M.M.I. dal 24/05/1982 al 02/01/1988.

16. (+) SORGENTE Francesco, (deceduto il 25/01/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.

e malattie incurabili a:

17. BRUSTENGA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 25/07/1962 al 13/04/2003.

18. CAPPICCIOLA Salvatore, (vivente, con diagnosi di carcinoma del colon del 2010 e di asbestosi polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 26/08/1967 al 01/04/1997.

19. CARILLO Felice, (vivente, con diagnosi di ispessimento pleurico del 2003) in servizio nella M.M.I. dal 24/08/1967 al 27/02/1997. - stralciato

20. CORONA Tommaso, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 05/05/2005.

21. DI GAETA Pasquale, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-parenchimale del 2005) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1965 al 28/12/2000. - stralciato

22. ELEUTERIO Pietro, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) dipendente dei Vigili del Fuoco di TARANTO anche presso l'Arsenale della M.M.I. dal 1976 al 2007.

23. FOTI Fortunato, (vivente, con diagnosi di asbestosi del 2009) in servizio nella M.M.I. dal 02/06/1978 al giugno 2012.

24. GALLOTTI Paolo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 01/11/1966 al 31/12/1996.

25. **GRANZOTTO Sergio**, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1969 al 17/02/2007.
26. **LONGO Cosimo**, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1959 al 16/09/1996.
27. **LOTTI Antonio**, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2006) in servizio nella M.M.I. dal 19/08/1968 al 01/07/2009. *stralciato*
28. **MAGNI Mario**, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2007) in servizio nella M.M.I. dal 03/09/1963 al 01/10/1997.
29. **MISISCLA Giovanni**, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 08/05/1973 al 01/07/1999.
30. **MUSELLA Antonio**, (vivente, con diagnosi di asbestosi del 2005) in servizio nella M.M.I. dal 21/08/1968 al 31/12/1999 - *stralciato*
31. **PERONCINI Bruno**, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 08/09/1969 al 01/10/1996.
32. **PRESTI Calogero**, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 06/09/1965 al 31/01/2005.
33. **SPERA Vincenzo**, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 27/08/1968 al 30/08/1999.
34. **VECCHI Claudio**, (vivente, con diagnosi di placche pleuriche calcificate del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 12/01/1972 al 01/10/2003.

Fatto stralcio al n. 2334/17 R.G. Mono

Il CHIANURA Francesco con le proprie condotte omissive, sopra descritte, cagionava il decesso di:

1. (+) **BARBERA Sebastiano**, (deceduto il 29/05/2011, con diagnosi di mesotelioma pleurico sarcomatoide) in servizio nella M.M.I. dal 16/01/1952 al 19/08/1991.
2. (+) **BATTAN Silvio**, (deceduto il 18/12/2005, con diagnosi di neoplasia vescicale) in servizio nella M.M.I. dal 07/09/1965 al 26/12/1994.
3. (+) **BATTISTINI Mauro**, (deceduto il 30/05/2010, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di LA SPEZIA dal 26/05/1981 al 31/12/1996.
4. (+) **BENVENUTI Giordano**, (deceduto il 26/04/2004, con diagnosi di plasmocitoma) in servizio nella M.M.I. dal 16/11/1953 al 31/12/1993.
5. (+) **BOSCARINO Antonino**, (deceduto il 22/12/2002, con diagnosi di cancro polmonare)

dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di AUGUSTA dal 07/08/1987 al 22/12/2002 (t). -stralcio

6. (+) CASERTA Tommaso, (deceduto il 18/11/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1966 al 03/10/2004.

7. (+) CEFALO Vincenzo, (deceduto il 09/01/2009, con diagnosi di mesotelioma peritoneale) in servizio nella M.M.I. dal 21/08/1959 al 30/10/2001.

8. (+) CERAVOLO Bernardo, (deceduto il 05/02/2001, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 16/11/1947 al 12/11/1988 -stralcio

9. (+) CORVINO Nino, (deceduto il 19/08/2008, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 01/09/1954 al 19/06/2002.

10. (+) COTTONE Giuseppe, (deceduto il 26/01/2003, con diagnosi di carcinoma polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 30/10/1965 al 28/12/2001.-stralcio

11. (+) D'AMICO Paolo, (deceduto il 23/08/2001, con diagnosi di carcinoma polmonare a piccole cellule) in servizio nella M.M.I. dal 1979 al 23/08/2001 (f).stralcio

12. (+) D'ANDREA Luigi, (deceduto il 02/10/2004, con diagnosi di neoplasia polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 01/02/1979 al 02/10/2004 (data del decesso).

13. (+) DE CIA Secondo, (deceduto il 18/03/2011, con diagnosi di mesotelioma epitelioide) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 31/12/1997.

14. (+) DE MARTINO Giovanni, (deceduto il 10/06/2010, con diagnosi di carcinoma polmonare) servizio nella M.M.I. dal 04/09/1957 al 17/03/1993.

15. (+) FRAGASSO Ferdinando, (deceduto il 20/09/2004, con diagnosi di cancro del laringe (1994) e dell'esofago (2003)) in servizio nella M.M.I. dal 08/07/1968 al 30/07/1997.

16. (+) GALLO Giovanni, (deceduto il 12/08/2010, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 17/07/1957 al 1990.

17. (+) GARIBALDI Lamberto, (deceduto il 28/04/1999, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 14/04/1950 al 23/06/1992.-stralcio

18. (+) GOFFREDO Vincenzo, (deceduto il 24/11/2012, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M. dal 27/10/1947 al luglio 1988, come allievo operaio, poi come militare di leva e poi ancora come dipendente civile per il Ministero della Difesa presso gli Arsenali.

19. (+) GRASSO Costantino, (deceduto il 18/10/2005, con diagnosi di mesotelioma pleurico), dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di LA SPEZIA dal 08/02/1982 al 05/03/2005.

20. (+) LEONE Luigi, (deceduto il 14/07/1988, con diagnosi di carcinoma polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1969 al 14/07/1988 (t).-stralcio

21. (+) MATTIETTO Angelo, (deceduto il 20/07/2009 per mieloma multiplo) in servizio nella

M.M.I. dal 12/09/1956 al 11/09/1992.

22. (+) MECARELLI Sandro, (deceduto il 24/09/1990 per mesotelioma) in servizio nella M.M.I. dal 26/07/1961 al 01/06/1990.

23. (+) PASSI Raffaele, (deceduto il 24/04/2005 per mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.

24. (+) PERTOSA Giuseppe, (deceduto il 21/11/2006 per mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1969 al settembre 1996.

25. (+) RENZONI Enzo, (deceduto il 08/09/2007, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 09/11/1963 al 02/11/2000.

26. (+) SARACINO Ulisse, (deceduto il 07/05/2004, con diagnosi di carcinoma del colon) in servizio nella M.M.I. dal 24/05/1982 al 02/01/1988.

27. (+) SCANTAMBURLO Oscar, (deceduto il 23/08/2005, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 28/10/1952 al 01/01/1988.

28. (+) SORGENTE Francesco, (deceduto il 25/01/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.

e malattie incurabili a:

29. ANGRISANI Salvatore, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleurica del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 07/09/1955 al 10/07/1994.

30. BRUSTENGA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 25/07/1962 al 13/04/2003.

31. CAPPICCIOLA Salvatore, (vivente, con diagnosi di carcinoma del colon del 2010 e di asbestosi polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 26/08/1967 al 01/04/1997.

32. CARILLO Felice, (vivente, con diagnosi di ispessimento pleurico del 2003) in servizio nella M.M.I. dal 24/08/1967 al 27/02/1997.-stralcato

33. CARNELEVARE Armando, (vivente, con diagnosi di ispessimenti con calcificazioni pleuriche del 2009) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1965 al 01/01/1988.

34. COCOZZA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 08/09/1958 al 30/12/1994.

35. CORONA Tommaso, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 05/05/2006.

36. DEI Enzo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-parenchimale del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 23/09/1953 al 31/12/1993.

37. DE SARIO Michele, (vivente, con diagnosi di placche pleuriche del 1997) in servizio nella M.M.I. dal 27/08/1961 al 17/12/1994.-stralcato

38. DI FLORA Giuseppe, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2001) in servizio nella M.M.I. dal 24/08/1957 all'anno 1993.-stralcio
39. DI GAETA Pasquale, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-parenchimale del 2005) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1965 al 28/12/2000.-stralcio
40. ELEUTERIO Pietro, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) dipendente del Vigili del Fuoco di TARANTO anche presso l'Arsenale della M.M.I. dal 1976 al 2007.
41. FOTI Fortunato, (vivente, con diagnosi di asbestosi del 2009) in servizio nella M.M.I. dal 02/06/1978 al giugno 2012.
42. GALLOTTI Paolo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 01/11/1966 al 31/12/1996.
43. GRANZOTTO Sergio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1969 al 17/02/2007.
44. LIGUORI Samuele, (vivente, con diagnosi di mesotelioma desmoplastico pleurico del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 13/02/1942 al 11/05/1986.
45. LONGO Cosimo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1959 al 16/09/1996.
46. LOTTI Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2006) in servizio nella M.M.I. dal 19/08/1968 al 01/07/2009.-stralcio
47. MAFFEO Quirino, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1959 al 11/01/1996.
48. MAGNI Mario, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2007) in servizio nella M.M.I. dal 03/09/1963 al 01/10/1997.
49. MARCONI Rolando, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 01/08/1960 al 01/02/1991.
50. MARINO Francesco, (vivente, con diagnosi di adenocarcinoma gastrico del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 04/09/1959 al 31/12/1993.
51. MISISCIA Giovanni, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 08/05/1973 al 01/07/1999.
52. MUSELLA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi del 2005) in servizio nella M.M.I. dal 21/08/1968 al 31/12/1999.-stralcio
53. PERONCINI Bruno, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 08/09/1969 al 01/10/1996.
54. PETRUZZI Cosimo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2004) in servizio nella M.M.I. dal 04/09/1958 al 31/07/1993.-stralcio
55. PRESTI Calogero, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella

M.M.I. dal 06/09/1965 al 31/01/2005.

56. SERARCANGELI Pietro, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 07/09/1966 al 06/09/1991.

57. SESSA Aniello, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2006) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1966 al 29/12/1994.-stralcio

58. SPERA Vincenzo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 27/08/1968 al 30/08/1999.

59. STABLE Antonio, (vivente, con diagnosi di carcinoma muco epidermoide del polmone del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1968 al 31/12/1995.

60. VECCII Claudio, (vivente, con diagnosi di placche pleuriche calcificate del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 12/01/1972 al 01/10/2003.

61. ZANTE Giancarlo, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 02/09/1971 al 19/11/1995.

Il CUCCINIELLO Guido con le proprie condotte omissive, sopra descritte, cagionava il decesso di:

1. (+) BARBERA Sebastiano, (deceduto il 29/05/2011, con diagnosi di mesotelioma pleurico sarcomatoide) in servizio nella M.M.I. dal 16/01/1952 al 19/08/1991.

2. (+) BATTAN Silvio, (deceduto il 18/12/2005, con diagnosi di neoplasia vescicale) in servizio nella M.M.I. dal 07/09/1965 al 26/12/1994.

3. (+) BATTISTINI Mauro, (deceduto il 30/05/2010, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di LA SPEZIA dal 26/05/1981 al 31/12/1996.

4. (+) BENVENUTI Giordano, (deceduto il 26/04/2004, con diagnosi di plasmocitoma) in servizio nella M.M.I. dal 16/11/1953 al 31/12/1993.

5. (+) BOSCARINO Antonino, (deceduto il 22/12/2002, con diagnosi di cancro polmonare) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di AUGUSTA dal 07/08/1987 al 22/12/2002.-stralcio

6. (+) CASERTA Tommaso, (deceduto il 18/11/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1966 al 03/10/2004.

7. (+) CEFALO Vincenzo, (deceduto il 09/01/2009, con diagnosi di mesotelioma peritoneale) in servizio nella M.M.I. dal 21/08/1959 al 30/10/2001.

8. (+) CORVINO Nino, (deceduto il 19/08/2008, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 01/09/1954 al 19/06/2002.

9. (+) COTTONE Giuseppe, (deceduto il 26/01/2003, con diagnosi di carcinoma polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 30/10/1965 al 28/12/2001. -stralciato

10. (+) D'AMICO Paolo, (deceduto il 23/08/2001, con diagnosi di carcinoma polmonare a piccole cellule) in servizio nella M.M.I. dal 1979 al 23/08/2001 (t) -stralciato

11. (+) D'ANDREA Luigi, (deceduto il 02/10/2004, con diagnosi di neoplasia polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 01/02/1979 al 02/10/2004 (data del decesso).

12. (+) DE CIA Secondo, (deceduto il 18/03/2011, con diagnosi di mesotelioma epitelioideo) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 31/12/1997.

13. (+) DE MARTINO Giovanni, (deceduto il 10/06/2010, con diagnosi di carcinoma polmonare) servizio nella M.M.I. dal 04/09/1957 al 17/03/1993.

14. (+) FRAGASSO Ferdinando, (deceduto il 20/09/2004, con diagnosi di cancro del laringe (1994) e dell'esofago (2003)) in servizio nella M.M.I. dal 08/07/1968 al 30/07/1997.

15. (+) GARIBALDI Lambert, (deceduto il 28/04/1999, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 14/04/1950 al 23/06/1992. -stralciato

16. (+) GRASSO Costantino, (deceduto il 18/10/2005, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di LA SPEZIA dal 08/02/1982 al 05/03/2005.

17. (+) MATTIETTO Angelo, (deceduto il 20/07/2009 per mieloma multiplo) in servizio nella M.M.I. dal 12/09/1956 al 11/09/1992.

18. (+) PASSI Raffaele, (deceduto il 24/04/2005 per mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.

19. (+) PERTOSA Giuseppe, (deceduto il 21/11/2006 per mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1969 al settembre 1996.

20. (+) RENZONI Enzo, (deceduto il 08/09/2007, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 09/11/1963 al 02/11/2000.

21. (+) SARACINO Ulisse, (deceduto il 07/05/2004, con diagnosi di carcinoma del colon) in servizio nella M.M.I. dal 24/05/1982 al 02/01/1988.

22. (+) SORGENTE Francesco, (deceduto il 25/01/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.

e malattie incurabili a:

23. ANGRISANI Salvatore, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleurica del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 07/09/1955 al 10/07/1994.

24. BRUSTENGA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 25/07/1962 al 13/04/2003.

25. CAPPICCIOLA Salvatore, (vivente, con diagnosi di carcinoma del colon del 2010 e di asbestosi polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 26/08/1967 al 01/04/1997.
26. CARILLO Felice, (vivente, con diagnosi di ispessimento pleurico del 2003) in servizio nella M.M.I. dal 24/08/1967 al 27/02/1997.-stralcio
27. COCOZZA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 08/09/1958 al 30/12/1994.
28. CORONA Tommaso, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 05/05/2006.
29. DEI Enzo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-parenchimale del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 23/09/1953 al 31/12/1993
30. DE SARIO Michele, (vivente, con diagnosi di placche pleuriche del 1997) in servizio nella M.M.I. dal 27/08/1961 al 17/12/1994.-stralcio
31. DI FLORA Giuseppe, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2001) in servizio nella M.M.I. dal 24/08/1957 all'anno 1993.-stralcio
32. DI GAETA Pasquale, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-parenchimale del 2005) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1965 al 28/12/2000.-stralcio
33. ELEUTERIO Pietro, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) dipendente del Vigili del Fuoco di TARANTO anche presso l'Arsenale della M.M.I. dal 1976 al 2007.
34. FOTI Fortunato, (vivente, con diagnosi di asbestosi del 2009) in servizio nella M.M.I. dal 02/06/1978 al giugno 2012.
35. GALLOTTI Paolo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 01/11/1966 al 31/12/1996.
36. GRANZOTTO Sergio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1969 al 17/02/2007.
37. LONGO Cosimo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1959 al 16/09/1996.
38. LOTTI Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2006) in servizio nella M.M.I. dal 19/08/1968 al 01/07/2009 -stralcio
39. MAFFEO Quirino, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1959 al 11/01/1996.
40. MAGNI Mario, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2007) in servizio nella M.M.I. dal 03/09/1963 al 01/10/1997.
41. MARCONI Rolando, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 01/08/1960 al 01/02/1991.
42. MARINO Francesco, (vivente, con diagnosi di adenocarcinoma gastrico del 2008) in servizio

nella M.M.I. dal 04/09/1959 al 31/12/1993.

43. MISISCIA Giovanni, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 08/05/1973 al 01/07/1999.

44. MUSELLA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi del 2005) in servizio nella M.M.I. dal 21/08/1968 al 31/12/1999.-stralcato

45. PERONCINI Bruno, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 08/09/1969 al 01/10/1996.

46. PETRUZZI Cosimo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2004) in servizio nella M.M.I. dal 04/09/1958 al 31/07/1993.-stralcato

47. PRESTI Calogero, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 06/09/1965 al 31/01/2005.

48. SERARCANGELI Pietro, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 07/09/1966 al 06/09/1991.

49. SESSI Aniello, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2006) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1966 al 29/12/1994.-stralcato

50. SPERA Vincenzo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 27/08/1968 al 30/08/1999.

51. STABILE Antonio, (vivente, con diagnosi di carcinoma muco epidermoide del polmone del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1968 al 31/12/1995.

52. VECCHI Claudio, (vivente, con diagnosi di placche pleuriche calcificate del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 12/01/1972 al 01/10/2003.

53. ZANTE Giancarlo, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 02/09/1971 al 19/11/1995.

II DI DONNA Agostino con le proprie condotte omissive, sopra descritte, cagionava il decesso di:

1. (+) BARBERA Sebastiano, (deceduto il 29/05/2011, con diagnosi di mesotelioma pleurico sarcomatoide) in servizio nella M.M.I. dal 16/01/1952 al 19/08/1991.

2. (+) BATTAN Silvio, (deceduto il 18/12/2005, con diagnosi di neoplasia vescicale) in servizio nella M.M.I. dal 07/09/1965 al 26/12/1994.

3. (+) BATTISTRINI Mauro, (deceduto il 30/05/2010, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di LA SPEZIA dal 26/05/1981 al 31/12/1996.

4. (+) BENVENUTI Giordano, (deceduto il 26/04/2004, con diagnosi di plasmocitoma) in servizio nella M.M.I. dal 16/11/1953 al 31/12/1993.

5. (+) BOSCARINO Antonino, (deceduto il 22/12/2002, con diagnosi di cancro polmonare)

dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di AUGUSTA dal 07/08/1987 al 22/12/2002 (i).-stralcio

6. (+) CASERTA Tommaso, (deceduto il 18/11/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1966 al 03/10/2004.

7. (+) CEFALO Vincenzo, (deceduto il 09/01/2009, con diagnosi di mesotelioma peritoneale) in servizio nella M.M.I. dal 21/08/1959 al 30/10/2001.

8. (+) CERAVOLO Bernardo, (deceduto il 05/02/2001, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 16/11/1947 al 12/11/1988.-stralcio

9. (+) CORVINO Nino, in servizio nella M.M.I. dal 01/09/1954 al 19/06/2002.

10. (+) COTTONE Giuseppe, in servizio nella M.M.I. dal 30/10/1965 al 28/12/2001.-stralcio

11. (+) D'AMICO Paolo, in servizio nella M.M.I. dal 1979 al 23/08/2001 (i).-stralcio

12. (+) D'ANDREA Luigi, in servizio nella M.M.I. dal 01/02/1979 al 02/10/2004 (data del decesso).

13. (+) DE CIA Secondo, in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 31/12/1997.

14. (+) FRAGASSO Ferdinando, (deceduto il 20/09/2004, con diagnosi di cancro del laringe (1994) e dell'esofago (2003)) in servizio nella M.M.I. dal 08/07/1968 al 30/07/1997.

15. (+) GALLO Giovanni, (deceduto il 12/08/2010, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 17/07/1957 al 1990.

16. (+) GARIBALDI Lambertino (i), (deceduto il 28/04/1999, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 14/04/1950 al 23/06/1992.-stralcio

17. (+) GOFFREDO Vincenzo, (deceduto il 24/11/2012, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M. dal 27/10/1947 al luglio 1988, come allievo operaio, poi come militare di leva e poi ancora come dipendente civile per il Ministero della Difesa presso gli Arsenali.

18. (+) GRASSO Costantino, (deceduto il 18/10/2005, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di LA SPEZIA dal 08/02/1982 al 05/03/2005.

19. (+) LEONE Luigi (deceduto il 14/07/1988, con diagnosi di carcinoma polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1969 al 14/07/1988 (i).-stralcio

20. (+) MATTIETTO Angelo, (deceduto il 20/07/2009 per mieloma multiplo) in servizio nella M.M.I. dal 12/09/1956 al 11/09/1992.

21. (+) MECARELLI Sandro, (deceduto il 24/09/1990 per mesotelioma) in servizio nella M.M.I. dal 26/07/1961 al 01/06/1990.-stralcio

22. (+) NOFRONI Luigi, (deceduto il 21/07/2001 per carcinoma squamoso) in servizio nella M.M.I. dal 07/10/1940 al 06/08/1983.-stralcio

23. (+) **PASSI Raffaele**, (deceduto il 24/04/2005 per mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.
24. (+) **PERTOSA Giuseppe**, (deceduto il 21/11/2006 per mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1969 al settembre 1996.
25. (+) **RENZONI Enzo**, (deceduto il 08/09/2007, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 09/11/1963 al 02/11/2000.
26. (+) **SARACINO Ulisse**, (deceduto il 07/05/2004, con diagnosi di carcinoma del colon) in servizio nella M.M.I. dal 24/05/1982 al 02/01/1998.
27. (+) **SCANTAMBURLO Oscar**, (deceduto il 23/08/2005, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 28/10/1952 al 01/01/1988.
28. (+) **SORGENTE Francesco**, (deceduto il 25/01/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.
29. (+) **VELETTA Ignazio**, (deceduto il 25/01/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 30/11/1941 al 04/01/1985.

e malattie incurabili a:

30. **ANGRISANI Salvatore**, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleurica del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 07/09/1955 al 10/07/1994.
31. **BRUSTENGA Antonio**, (deceduto il 22/12/2002, con diagnosi di cancro polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 23/07/1962 al 13/04/2003. - stralciato
32. **CAPPICCIOLA Salvatore**, (vivente, con diagnosi di carcinoma del colon del 2010 e di asbestosi polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 26/08/1967 al 01/04/1997.
33. **CARILLO Felice**, (vivente, con diagnosi di ispessimento pleurico del 2003) in servizio nella M.M.I. dal 24/08/1967 al 27/02/1997. - stralciato
34. **CARNELEVARE Armando**, (vivente, con diagnosi di ispessimenti con calcificazioni pleuriche del 2009) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1965 al 01/01/1988.
35. **COCOZZA Antonio**, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 08/09/1958 al 30/12/1994.
36. **CORONA Tommaso**, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 05/05/2006.
37. **DEI Enzo**, in servizio nella M.M.I. dal 23/09/1953 al 31/12/1993
38. **DE MARTINO Giovanni**, servizio nella M.M.I. dal 04/09/1957 al 17/03/1993.
39. **DE SARIO Michele**, in servizio nella M.M.I. dal 27/08/1961 al 17/12/1994 - stralciato
40. **DI FLORA Giuseppe**, in servizio nella M.M.I. dal 24/08/1957 all'anno 1991. - stralciato
41. **DI GAETA Pasquale**, in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1965 al 28/12/2000. - stralciato

42. ELEUTERIO Pietro, dipendente del Vigili del Fuoco di TARANTO anche presso l'Arsenale della M.M.I. dal 1976 al 2007.
43. FOTI Fortunato, (vivente, con diagnosi di asbestosi del 2009) in servizio nella M.M.I. dal 02/06/1978 al giugno 2012.
44. GALLOTTI Paolo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 01/11/1966 al 31/12/1996.
45. GRANZOTTO Sergio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1969 al 17/02/2007.
46. LIGUORI Samuele, (vivente, con diagnosi di mesotelioma desmoplastico pleurico del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 13/02/1942 al 11/05/1986.
47. LONGO Costino, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1959 al 16/09/1996.
48. LOTTI Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2006) in servizio nella M.M.I. dal 19/08/1968 al 01/07/2009 - stralciato
49. MAFFEO Quirino, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1959 al 11/01/1996.
50. MAGNI Mario, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2007) in servizio nella M.M.I. dal 03/09/1963 al 01/10/1997.
51. MARCONI Rolando, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 01/08/1960 al 01/02/1991.
52. MARINO Francesco, (vivente, con diagnosi di adenocarcinoma gastrico del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 04/09/1959 al 31/12/1993.
53. MISISCIA Giovanni, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 08/05/1973 al 01/07/1999.
54. MUSELLA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi del 2005) in servizio nella M.M.I. dal 31/08/1968 al 31/12/1999.- stralciato
55. PERONCINI Bruno, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 03/09/1969 al 01/10/1996.
56. PETRUZZI Cosimo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2004) in servizio nella M.M.I. dal 04/09/1958 al 31/07/1993. - stralciato
57. PRESTI Calogero, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 06/09/1965 al 31/01/2005.
58. SERARCANGELI Pietro, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 07/09/1966 al 06/09/1991.
59. SESSA Aniello, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2006) in servizio nella

M.M.I. dal 05/09/1966 al 29/12/1994. - stralciato

60. SPERA Vincenzo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 27/08/1968 al 30/08/1999.

61. STABILE Antonio, (vivente, con diagnosi di carcinoma mucos epidermoide del polmone del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1968 al 31/12/1995.

62. VECCHI Claudio, (vivente, con diagnosi di placche pleuriche calcificate del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 12/01/1972 al 01/10/2003.

63. ZANTE Giancarlo, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 02/09/1971 al 19/11/1995.

II DI MARTINO Mario con le proprie condotte omissive, sopra descritte, cagionava il decesso di:

1. (+) BOSCARINO Antonino, (deceduto il 22/12/2002, con diagnosi di cancro polmonare) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di AUGUSTA dal 07/08/1987 al 22/12/2002. - stralciato

2. (+) CASERTA Tommaso, (deceduto il 18/11/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1966 al 03/10/2004.

3. (+) CEFALO Vincenzo, (deceduto il 09/01/2009, con diagnosi di mesotelioma peritoneale) in servizio nella M.M.I. dal 21/08/1959 al 30/10/2001.

4. (+) CORVINO Nino, (deceduto il 19/08/2008, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 01/09/1954 al 19/06/2002.

5. (+) COTTONE Giuseppe, (deceduto il 26/01/2003, con diagnosi di carcinoma polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 30/10/1965 al 28/12/2001. - stralciato

6. (+) D'AMICO Paolo, (deceduto il 23/08/2001, con diagnosi di carcinoma polmonare a piccole cellule) in servizio nella M.M.I. dal 1979 al 23/08/2001. - stralciato

7. (+) D'ANDREA Luigi, (deceduto il 02/10/2004, con diagnosi di neoplasia polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 01/02/1979 al 02/10/2004 (data del decesso).

8. (+) DE CIA Secondo, (deceduto il 18/03/2011, con diagnosi di mesotelioma epitelioideo) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 31/12/1997.

9. (+) GRASSO Costantino, (deceduto il 18/10/2005, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di LA SPEZIA dal 08/02/1982 al 05/03/2005.

10. (+) RENZONI Enzo, (deceduto il 08/09/2007, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 09/11/1963 al 02/11/2000.

11. (+) SARACINO Ulisse, (deceduto il 07/05/2004, con diagnosi di carcinoma del colon) in servizio nella M.M.I. dal 24/05/1982 al 02/01/1998. (* solo per pochi mesi).

12. (+) SORGENTE Francesco, (deceduto il 25/01/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in

servizio nella M.M.I. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.

e malattie incurabili a:

13. BRUSTENGA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 25/07/1962 al 13/04/2003.

14. CORONA Tommaso, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 05/05/2006.

15. DI GAETA Pasquale, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-parenchimale del 2005) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1965 al 28/12/2000. - stralcio

16. ELEUTERIO Pietro, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) dipendente del Vigili del Fuoco di TARANTO anche presso l'Arsenale della M.M.I. dal 1976 al 2007.

17. FOTI Fortunato, (vivente, con diagnosi di asbestosi del 2009) in servizio nella M.M.I. dal 02/06/1978 al giugno 2012.

18. GRANZOTTO Sergio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1969 al 17/02/2007.

19. LOTTI Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2006) in servizio nella M.M.I. dal 19/08/1968 al 01/07/2009.

20. MAGNI Mario, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2007) in servizio nella M.M.I. dal 03/09/1963 al 01/10/1997 (solo per pochi mesi).

21. MISISCLA Giovanni, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 08/05/1973 al 01/07/1999.

22. MUSELLA Antonio, in servizio nella M.M.I. dal 21/08/1968 al 31/12/1999.

23. PRESTI Calogero, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 06/09/1965 al 31/01/2005.

24. SPERA Vincenzo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 27/08/1968 al 30/08/1999.

25. VECCHI Claudio, (vivente, con diagnosi di placche pleuriche calcificate del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 12/01/1972 al 01/10/2003.

Il GUARNIERI Umberto, con le proprie condotte omissive, sopra descritte, cagionava il decesso di:

1. (+) BATTISTINI Mauro, (deceduto il 30/05/2010, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di LA SPEZIA dal 26/05/1981 al 31/12/1996.

(L'ammiraglio aveva assunto il comando solo pochi mesi prima, a maggio 1996).

2. (+) BOSCARINO Antonino, (deceduto il 22/12/2002, con diagnosi di cancro polmonare) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di AUGUSTA dal

07/08/1987 al 22/12/2002. - *straletato*

3. (+) CASERTA Tommaso, (deceduto il 18/11/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.L. dal 22/08/1966 al 03/10/2004.
 4. (+) CEFALO Vincenzo, (deceduto il 09/01/2009, con diagnosi di mesotelioma peritoneale) in servizio nella M.M.L. dal 21/08/1959 al 30/10/2001.
 5. (+) CORVINO Nino, (deceduto il 19/08/2008, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.L. dal 01/09/1954 al 19/06/2002.
 6. (+) COTTONE Giuseppe, (deceduto il 26/01/2003, con diagnosi di carcinoma polmonare) in servizio nella M.M.L. dal 30/10/1965 al 28/12/2001. - *straletato*
 7. (+) D'AMICO Paolo, (deceduto il 23/08/2001, con diagnosi di carcinoma polmonare a piccole cellule) in servizio nella M.M.L. dal 1979 al 23/08/2001. - *straletato*
 8. (+) D'ANDREA Luigi, (deceduto il 02/10/2004, con diagnosi di neoplasia polmonare) in servizio nella M.M.L. dal 01/02/1979 al 02/10/2004 (data del decesso).
 9. (+) DE CIA Secondo, (deceduto il 18/03/2011, con diagnosi di mesotelioma epitelioideo) in servizio nella M.M.L. dal 05/11/1967 al 31/12/1997.
 10. (+) FRAGASSO Ferdinando, (deceduto il 20/09/2004, con diagnosi di cancro del laringe (1994) e dell'esofago (2003)) in servizio nella M.M.L. dal 08/07/1968 al 30/07/1997.
 11. (+) GRASSO Costantino, (deceduto il 18/10/2005, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.L. di LA SPEZIA dal 08/02/1982 al 05/03/2005.
 12. (+) PASSI Raffaele, (deceduto il 24/04/2005 per mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.L. dal 18/01/1966 al 30/01/2000. (* Solo per pochi mesi).
 13. (+) PERTOSA Giuseppe, (deceduto il 21/11/2006 per mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.L. dal 22/08/1969 al settembre 1996.
 14. (+) RENZONI Enzo, (deceduto il 08/09/2007, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.L. dal 09/11/1963 al 02/11/2000.
 15. (+) SARACINO Ulisse, (deceduto il 07/05/2004, con diagnosi di carcinoma del colon) in servizio nella M.M.L. dal 24/05/1982 al 02/01/1998 (* Solo per pochi mesi).
 16. (+) SORGENTE Francesco, (deceduto il 25/01/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.L. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.
- e malattie incurabili a:
17. BRUSTENGA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.L. dal 25/07/1962 al 13/04/2003.
 18. CAPPICCIOLA Salvatora, (vivente, con diagnosi di carcinoma del colon del 2010 e di asbestosi polmonare) in servizio nella M.M.L. dal 26/08/1967 al 01/04/1997.

19. CARILLO Felice, (vivente, con diagnosi di ispessimento pleurico del 2003) in servizio nella M.M.I. dal 24/08/1967 al 27/02/1997. - stralciato

20. CORONA Tommaso, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 05/05/2006.

21. DI GAETA Pasquale, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-parenchimale del 2003) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1965 al 28/12/2000. - stralciato

22. ELEUTERIO Pietro, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) dipendente dei Vigili del Fuoco di TARANTO anche presso l'Arsenale della M.M.I. dal 1976 al 2007.

23. FOTTI Fortunato, (vivente, con diagnosi di asbestosi del 2009) in servizio nella M.M.I. dal 02/06/1978 al giugno 2012.

24. GALLOTTI Paolo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 01/11/1966 al 31/12/1996.

(L'ammiraglio aveva assunto il comando solo pochi mesi prima, a maggio 1996).

25. GRANZOTTO Sergio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1969 al 17/02/2007.

26. LONGO Cosmo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1959 al 16/09/1996. (* solo per pochi mesi).

27. LOTTI Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2006) in servizio nella M.M.I. dal 19/08/1968 al 01/07/2009. - stralciato

28. MAGNI Mario, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2007) in servizio nella M.M.I. dal 03/09/1963 al 01/10/1997.

29. MISISCIA Giovanni, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 08/05/1973 al 01/07/1999.

30. MUSELLA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi del 2005) in servizio nella M.M.I. dal 21/08/1968 al 31/12/1999. - stralciato

31. PERONCINI Bruno, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 08/09/1969 al 01/10/1996.

32. PRESTI Calogero, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 06/09/1965 al 31/01/2005.

33. SPERA Vincenzo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 27/08/1968 al 30/08/1999.

34. VECCHI Claudio, (vivente, con diagnosi di placche pleuriche calcificate del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 12/01/1972 al 01/10/2003.

Il MARIANI Angelo, con le proprie condotte omissive, sopra descritte, cagionava il decesso di:

1. (+) BATTAN Silvio, (deceduto il 18/12/2005, con diagnosi di neoplasia vescicale) in servizio

nella M.M.L. dal 07/09/1965 al 26/12/1994.

2. (+) BATTISTINI Mauro, (deceduto ad A ULLA il 30/05/2010, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.L. di LA SPEZIA dal 26/05/1981 al 31/12/1996.

3. (+) BENVENUTI Giordano, (deceduto il 26/04/2004, con diagnosi di plasmocitoma) in servizio nella M.M.L. dal 16/11/1953 al 31/12/1993 (* solo pochi mesi).

4. (+) BOSCARINO Antonio, (deceduto il 22/12/2002, con diagnosi di cancro polmonare) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.L. di AUGUSTA dal 07/08/1987 al 22/12/2002. - stralciato

5. (+) CASERTA Tommaso, (deceduto il 18/11/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.L. dal 22/08/1966 al 03/10/2004.

6. (+) CEFALO Vincenzo, (deceduto il 09/01/2009, con diagnosi di mesotelioma peritoneale) in servizio nella M.M.L. dal 21/08/1959 al 30/10/2001.

7. (+) CORVINO Nino, (deceduto il 19/08/2008, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.L. dal 01/09/1954 al 19/06/2002.

8. (+) COTTONE Giuseppe, (deceduto il 26/01/2003, con diagnosi di Carcinoma polmonare) in servizio nella M.M.L. dal 30/10/1965 al 28/12/2001. - stralciato

9. (+) D'AMICO Paolo, (deceduto il 23/08/2001, con diagnosi di carcinoma polmonare a piccole cellule) in servizio nella M.M.L. dal 1979 al 23/08/2001. - stralciato

10. (+) D'ANDREA Luigi, (deceduto il 02/10/2004, con diagnosi di neoplasia polmonare) in servizio nella M.M.L. dal 01/02/1979 al 02/10/2004 (data del decesso).

11. (+) DE CIA Seconda, (deceduto il 18/03/2011, con diagnosi di mesotelioma epitelinoide) in servizio nella M.M.L. dal 06/11/1967 al 31/12/1997.

12. (+) DE MARTINO Giovanni, (deceduto il 10/06/2010, con diagnosi di carcinoma polmonare) in servizio nella M.M.L. dal 04/09/1957 al 17/03/1993.

13. (+) FRAGASSO Ferdinando, (deceduto il 20/09/2004, con diagnosi di cancro del faringe (1994) e dell'esofago (2003)) in servizio nella M.M.L. dal 08/07/1968 al 30/07/1997.

14. (+) GARIBALDI Lambert, (deceduto il 28/04/1999, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.L. dal 14/04/1950 al 23/06/1992.

(L'ammiraglio aveva assunto il comando solo pochi mesi prima, da febbraio a giugno 1992 come CINCNAV). - stralciato

15. (+) GRASSO Costantino, (deceduto il 18/10/2005, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.L. di LA SPEZIA dal 08/02/1982 al 05/03/2005.

16. (+) MATTIETTO Angelo, (deceduto il 20/07/2009 per mieloma multiplo) in servizio nella

M.M.I. dal 12/09/1956 al 11/09/1992.

(L'ammiraglio aveva assunto il comando solo pochi mesi prima, da febbraio a settembre 1992 come CINCNAV).

17. (+) PASSI Raffaele, (deceduto il 24/04/2005 per mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.

18. (+) PERTOSA Giuseppe, (deceduto il 21/11/2006 per mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1969 al settembre 1996.

19. (+) RENZONI Enzo, (deceduto il 08/09/2007, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 09/11/1963 al 02/11/2000.

20. (+) SARACINO Ulisse, (deceduto il 07/05/2004, con diagnosi di carcinoma del colon) in servizio nella M.M.I. dal 24/05/1982 al 02/01/1998.

21. (+) SORGENTE Francesco, (deceduto il 25/01/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.

e malattie incurabili a:

22. ANGRISANI Salvatore, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleurica del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 07/09/1955 al 10/07/1994

23. BRUSTENGA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 25/07/1962 al 13/04/2003.

24. RUFFA Giorgio, (vivente, con diagnosi di leucemia mieloide cronica del 2009) in servizio nella M.M.I. dall'ottobre 1993 al dicembre 1994.

25. CAPPICCIOLA Salvatore, (vivente, con diagnosi di carcinoma del colon del 2010 e di asbestosi polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 26/08/1967 al 01/04/1997.

26. CARILLO Felice, (vivente, con diagnosi di ispessimento pleurico del 2003) in servizio nella M.M.I. dal 24/08/1967 al 27/02/1997. - stralciato

27. COCOZZA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 08/09/1958 al 30/12/1994.

28. CORONA Tommaso, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 05/05/2006.

29. DEI Enzo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-parenchimale del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 23/09/1953 al 31/12/1993.

30. DE SARIO Michele, (vivente, con diagnosi di placche pleuriche del 1997) in servizio nella M.M.I. dal 27/08/1961 al 17/12/1994 - stralciato

31. DI FLORA Giuseppe, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2003) in servizio nella M.M.I. dal 24/08/1957 all'anno 1993. - stralciato

32. DI GAETA Pasquale, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-parenchimale del 2005) in

servizio nella M.M.I. dal 29/08/1965 al 28/12/2000. - stralciato

33. ELEUTERIO Pietro, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) dipendente del Vigili del Fuoco di TARANTO anche presso l'Arsenale della M.M.I. dal 1976 al 2007.

34. FOTI Fortunato, (vivente, con diagnosi di asbestosi del 2009) in servizio nella M.M.I. dal 02/06/1978 al giugno 2012.

35. GALLOTTI Paolo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 01/11/1966 al 31/12/1996.

36. GRANZOTTO Sergio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1969 al 17/02/2007.

37. LONGO Cosimo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1959 al 16/09/1996.

38. LOTTI Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2006) in servizio nella M.M.I. dal 19/08/1968 al 01/07/2009 - stralciato

39. MAFFEO Quintino, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1959 al 11/01/1996.

40. MAGNI Mario, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2007) in servizio nella M.M.I. dal 03/09/1963 al 01/10/1997.

41. MARINO Francesco, (vivente, con diagnosi di adenocarcinoma gastrico del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 04/09/1959 al 31/12/1993.

42. MISISCLA Giovanni, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 08/05/1973 al 01/07/1999.

43. MUSELLA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi del 2005) in servizio nella M.M.I. dal 21/08/1968 al 31/12/1999. - stralciato

44. PERONCINI Bruno, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 08/09/1969 al 01/10/1996.

45. PETRUZZI Cosimo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2004) in servizio nella M.M.I. dal 04/09/1958 al 31/07/1993. - stralciato

46. PRESTI Calogero, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 06/09/1965 al 31/01/2005.

47. SESSA Aniella, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2006) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1966 al 29/12/1994. - stralciato

48. SPERA Vincenzo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 27/08/1968 al 30/08/1999.

49. STABILE Antonio, (vivente, con diagnosi di carcinoma muco epidermoide del polmone del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1968 al 31/12/1995.

50. VECCHI Claudio, (vivente, con diagnosi di placche pleuriche calcificate del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 12/01/1972 al 01/10/2003.

51. ZANTE Giancarlo, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 02/09/1971 al 19/11/1995.

Il MELORIO Elvio, con le proprie condotte omissive, sopra descritte, cagionava il decesso di:

1. (+) BARBERA Sebastiano, (deceduto il 29/05/2011, con diagnosi di mesotelioma pleurico sarcomatoide) in servizio nella M.M.I. dal 16/01/1952 al 19/08/1991.

2. (+) BATTAN Silvio, (deceduto il 18/12/2005, con diagnosi di neoplasia vescicale) in servizio nella M.M.I. dal 07/09/1965 al 26/12/1991.

3. (+) BATTISTINI Mauro, (deceduto il 30/05/2010, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di LA SPEZIA dal 26/05/1981 al 31/12/1996.

4. (+) BENVENUTI Giordano, (deceduto il 26/04/2004, con diagnosi di plasmocitoma) in servizio nella M.M.I. dal 16/11/1953 al 31/12/1993.

5. (+) BOSCARINO Antonino, (deceduto il 22/12/2002, con diagnosi di cancro polmonare) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di AUGUSTA dal 07/08/1987 al 22/12/2002. - stralciato

6. (+) CASERTA Tommaso, (deceduto il 18/11/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1966 al 03/10/2004.

7. (+) CEPALO Vincenzo, (deceduto il 09/01/2009, con diagnosi di mesotelioma peritoneale) in servizio nella M.M.I. dal 21/08/1959 al 30/10/2001.

8. (+) CERAVOLO Bernardo, (deceduto il 05/02/2001, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 16/11/1947 al 12/11/1988. - stralciato

9. (+) CORVINO Nino, (deceduto il 19/08/2008, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 01/09/1954 al 19/06/2002.

10. (+) COTTONE Giuseppe, (deceduto il 26/01/2003, con diagnosi di carcinoma polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 30/10/1965 al 28/12/2001. - stralciato

11. (+) D'AMICO Paolo, (deceduto il 23/08/2001, con diagnosi di carcinoma polmonare a piccole cellule) in servizio nella M.M.I. dal 1979 al 23/08/2001. - stralciato

12. (+) D'ANDREA Luigi, (deceduto il 02/10/2004, con diagnosi di neoplasia polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 01/02/1979 al 02/10/2004 (data del decesso).

13. (+) DE CIA Secondo, (deceduto il 18/03/2011, con diagnosi di mesotelioma epitelioideo) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 31/12/1997.

14. (+) DE MARTINO Giovanni, (deceduto il 10/06/2010, con diagnosi di carcinoma polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 04/09/1957 al 17/03/1993.

15. (+) FRAGASSO Ferdinando, (deceduto il 20/09/2004, con diagnosi di cancro del laringe (1994) e dell'esofago (2003)) in servizio nella M.M.I. dal 08/07/1968 al 30/07/1997.
16. (+) GALLO Giovanni, (deceduto il 12/08/2010, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 17/07/1957 al 1990.
17. (+) GARIBALDI Lambert, (deceduto il 28/04/1999, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 14/04/1950 al 23/06/1992. - stralciato
18. (+) GOFFREDO Vincenzo, (deceduto il 24/11/2012, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M. dal 27/10/1947 al luglio 1988, come allievo operario, poi come militare di leva e poi ancora come dipendente civile per il Ministero della Difesa presso gli Arsenali.
19. (+) GRASSO Costantino, (deceduto il 18/10/2005, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di LA SPEZIA dal 08/02/1982 al 05/03/2005.
20. (+) LEONE Luigi, (deceduto il 14/07/1988, con diagnosi di carcinoma polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1969 al 14/07/1988. - stralciato
21. (+) MATTIETTO Angelo, (deceduto il 20/07/2009 per mieloma multiplo) in servizio nella M.M.I. dal 12/09/1956 al 11/09/1992.
22. (+) MECARELLI Sandro, (deceduto il 24/09/1990 per mesotelioma) in servizio nella M.M.I. dal 16/07/1961 al 01/06/1990. - stralciato
23. (+) PASSI Raffaele, (deceduto il 24/04/2005 per mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.
24. (+) PERTOSA Giuseppe, (deceduto il 21/11/2006 per mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1969 al set. 1996.
25. (+) RENZONI Enzo, (deceduto il 08/09/2007, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 09/11/1963 al 02/11/2000.
26. (+) SARACINO Ulisse, (deceduto il 07/05/2004, con diagnosi di carcinoma del colon) in servizio nella M.M.I. dal 24/05/1982 al 02/01/1998.
27. (+) SCANTAMBURLO Oscar, (deceduto il 23/08/2005, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 28/10/1952 al 01/01/1988.
28. (+) SORGENTE Francesco, (deceduto il 25/01/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.
- e malattie incurabili a:
29. ANGRISANI Salvatore, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleurica del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 07/09/1955 al 10/07/1994
30. BRUSTENGA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 25/07/1962 al 13/04/2003.

30. CAPPICCIOLA Salvatore, (vivente, con diagnosi di carcinoma del colon del 2010 e di asbestosi polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 26/08/1967 al 01/04/1997.
31. CARILLO Felice, (vivente, con diagnosi di ispessimento pleurico del 2003) in servizio nella M.M.I. dal 24/08/1967 al 27/02/1997. - stralciato
32. CARNELEVARE Armando, (vivente, con diagnosi di ispessimenti con calcificazioni pleuriche del 2009) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1965 al 01/01/1988.
33. COCOZZA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 08/09/1958 al 30/12/1994.
34. CORONA Tommaso, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 05/05/2006.
35. DEI Enzo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-parenchimale del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 23/09/1953 al 31/12/1993.
36. DE SARDO Michele, (vivente, con diagnosi di placche pleuriche del 1997) in servizio nella M.M.I. dal 27/08/1961 al 17/12/1994. - stralciato
37. DI FLORA Giuseppe, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2001) in servizio nella M.M.I. dal 24/08/1957 all'anno 1993. - stralciato
38. DI GAETA Pasquale, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-parenchimale del 2005) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1965 al 23/12/2000 - stralciato
39. ELEUTERIO Pietro, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) dipendente del Vigili del Fuoco di TARANTO anche presso l'Arsenale della M.M.I. dal 1976 al 2007.
40. FOTI Fortunato, (vivente, con diagnosi di asbestosi del 2009) in servizio nella M.M.I. dal 02/06/1978 al giugno 2012.
41. GALLOTTI Paolo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 01/11/1966 al 31/12/1996.
42. GRANZOTTO Sergio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1969 al 17/02/2007.
43. LIGUORI Samuele, (vivente, con diagnosi di mesotelioma desmoplastico pleurico del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 13/02/1942 al 11/05/1986.
44. LONGO Cosimo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1959 al 16/09/1996.
45. LOTTI Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2006) in servizio nella M.M.I. dal 19/08/1968 al 01/07/2009. - stralciato
46. MAFFEO Quirino, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1959 al 11/01/1996.
47. MAGNI Mario, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2007) in servizio nella

M.M.I. dal 03/09/1963 al 01/10/1997.

48. MARCONI Rolando, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 01/08/1960 al 01/02/1991.

49. MARINO Francesco, (vivente, con diagnosi di adenocarcinoma gastrico del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 04/09/1959 al 31/12/1993.

50. MISISCIA Giovanni, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 08/05/1973 al 01/07/1999.

51. MUSELLA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi del 2005) in servizio nella M.M.I. dal 21/08/1968 al 31/12/1999. - stralciato

52. PERONCINI Bruno, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 08/09/1969 al 01/10/1996.

53. PETRUZZI Costma, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2004) in servizio nella M.M.I. dal 04/09/1958 al 31/07/1993. - stralciato

54. PRESTI Calogero, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 06/09/1965 al 31/01/2005.

55. SERARCANGELI Pietro, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 07/09/1966 al 06/09/1991.

56. SESSI Aniello, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2006) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1966 al 29/12/1994. - stralciato

57. SPERA Vincenzo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 27/08/1968 al 30/08/1999.

58. STABILE Antonio, (vivente, con diagnosi di carcinoma muco epidermoide del polmone del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1968 al 31/12/1995.

59. VECCHI Claudio, (vivente, con diagnosi di placche pleuriche calcificate del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 12/01/1972 al 01/10/2003.

60. ZANTE Giancarlo, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 02/09/1971 al 19/11/1995.

Fatto stralcio al n.462/18 R.G. Mono

Il MONEGO Luciano, con le proprie condotte omissive, sopra descritte, cagionava il decesso di:

1. (+) BARBERA Sebastiano, (deceduto il 29/05/2011, con diagnosi di mesotelioma pleurico sarcomatoide) in servizio nella M.M.I. dal 16/01/1952 al 19/08/1991.
2. (+) BATTAN Silvio, (deceduto il 18/12/2005, con diagnosi di neoplasia testicolare) in servizio nella M.M.I. dal 07/09/1965 al 26/12/1994.
3. (+) BATTISTINI Mauro, (deceduto il 30/05/2010, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di LA SPEZIA dal

26/05/1981 al 31/12/1996.

4. (+) **BENVENUTI** Giordano, (deceduto il 26/04/2004, con diagnosi di plasmocitoma) in servizio nella M.M.I. dal 16/11/1953 al 31/12/1993.

5. (+) **BOSCARINO** Antonino, (deceduto il 22/12/2002, con diagnosi di cancro polmonare) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di AUGUSTA dal 07/08/1987 al 22/12/2002. - stralciato

6. (+) **CASERTA** Tommaso, (deceduto il 18/11/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1966 al 03/10/2004.

7. (+) **CEFALO** Vincenzo, (deceduto il 09/01/2009, con diagnosi di mesotelioma peritoneale) in servizio nella M.M.I. dal 21/08/1959 al 30/10/2001.

8. (+) **CERAVOLO** Bernardo, (deceduto il 05/02/2001, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 16/11/1947 al 12/11/1988. - stralciato

9. (+) **CORVINO** Nino, (deceduto il 19/08/2008, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 01/09/1954 al 19/06/2002.

10. (+) **COTTONE** Giuseppe, (deceduto il 26/01/2003, con diagnosi di carcinoma polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 30/10/1965 al 28/12/2001. - stralciato

11. (+) **D'AMICO** Paolo, (deceduto il 23/08/2001, con diagnosi di carcinoma polmonare a piccole cellule) in servizio nella M.M.I. dal 1979 al 23/08/2001. - stralciato

12. (+) **D'ANDREA** Luigi, (deceduto il 02/10/2004, con diagnosi di neoplasia polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 01/02/1979 al 02/10/2004 (data del decesso).

13. (+) **DE CIA** Secondo, (deceduto il 18/03/2011, con diagnosi di mesotelioma epitelioideo) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 31/12/1997.

14. (+) **DE MARTENO** Giovanni, (deceduto il 10/06/2010, con diagnosi di carcinoma polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 04/09/1957 al 17/03/1993.

15. (+) **FRAGASSO** Ferdinando, (deceduto il 20/09/2004, con diagnosi di cancro del laringe (1994) e dell'esofago (2003)) in servizio nella M.M.I. dal 08/07/1968 al 30/07/1997.

16. (+) **GALLO** Giovanni, (deceduto il 12/08/2010, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 17/07/1957 al 1990.

17. (+) **GARIBALDI** Lamberto, (deceduto il 28/04/1999, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 14/04/1950 al 23/06/1992. - stralciato

18. (+) **GRASSO** Costantino, (deceduto il 18/10/2005, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di LA SPEZIA dal 08/02/1982 al 05/03/2005.

19. (+) **LEONE** Luigi, (deceduto il 14/07/1988, con diagnosi di carcinoma polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1969 al 14/07/1988. - stralciato

20. (+) **MATTIETTO Angelo**, (deceduto il 20/07/2009 per mieloma multiplo) in servizio nella M.M.I. dal 12/09/1956 al 11/09/1992.
21. (+) **MECARELLI Sandro**, (deceduto il 24/09/1990 per mesotelioma) in servizio nella M.M.I. dal 26/07/1961 al 01/06/1990. - stralciato
22. (+) **PASSI Raffaele**, (deceduto il 24/04/2005 per mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.
23. (+) **PERTOSA Giuseppe**, (deceduto il 21/11/2006 per mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1969 al settembre 1996.
24. (+) **RENZONI Enzo**, (deceduto il 08/09/2007, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 09/11/1963 al 02/11/2000.
25. (+) **SARACINO Ulisse**, (deceduto il 07/05/2004, con diagnosi di carcinoma del colon) in servizio nella M.M.I. dal 24/05/1982 al 02/01/1998.
26. (+) **SORGENTE Francesco**, (deceduto il 25/01/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.
- e malattie incurabili a:
27. **ANGRISANI Salvatore**, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleurica del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 07/09/1955 al 10/07/1994
28. **BRUSTENGA Antonio**, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 25/07/1962 al 13/04/2003.
29. **CAPPICCIOLA Salvatore**, (vivente, con diagnosi di carcinoma del colon del 2010 e di asbestosi polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 26/08/1967 al 01/04/1997.
30. **CARILLO Felice**, (vivente, con diagnosi di ispessimento pleurico del 2003) in servizio nella M.M.I. dal 24/08/1967 al 27/02/1997. - stralciato
31. **COCOZZA Antonio**, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 08/09/1958 al 30/12/1994.
32. **CORONA Tommaso**, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 05/05/2006.
33. **DEI Enzo**, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-parenchimale del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 23/09/1953 al 31/12/1993.
34. **DE SARIO Michele**, (vivente, con diagnosi di placche pleuriche del 1997) in servizio nella M.M.I. dal 27/08/1961 al 17/12/1994. - stralciato
35. **DI FLORA Giuseppe**, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2001) in servizio nella M.M.I. dal 24/08/1957 all'anno 1993. - stralciato
36. **DI GAETA Pasquale**, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-parenchimale del 2005) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1965 al 28/12/2000. - stralciato

37. BLEUTERJO Pietro, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) dipendente del Vigili del Fuoco di TARANTO anche presso l'Arsenale della M.M.I. dal 1976 al 2007.
38. FOTI Fortunato, (vivente, con diagnosi di asbestosi del 2009) in servizio nella M.M.I. dal 02/06/1978 al giugno 2012.
39. GALLOTTI Paolo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 01/11/1966 al 31/12/1996.
40. GRANZOTTO Sergio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1969 al 17/02/2007.
41. LONGO Cosimo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1959 al 16/09/1996.
42. LOTTI Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2006) in servizio nella M.M.I. dal 19/08/1968 al 01/07/2009. - *stralcato*
43. MAFFEO Quleno, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1959 al 11/01/1996.
44. MAGNI Mario, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2007) in servizio nella M.M.I. dal 03/09/1963 al 01/10/1997.
45. MARCONI Rolando, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 01/08/1960 al 01/02/1991.
46. MARINO Francesco, (vivente, con diagnosi di adenocarcinoma gastrico del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 04/09/1959 al 31/12/1993.
47. MISISCLA Giovanni, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 08/05/1973 al 01/07/1999.
48. PERONCINI Bruno, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 08/09/1969 al 01/10/1996.
49. PETRUZZI Costmo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2004) in servizio nella M.M.I. dal 04/09/1958 al 31/07/1993. - *stralcato*
50. PRESTI Calogero, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 06/09/1965 al 31/01/2005.
51. SERARCANGELI Pietro, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 07/09/1966 al 06/09/1991.
52. SESSA Aniello, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2006) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1966 al 29/12/1994. - *stralcato*
53. SPERA Vincenzo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 27/03/1968 al 30/08/1999.
54. STABILE Antonio, (vivente, con diagnosi di carcinoma muco epidermoide del polmone del

2008) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1968 al 31/12/1995.

55. VECCHI Claudio, (vivente, con diagnosi di placche pleuriche calcificate del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 12/01/1972 al 01/10/2003.

56. ZANTE Giancarlo, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 02/09/1971 al 19/11/1995.

Il NATALICCHIO Sergio, con le proprie condotte omissive, sopra descritte, cagionava il decesso di:

1. (+) BATTISTINI Mauro, (deceduto il 30/05/2010, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di LA SPEZIA dal 26/05/1981 al 31/12/1996.

2. (+) BOSCARINO Antonino, (deceduto il 22/12/2002, con diagnosi di cancro polmonare) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di AUGUSTA dal 07/08/1987 al 22/12/2002. - stralciato

3. (+) CASERTA Tommaso, (deceduto il 18/11/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1966 al 03/10/2004.

4. (+) CEFALO Vincenzo, (deceduto il 09/01/2009, con diagnosi di mesotelioma peritoneale) in servizio nella M.M.I. dal 21/08/1959 al 30/10/2001.

5. (+) CORVINO Nino, (deceduto il 19/08/2008, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 01/09/1954 al 19/06/2002.

6. (+) COTTONE Giuseppe, (deceduto il 26/01/2003, con diagnosi di carcinoma polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 30/10/1963 al 28/12/2001. - stralciato

7. (+) D'AMICO Paolo, (deceduto il 23/08/2001, con diagnosi di carcinoma polmonare a piccole cellule) in servizio nella M.M.I. dal 1979 al 23/08/2001 (t). - stralciato

8. (+) D'ANDREA Luigi, (deceduto il 02/10/2004, con diagnosi di neoplasia polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 01/02/1979 al 02/10/2004 (data del decesso).

9. (+) DE CIA Secondo, (deceduto il 18/03/2011, con diagnosi di mesotelioma epitelioideo) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 31/12/1997.

10. (+) FRAGASSO Ferdinando, (deceduto il 20/09/2004, con diagnosi di cancro del laringe (1994) e dell'esofago (2003)) in servizio nella M.M.I. dal 08/07/1968 al 30/07/1997.

11. (+) GRASSO Costantino, (deceduto il 18/10/2005, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di LA SPEZIA dal 08/02/1982 al 03/03/2005.

12. (+) PASSI Raffaele, (deceduto il 24/04/2005 per mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.

13. (+) PERTOSA Giuseppe, (deceduto il 21/11/2006 per mesotelioma pleurico) in servizio nella

M.M.I. dal 22/09/1969 al 02/11/2000.

14. (+) RENZONI Enzo, (deceduto il 08/09/2007, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 09/11/1963 al 02/11/2000.

15. (+) SARACINO Ulisse, (deceduto il 07/05/2004, con diagnosi di carcinoma del colon) in servizio nella M.M.I. dal 24/05/1982 al 02/01/1998

16. (+) SORGENTE Francesco, (deceduto il 25/01/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.

e malattie incurabili a:

17. BRUSTENGA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 25/07/1963 al 13/04/2003.

18. CAPPICCIOLA Salvatore, (vivente, con diagnosi di carcinoma del colon del 2010 e di asbestosi polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 26/08/1967 al 01/04/1997.

19. CARILLO Felice, (vivente, con diagnosi di ispessimento pleurico del 2003) in servizio nella M.M.I. dal 24/08/1967 al 27/02/1997. - stralciato

20. CORONA Tommaso, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 05/05/2006.

21. Di GAETA Pasquale, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-parenchimale del 2005) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1965 al 28/12/2000. - stralciato

22. ELEUTERIO Pietro, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) dipendente del Vigili del Fuoco di TARANTO anche presso l'Arsenale della M.M.I. dal 1976 al 2007.

23. FOTI Fortunato, (vivente, con diagnosi di asbestosi del 2009) in servizio nella M.M.I. dal 02/06/1978 al giugno 2012.

- 24. GALLOTTI Paolo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 01/11/1966 al 31/12/1996.

25. GRANZOTTO Sergio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1969 al 17/02/2007.

26. LONGO Cosimo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1959 al 16/09/1996.

27. LOTTI Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2006) in servizio nella M.M.I. dal 19/08/1968 al 01/07/2009. - stralciato

28. MAFFEO Quirino, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1959 al 11/01/1996.

29. MAGNI Mario, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2007) in servizio nella M.M.I. dal 03/09/1963 al 01/10/1997.

30. MISISCIA Giovanni, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella

M.M.I. dal 08/05/1973 al 01/07/1999.

31. *MUSELLA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi del 2005) in servizio nella M.M.I. dal 21/08/1968 al 31/12/1999. - stralciato*

32. *PERONCINI Bruno, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 08/09/1969 al 01/10/1996.*

33. *PRESTI Calogero, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 06/09/1965 al 31/01/2005.*

34. *SPERA Vincenzo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 27/08/1968 al 30/08/1999.*

35. *STABILE Antonio, (vivente, con diagnosi di carcinoma muco epidermoide del polmone del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1968 al 31/12/1995.*

36. *VECCHI Claudio, (vivente, con diagnosi di placche pleuriche calcificate del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 12/01/1972 al 01/10/2003.*

37. *ZANTE Giancarlo, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 02/09/1971 al 19/11/1995.*

Il PORTA Mario, con le proprie condotte omissive, sopra descritte, cagionava il decesso di:

1. (+) *BARBERA Sebastiano, (deceduto il 29/05/2011, con diagnosi di mesotelioma pleurico sarcomatoide) in servizio nella M.M.I. dal 16/01/1952 al 19/08/1991.*
2. (+) *BATTAN Silvio, (deceduto il 18/12/2005, con diagnosi di neoplasia vescicale) in servizio nella M.M.I. dal 07/09/1965 al 26/12/1994.*
3. (+) *BATTISTINI Mauro, (deceduto il 30/05/2010, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di LA SPEZIA dal 26/05/1981 al 31/12/1996.*
4. (+) *BENVENUTI Giordano, (deceduto il 26/04/2004, con diagnosi di plasmocitoma) in servizio nella M.M.I. dal 16/11/1953 al 31/12/1993.*
5. (+) *BOSCARINO Antonino, (deceduto il 22/12/2002, con diagnosi di cancro polmonare) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di AUGUSTA dal 07/08/1987 al 22/12/2002 (1). - stralciato*
6. (+) *CASERTA Tommaso, (deceduto il 18/11/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1966 al 03/10/2004.*
7. (+) *CEFALO Vincenzo, (deceduto il 09/01/2009, con diagnosi di mesotelioma peritoneale) in servizio nella M.M.I. dal 21/08/1959 al 30/10/2001.*
8. (+) *CERAVOLO Bernardo, (deceduto il 05/02/2001, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 16/11/1947 al 12/11/1988. - stralciato*
9. (+) *CORVINO Nino, (deceduto il 19/08/2008, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio*

nella M.M.I. dal 01/09/1954 al 19/06/2002.

10. (+) COTTONE Giuseppe, (deceduto il 26/01/2003, con diagnosi di carcinoma polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 30/10/1965 al 28/12/2001. - stralciato

11. (+) D'AMICO Paolo, (deceduto il 23/08/2001, con diagnosi di carcinoma polmonare a piccole cellule) in servizio nella M.M.I. dal 1979 al 23/08/2001 (f). - stralciato

12. (+) D'ANDREA Luigi, (deceduto il 02/10/2004, con diagnosi di neoplasia polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 01/02/1979 al 02/10/2004 (data del decesso).

13. (+) DE CIA Secondo, (deceduto il 18/03/2011, con diagnosi di mesotelioma epitelioideo) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 31/12/1997.

14. (+) DE MARTINO Giovanni, (deceduto il 10/06/2010, con diagnosi di carcinoma polmonare) servizio nella M.M.I. dal 04/09/1957 al 17/03/1993.

15. (+) FRAGASSO Ferdinando, (deceduto il 20/09/2004, con diagnosi di cancro del laringe (1994) e dell'esofago (2003)) in servizio nella M.M.I. dal 08/07/1968 al 30/07/1997.

16. (+) GALLO Giovanni, (deceduto il 12/08/2010, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 17/07/1957 al 1990.

17. (+) GARBALDI Lambert, (deceduto il 28/04/1999, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 14/04/1950 al 23/06/1992. - stralciato

18. (+) GOFFREDO Vincenzo, (deceduto il 24/11/2012, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 27/10/1947 al luglio 1988, come allievo operario, poi come militare di leva e poi ancora come dipendente civile per il Ministero della Difesa presso gli Arsenali.

19. (+) GRASSO Costantino, (deceduto il 18/10/2005, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di LA SPEZIA dal 08/02/1982 al 05/03/2005.

20. (+) LEONE Luigi, (deceduto il 14/07/1988, con diagnosi di carcinoma polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1969 al 14/07/1988 (f). - stralciato

21. (+) MATTIETTO Angelo, (deceduto il 20/07/2009 per mieloma multiplo) in servizio nella M.M.I. dal 12/09/1956 al 11/09/1992.

22. (+) MECARELLI Sandro, (deceduto il 24/09/1990 per mesotelioma) in servizio nella M.M.I. dal 26/07/1961 al 01/06/1990. - stralciato

23. (+) PASSI Raffaele, (deceduto il 24/04/2005 per mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.

24. (+) PERTOSA Giuseppe, (deceduto il 21/11/2006 per mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1969 al settembre 1996.

25. (+) RENZONI Enzo, (deceduto il 08/09/2007, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 09/11/1963 al 02/11/2000.

26. (+) SARACINO Ulisse, (deceduto il 07/05/2004, con diagnosi di carcinoma del colon) in servizio nella M.M.I. dal 24/05/1982 al 02/01/1988.
27. (+) SCANTAMBURLO Oscar, (deceduto il 23/08/2005, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 28/10/1952 al 01/01/1988.
28. (+) SORGENTE Francesco, (deceduto il 25/01/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.
- E malattie incurabili a:
29. ANGRISANI Salvatore, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleurica del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 07/09/1955 al 10/07/1994
30. BRUSTENGA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 25/07/1962 al 13/04/2003.
31. CAJ'PICCIOLA Salvatore, (vivente, con diagnosi di carcinoma del colon del 2010 e di asbestosi polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 26/08/1967 al 01/04/1997.
32. CARNELEVARE Armando, (vivente, con diagnosi di ispessimenti con calcificazioni pleuriche del 2009) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1965 al 01/01/1988.
33. CARILLO Felice, (vivente, con diagnosi di Ispessimento pleurico del 2003) in servizio nella M.M.I. dal 24/08/1967 al 27/02/1997. - stralciato
34. COCOZZA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 08/09/1958 al 30/12/1994.
35. CORONA Tommaso, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 05/05/2006.
36. DEI Enzo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-parenchimale del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 23/09/1953 al 31/12/1993.
37. DE SARIO Michele, (vivente, con diagnosi di placche pleuriche del 1997) in servizio nella M.M.I. dal 27/08/1961 al 17/12/1994. - stralciato
38. DI FLORA Giuseppe, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2001) in servizio nella M.M.I. dal 24/08/1957 all'anno 1993. - stralciato
39. DI GAETA Pasquale, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-parenchimale del 2005) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1965 al 28/12/2000. - stralciato
40. ELEUTERIO Pietro, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) dipendente del Vigili del Fuoco di TARANTO anche presso l'Arsenale della M.M.I. dal 1976 al 2007.
41. FOTI Ferrnato, (vivente, con diagnosi di asbestosi del 2009) in servizio nella M.M.I. dal 02/06/1978 al giugno 2012.
42. GALLOTTI Paolo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 01/11/1966 al 31/12/1996.

43. GRANZOTTO Sergio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1969 al 17/02/2007.
44. LIGUORI Samuele, (vivente, con diagnosi di mesotelioma desmoplastico pleurico del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 13/02/1942 al 11/05/1986.
45. LONGO Cosimo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1959 al 16/09/1996.
46. *LOTTI Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2006) in servizio nella M.M.I. dal 19/08/1968 al 01/07/2009. - stralciato*
47. MAFFEO Quirino, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1959 al 11/01/1996.
48. MAGNI Mario, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2007) in servizio nella M.M.I. dal 03/09/1963 al 01/10/1997.
49. MARCONI Rolando, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 01/08/1960 al 01/02/1991.
50. MARINO Francesco, (vivente, con diagnosi di adenocarcinoma gastrico del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 04/09/1959 al 31/12/1993.
51. MISISCLA Giovanni, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 08/05/1973 al 01/07/1999.
52. *MUSELLA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi del 2003) in servizio nella M.M.I. dal 21/08/1968 al 31/12/1999. - stralciato*
53. PERONCINI Bruno, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 08/09/1969 al 01/10/1996.
54. *PETRUZZI Cosimo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2004) in servizio nella M.M.I. dal 04/09/1958 al 31/07/1993. - stralciato*
55. PRESTI Calogero, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 06/09/1965 al 31/01/2005.
56. SERARCANGELI Pietro, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 07/09/1966 al 06/09/1991.
57. *SESSA Aniello, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2006) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1966 al 29/12/1994. - stralciato*
58. SPERA Vincenzo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 27/08/1968 al 30/08/1999.
59. STABILE Antonio, (vivente, con diagnosi di carcinoma muco epidermoide del polmone del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1968 al 31/12/1995.
60. VECCHI-Claudio, (vivente, con diagnosi di placche pleuriche calcificate del 2010) in - - -

servizio nella M.M.I. dal 12/01/1972 al 01/10/2003.

61. ZANTE Giancarlo, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 02/09/1971 al 19/11/1995.

Fatto stralcio al n.3156/18 R.G. Mono

Lo STORNELLI Rodolfo, con le proprie condotte omissive, sopra descritte, cagionava il decesso di:

1. (+) BATTAN Silvio, (deceduto il 18/12/2005, con diagnosi di neoplasia vescicale) in servizio nella M.M.I. dal 07/09/1965 al 26/12/1994.
2. (+) BATTISTINI Mauro, (deceduto il 30/05/2010, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di LA SPEZIA dal 26/05/1981 al 31/12/1996.
3. (+) BENVENUTI Giordano, (deceduto il 26/04/2004, con diagnosi di plasmocitoma) in servizio nella M.M.I. dal 16/11/1953 al 31/12/1993.
4. (+) BOSCARINO Antonino, (deceduto il 22/12/2002, con diagnosi di cancro polmonare) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di AUGUSTA dal 07/08/1987 al 22/12/2002 (i). -stralcio
5. (+) CASERTA Tommaso, (deceduto il 18/11/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1966 al 03/10/2004.
6. (+) CEPALO Vincenzo, (deceduto il 09/01/2009, con diagnosi di mesotelioma peritoneale) in servizio nella M.M.I. dal 21/08/1959 al 30/10/2001.
7. (+) CORVINO Nino, (deceduto il 19/08/2008, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 01/09/1954 al 19/06/2002.
8. (+) COTTONE Giuseppe, (deceduto il 26/01/2003, con diagnosi di carcinoma polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 30/10/1965 al 28/12/2001. -stralcio
9. (+) DAMICO Paolo, (deceduto il 23/08/2001, con diagnosi di carcinoma polmonare a piccole cellule) in servizio nella M.M.I. dal 1979 al 23/08/2001 (i). -stralcio
10. (+) D'ANDREA Luigi, (deceduto il 02/10/2004, con diagnosi di neoplasia polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 01/02/1979 al 02/10/2004 (data del decesso).
11. (+) DE CIA Secondo, (deceduto il 18/03/2011, con diagnosi di mesotelioma epitelioide) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 31/12/1997.
12. (+) DE MARTINO Giovanni, (deceduto il 10/06/2010, con diagnosi di carcinoma polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 04/09/1957 al 17/03/1993.
13. (+) FRAGASSO Ferdinando, (deceduto il 20/09/2004, con diagnosi di cancro del laringe (1994) e dell'esofago (2003)) in servizio nella M.M.I. dal 08/07/1968 al 30/07/1997.
14. (+) GARIBALDI Lamberto, (deceduto il 28/04/1999, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in

servizio nella M.M.I. dal 14/04/1950 al 23/06/1992. -stralcio

15. (+) GRASSO Costantino, (deceduto il 18/10/2005, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di LA. SPEZIA dal 08/02/1982 al 05/03/2005.

16. (+) MATTIETTO Angelo, (deceduto il 20/07/2009 per mieloma multiplo) in servizio nella M.M.I. dal 12/09/1956 al 11/09/1992.

17. (+) PASSI Raffaele, (deceduto il 24/04/2005 per mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.

18. (+) PERTOSA Giuseppe, (deceduto il 21/11/2006 per mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1969 al settembre 1996.

19. (+) RENZONI Enzo, (deceduto il 08/09/2007, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 09/11/1963 al 02/11/2000.

20. (+) SARACINO Ulisse, (deceduto il 07/05/2004, con diagnosi di carcinoma del colon) in servizio nella M.M.I. dal 24/05/1982 al 02/01/1998.

21. (+) SORGENTE Francesco, (deceduto il 25/01/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.

E malattie incurabili a:

22. ANGRISANI Salvatore, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleurica del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 07/09/1955 al 10/07/1994.

23. BRUSTENGA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 25/07/1962 al 13/04/2003.

24. BUFFA Giorgio, (vivente, con diagnosi di leucemia mieloide cronica del 2009) in servizio nella M.M.I. dall'ottobre 1993 al dicembre 1994.

25. CAPPICCIOLA Salvatore, (vivente, con diagnosi di carcinoma del colon del 2010 e di asbestosi polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 26/08/1967 al 01/04/1997.

26. CARILLO Felice, (vivente, con diagnosi di ispessimento pleurico del 2003) in servizio nella M.M.I. dal 24/08/1967 al 27/02/1997. -stralcio

27. COCOZZA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 08/09/1958 al 30/12/1994.

28. CORONA Tommaso, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 05/05/2006.

29. DEI Enzo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-parenchimale del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 23/09/1953 al 31/12/1993.

30. DE SARIO Michele, (vivente, con diagnosi di placche pleuriche del 1997) in servizio nella M.M.I. dal 27/08/1961 al 17/12/1994. -stralcio

31. DI FLORA Giuseppe, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2001) in servizio nella M.M.I. dal 24/08/1957 all'anno 1993. -stralcio
32. DI GAETA Pasquale, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-parenchimale del 2005) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1965 al 28/12/2000. -stralcio
33. ELEUTERIO Pietro, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) dipendente del Vigili del Fuoco di TARANTO anche presso l'Arsenale della M.M.I. dal 1976 al 2007.
34. FOTI-Fortunato, (vivente, con diagnosi di asbestosi-del 2009) in servizio nella M.M.I. dal 02/06/1978 al giugno 2012.
35. GALLOTTI Paolo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 01/11/1966 al 31/12/1996.
36. GRANZOTTO Sergio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1969 al 17/02/2007.
37. LONGO Cosimo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1959 al 16/09/1996.
38. LOTTI Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2006) in servizio nella M.M.I. dal 19/08/1968 al 01/07/2009. -stralcio
39. MAFFEO Quirino, in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1959 al 11/01/1996.
40. MAGNI Mario, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2007) in servizio nella M.M.I. dal 03/09/1963 al 01/10/1997.
41. MARCONI Rolando, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 01/08/1960 al 01/02/1991. (L'ammiraglio era nel suo incarico da pochi giorni).
42. MARINO Francesco, (vivente, con diagnosi di adenocarcinoma gastrico del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 04/09/1959 al 31/12/1993.
43. MISISCIA Giovanni, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 08/05/1973 al 01/07/1999.
44. MUSELLA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi del 2005) in servizio nella M.M.I. dal 21/08/1968 al 31/12/1999. -stralcio
45. PERONCINI Bruno, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 08/09/1969 al 01/10/1996.
46. PETRUZZI Cosimo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2004) in servizio nella M.M.I. dal 04/09/1958 al 31/07/1993. -stralcio
47. PRESTI Calogero, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 06/09/1965 al 31/01/2005.
48. SESSA Antello, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2006) in servizio nella

M.M.I. dal 05/09/1966 al 29/12/1994. -stralcio

49. SPERA Vincenzo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 27/08/1968 al 30/08/1999.

50. STABILE Antonio, (vivente, con diagnosi di carcinoma muco epidermoide del polmone del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1968 al 31/12/1995.

51. VECCHI Claudio, (vivente, con diagnosi di placche pleuriche calcificate del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 12/01/1972 al 01/10/2003.

52. ZANTE Giancarlo, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 02/09/1971 al 19/11/1995.

II VENTURONI Galdo, con le proprie condotte omissive, sopra descritte, cagionava il decesso di:

1. (+) BARBERA Sebastiano, (deceduto il 29/05/2011, con diagnosi di mesotelioma pleurico sarcomatoide) in servizio nella M.M.I. dal 16/01/1952 al 19/08/1991. (L'ammiraglio aveva assunto il comando solo pochi mesi prima).

2. (+) BATTIAN Silvio, (deceduto il 18/12/2005, con diagnosi di neoplasia vescicale) in servizio nella M.M.I. dal 07/09/1965 al 26/12/1994.

3. (+) BATTISTINI Mauro, (deceduto il 30/05/2010, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di LA SPEZIA dal 26/05/1981 al 31/12/1996.

4. (+) BENVENUTI Giordano, (deceduto il 26/04/2004, con diagnosi di plasmocitoma) in servizio nella M.M.I. dal 16/11/1953 al 31/12/1993.

5. (+) BOSCARINO Antonino, (deceduto il 22/12/2002, con diagnosi di cancro polmonare) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di AUGUSTA dal 07/08/1987 al 22/12/2002 (t). -stralcio

6. (+) CASERTA Tommaso, (deceduto il 18/11/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1966 al 03/10/2004.

7. (+) CEPALO Vincenzo, (deceduto il 09/01/2009, con diagnosi di mesotelioma peritoneale) in servizio nella M.M.I. dal 21/08/1959 al 30/10/2001.

8. (+) CORVINO Nino, (deceduto il 19/08/2008, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 01/09/1954 al 19/06/2002.

9. (+) COTTONE Giuseppe, (deceduto il 26/01/2003, con diagnosi di carcinoma polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 30/10/1965 al 28/12/2001. -stralcio

10. (+) D'AMICO Paolo, (deceduto il 23/08/2001, con diagnosi di carcinoma polmonare a piccole cellule) in servizio nella M.M.I. dal 1979 al 23/08/2001 (t). -stralcio

11. (+) D'ANDREA Luigi, (deceduto il 02/10/2004, con diagnosi di neoplasia polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 01/02/1979 al 02/10/2004 (data del decesso).

12. (+) DE CIA Secondo, (deceduto il 18/03/2011, con diagnosi di mesotelioma epitelioideo) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 31/12/1997.

13. (+) DE MARTINO Giovanni, (deceduto il 10/06/2010, con diagnosi di carcinoma polmonare) servizio nella M.M.I. dal 04/09/1957 al 17/03/1993.

14. (+) FRAGASSO Ferdinando, (deceduto il 20/09/2004, con diagnosi di cancro del laringe (1994) e dell'esofago (2003)) in servizio nella M.M.I. dal 08/07/1968 al 30/07/1997.

15. (+) GARIBALDI Lambert, (deceduto il 28/04/1999, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 14/04/1950 al 23/06/1992, -stralcio

16. (+) GRASSO Costantino, (deceduto il 18/10/2005, con diagnosi di mesotelioma pleurico) dipendente civile per il Ministero della Difesa presso l'Arsenale M.M.I. di LA SPEZIA dal 08/02/1982 al 05/03/2005.

17. (+) MATTIETTO Angelo, (deceduto il 20/07/2009 per mieloma multiplo) in servizio nella M.M.I. dal 12/09/1956 al 11/09/1992.

18. (+) PASSI Raffaele, in servizio nella M.M.I. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.

19. (+) PERTOSA Giuseppe, (deceduto il 21/11/2006 per mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 22/08/1969 al settem. 1996.

20. (+) RENZONI Enzo, (deceduto il 08/09/2007, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 09/11/1963 al 02/11/2000.

21. (+) SARACINO Ulisse, (deceduto il 07/05/2004, con diagnosi di carcinoma del colon) in servizio nella M.M.I. dal 24/05/1982 al 02/01/1998.

22. (+) SORGENTE Francesco, (deceduto il 25/01/2009, con diagnosi di mesotelioma pleurico) in servizio nella M.M.I. dal 18/01/1966 al 30/01/2000.

E malattie incurabili a:

23. ANGRISANI Salvatore, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleurica del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 07/09/1955 al 10/07/1994

24. BRUSTENGA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 25/07/1962 al 13/04/2003.

25. BUFFA Giorgio, (vivente, con diagnosi di leucemia mieloide cronica del 2009) in servizio nella M.M.I. dall'ottobre 1993 al dicembre 1994.

26. CAPPICCIOLA Salvatore, (vivente, con diagnosi di carcinoma del colon del 2010 e di asbestosi polmonare) in servizio nella M.M.I. dal 26/08/1967 al 01/04/1997.

27. CARILLO Felice, (vivente, con diagnosi di ispessimento pleurico del 2003) in servizio nella M.M.I. dal 24/08/1967 al 27/02/1997, -stralcio

28. COCOZZA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 08/09/1958 al 30/12/1994.

29. CORONA Tommaso, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1967 al 05/05/2006.
30. DEL Enzo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-parenchimale del 2010) in servizio nella M.M.I. dal 23/09/1953 al 31/12/1993.
31. DE SARIO Michele, (vivente, con diagnosi di placche pleuriche del 1997) in servizio nella M.M.I. dal 27/08/1961 al 17/12/1994. -straciato
32. DI FLORA Giuseppe, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2001) in servizio nella M.M.I. dal 24/08/1957 all'anno 1993. -straciato
33. DI GAETA Pasquale, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-parenchimale del 2005) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1965 al 28/12/2000. -straciato
34. ELEUTERIO Pietro, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) dipendente dei Vigili del Fuoco di TARANTO anche presso l'Arsenale della M.M.I. dal 1976 al 2007.
35. FOTI Fortunato, (vivente, con diagnosi di asbestosi del 2009) in servizio nella M.M.I. dal 02/06/1978 al giugno 2012.
36. GALLOTTI Paolo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 01/11/1966 al 31/12/1996.
37. GRANZOTTO Sergio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 06/11/1969 al 17/02/2007.
38. LONGO Cosirno, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 05/09/1959 al 16/09/1996.
39. LOTTI Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2006) in servizio nella M.M.I. dal 19/08/1968 al 01/07/2009. -straciato
40. MAFFEO Quirino, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 29/08/1959 al 11/01/1996.
41. MAGNI Mario, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2007) in servizio nella M.M.I. dal 03/09/1963 al 01/10/1997.
42. MARINO Francesco, (vivente, con diagnosi di adenocarcinoma gastrico del 2008) in servizio nella M.M.I. dal 04/09/1959 al 31/12/1993.
43. MISISCIA Giovanni, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.I. dal 08/05/1973 al 01/07/1999.
44. MUSELLA Antonio, (vivente, con diagnosi di asbestosi del 2005) in servizio nella M.M.I. dal 21/08/1968 al 31/12/1999. -straciato
45. PERONCINI Bruno, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2012) in servizio nella M.M.I. dal 08/09/1969 al 01/10/1996.
46. PETRUZZI Costmo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2004) in servizio

nella M.M.L. dal 04/09/1958 al 31/07/1993. -straisciato

47. PRESTI Calogero, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2012) in servizio nella M.M.L. dal 06/09/1965 al 31/01/2005.

48. SERARCANGELI Pietro, (vivente, con diagnosi di ispessimenti pleurici del 2010) in servizio nella M.M.L. dal 07/09/1966 al 06/09/1991. (L'Ammiraglio aveva assunto il comando solo pochi mesi prima).

49. SESSA Antello, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2006) in servizio nella M.M.L. dal 05/09/1966 al 29/12/1994. -straisciato

50. SPERA Vincenzo, (vivente, con diagnosi di asbestosi pleuro-polmonare del 2010) in servizio nella M.M.L. dal 27/08/1968 al 30/08/1999.

51. STABILE Antonio, (vivente, con diagnosi di carcinoma muco epidermoide del polmone del 2008) in servizio nella M.M.L. dal 05/09/1968 al 31/12/1995.

52. VECCII Claudio, (vivente, con diagnosi di placche pleuriche calcificate del 2010) in servizio nella M.M.L. dal 12/01/1972 al 01/10/2003.

53. ZANTE Giancarlo, (vivente, con diagnosi di asbestosi polmonare del 2011) in servizio nella M.M.L. dal 02/09/1971 al 19/11/1995.

Decessi ed eventi verificatisi in luoghi vari del Territorio Nazionale; competenza territoriale determinata ex art. 9 comma III c.p.p.

CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE: Come da motivi di appello e conclusioni scritte

CONCLUSIONI DELLE PARTI CIVILI: Come da motivi di appello e conclusioni scritte

CONCLUSIONI DEL RESPONSABILE CIVILE: Conferma della sentenza assolutoria di primo grado

CONCLUSIONI DELLA DIFESA DEGLI IMPUTATI CHIANURA FRANCESCO, CUCCINIELLO GUIDO, DI DONNA AGOSTINO, DI MARTINO MARIO, GUARNIERI UMBERTO, MARIANI ANGELO, MONEGO LUCIANO, NATALICCHIO SERGIO, VENTURONI GUIDO: NDP per morte dell'imputato per Chianura Francesco, Cucciniello Guido e Monego Luciano e conferma della sentenza assolutoria per gli altri imputati

Motivazione

I. La sentenza di primo grado

1.1. Con sentenza del Tribunale di Padova di data 14.1.2019 Chianura, Cucciniello, Di Donna, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio e Venturoni sono stati assolti dal reato di omicidio colposo in danno di Fragasso Ferdinando perché il fatto non sussiste; Chianura, Cucciniello, Di Donna, Mariani, Monego e Venturoni sono stati assolti dal reato di omicidio colposo in danno di Battan Silvio perché il fatto non sussiste; Chianura, Cucciniello, Di Donna, Mariani, Monego, Di Martino e Venturoni sono stati assolti dal reato di omicidio colposo in danno di D'Andrea Luigi perché il fatto non sussiste; Chianura, Cucciniello, Di Donna, Mariani, Monego e Venturoni sono stati assolti dal reato di omicidio colposo in danno di De Martino Giovanni perché il fatto non sussiste; Chianura, Cucciniello, Di Donna, Di Martino, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio e Venturoni sono stati assolti dal reato di omicidio colposo in danno di Caserta Tommaso, Corvino Nina, Grasso Costantino per non aver commesso il fatto.

Tutte assoluzioni ex art. 530 c.p.p.

Ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p. Chianura, Cucciniello, Di Donna, Monego e Venturoni sono stati assolti dal reato di omicidio colposo in danno di Barbera Sebastiano perché il fatto non sussiste; Chianura, Cucciniello, Di Donna, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio e Venturoni sono stati assolti dal reato di omicidio colposo in danno di Battistini Mauro perché il fatto non sussiste; Chianura, Cucciniello, Di Donna, Di Martino, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio e Venturoni sono stati assolti dal reato di omicidio colposo in danno di Cefalo Vincenzo, De Cia Secondo perché



il fatto non sussiste; Chianura, Di Donna, Monego e Venturoni sono stati assolti dal reato di omicidio colposo in danno di Gallo Giovanni perché il fatto non sussiste; Chianura, Cucciniello, Di Donna, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio e Venturoni sono stati assolti dal reato di omicidio colposo in danno di Passi Raffaele perché il fatto non sussiste; Chianura, Cucciniello, Di Donna, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio e Venturoni sono stati assolti dal reato di omicidio colposo in danno di Pertosa Giuseppe perché il fatto non sussiste; Chianura, Cucciniello, Di Donna, Di Martino, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio e Venturoni sono stati assolti dal reato di omicidio colposo in danno di Renzoni Enzo perché il fatto non sussiste; Chianura e Di Donna, sono stati assolti dal reato di omicidio colposo in danno di Scantamburlo Oscar perché il fatto non sussiste; Chianura, Cucciniello, Di Donna, Di Martino, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio e Venturoni sono stati assolti dal reato di omicidio colposo in danno di Sorgente Francesco perché il fatto non sussiste; Chianura, Cucciniello, Di Martino, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio e Venturoni sono stati assolti dal reato di lesioni colpose in danno di Brustenga Antonio perché il fatto non sussiste; Chianura, Cucciniello, Di Donna, Mariani, Monego, Natalicchio e Venturoni sono stati assolti dal reato di lesioni colpose in danno di Maffeo Quirino perché il fatto non sussiste; Chianura, Cucciniello, Di Donna e Monego sono stati assolti dal reato di lesioni colpose in danno di Marconi Rolando perché il fatto non sussiste; Chianura, Cucciniello, Di Donna, Di Martino, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio e Venturoni sono stati assolti dal reato di lesioni colpose in danno di Misiscia Giovanni perché il fatto non sussiste; Chianura, Cucciniello, Di Donna, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio e Venturoni sono stati assolti dal reato di lesioni colpose in danno di Peroncini Bruno perché il fatto non sussiste; Chianura, Cucciniello, Di Donna, Di Martino, Guarnieri, Mariani, Monego, Natalicchio e Venturoni sono stati assolti dal reato di lesioni colpose in danno di Presti Calogero perché il fatto non sussiste; Chianura, Cucciniello, Di Donna, Mariani, Monego, Natalicchio e Venturoni sono stati assolti dal reato di lesioni colpose in danno di Zante Giancarlo perché il fatto non sussiste.

Il Giudice ha dichiarato tutti i reati contestati a Stornelli estinti per morte dell'imputato.

1.2. Gli imputati erano già stati assolti ex art. 129 c.p.p. nel corso del processo in data 4.4.2016 dai reati contestati in danno di Eleuterio e Goffredo per non aver commesso il fatto; in data 6.10.2017 erano stati dichiarati estinti i reati contestati a Bocchieri Antonino per morte dell'imputato e dichiarati estinti per prescrizione i reati di lesioni colpose contestati ai danni di Angrisani, Buffa, Carmelovare, Cocozza, Corona, Dei, Foti, Gallotti, Granzotti, Liguori, Longo, Magni, Marino, Musella, Stabile e di omicidio colposo ai danni di Veletta Ignazio; erano stati assolti gli imputati dal reato di omicidio colposo ai danni di Benvenuti, Mattietto e Saracino perché il fatto non sussiste; in data 11.12.2017

erano stati dichiarati estinti per prescrizione i reati di lesioni colpose contestati ai danni di Capicciola e Saracangeli; in data 18.1.2018 erano stati dichiarati estinti i reati contestati a Melorio Elvio per morte dell'imputato e dichiarati estinti per prescrizione i reati di lesioni colpose contestati ai danni di Spera Vincenzo; in data 17.7.2018 erano stati dichiarati estinti per prescrizione i reati di lesioni colpose contestati ai danni di Vecchi Claudio e in data 26.11.2018 dichiarati estinti i reati contestati a Porta Mario per morte dell'imputato.

1.3 Era stato contestato agli imputati, che hanno rivestito tutti in diversi periodi di tempo ruoli apicali nell'apparato amministrativo della Marina Militare Italiana, di aver cagionato o comunque non impedito con condotte colpose concorrenti la morte per mesotelioma o per altre neoplasie asbesto correlate di numerosi dipendenti ovvero la malattia asbestosi di altri dipendenti, tutti addetti a mansioni a bordo delle navi o negli ambienti a terra degli Arsenali e venuti a contatto con manufatti o dotazioni contenenti amianto.

La contestazione verteva su profili di colpa generica (negligenza, imprudenza e imperizia) e di violazione di specifiche norme cautelari poste a tutela della salute dei lavoratori e relative a omissioni di informazioni sui rischi per la salute negli ambienti di lavoro per la presenza di amianto, di sottoposizione dei lavoratori a controlli periodici, di fornitura di mezzi di protezione adeguati e di imposizione della loro adozione, di predisposizione delle procedure e mezzi idonei ad impedire o ridurre il diffondersi delle polveri di amianto prodotte dalle lavorazioni o dall'uso delle dotazioni.

1.4. il Giudice ha ricordato che pende ancora il processo Marina I nel corso del quale la Corte di Cassazione è più volte intervenuta con pronunce di annullamento in ordine alla problematica - rimasta aperta - dell'esistenza di una legge scientifica di copertura sull'effetto acceleratore delle esposizioni successive a quella innescante da approfondirsi in sede peritale.

1.5. In ordine alla presenza massiccia di amianto nei manufatti delle navi e negli Arsenali o alla significativa esposizione dei lavoratori a polveri aerodisperse nei periodi di imbarco come nelle mansioni a terra, il Giudice ha osservato che trattasi di circostanza dimostrata nel processo, confermata nelle CT del PM e delle difese e nemmeno contestata, da ritenersi dunque ormai pacifica. E' stato accertato che l'amianto è stato ampiamente utilizzato come principale coibente per l'isolamento termico, acustico e antincendio nella quasi totalità delle navi della MM Italiana in servizio fino alla fine degli anni '90, presente anche in locali "vita" del personale imbarcato come cuccette, docce, mense ecc.; l'amianto era applicato direttamente a spruzzo sulle strutture/apparati delle navi o con intonaci o si trovava nei materiali utilizzati per il rivestimento delle pareti e per la coibentazione di valvole, tubazioni e flange, nelle guarnizioni e haderne all'interno delle flange e nei

13



pannelli divisori dei locali. L'amianto era presente nelle dotazioni di bordo e DPI in uso al personale come guanti, calzari, teli e coperte ignifughe, tute antincendio. Ampie quantità di amianto erano presenti negli Arsenalì nelle strutture e nelle lavorazioni di riparazione delle navi. La maggiore esposizione aveva luogo nei locali caldaie e dei motori negli interventi manutentivi per i dipendenti con mansioni di meccanico, caldaista, elettricista, tubista, coibentatore, ma interessava anche il personale con mansioni diverse per la promiscuità degli ambienti, la ventilazione forzata dei locali, l'assenza di procedure di sicurezza e di igiene, la presenza di altri fattori dispersivi delle polveri come vibrazioni, agenti atmosferici, tensioni termiche e meccaniche.

1.6. Dalla Marina Militare il problema dei rischi per la salute connessi alla inalazione di polveri di amianto è stato totalmente ignorato; non vi sono state mai iniziative volte alla informazione, né adottati dispositivi di protezione individuali, né procedure di sicurezza per le scobentazioni in nave o in Arsenalì sino alla diramazione al Ministero della Difesa della circolare n. 45 del 1986 del Ministero della Sanità; in seguito sono iniziate delle attività di monitoraggio, messa in sicurezza, bonifica e smaltimento di rifiuti di amianto proseguite sicuramente fino al 2010, come riferito dall'Isp. Negrìsolo.

1.7. Secondo il Giudice è provata una significativa esposizione professionale all'amianto delle PO per tutto il periodo di riferimento, dal 1983 al 2001 per avere i dipendenti lavorato con materiali contenenti amianto e/o vissuto in ambienti contaminati da polveri di amianto e che non sono stati effettuati periodici controlli sanitari del personale, non è stata svolta adeguata attività di informazione e di formazione.

1.8. Il Giudice ha assolto gli imputati chiamati a rispondere di lesioni colpose da asbestosi e per ispessimenti pleurici essendo le diagnosi contestate dalla difesa degli imputati che ha rilevato una netta discrepanza tra i referti radiologici presenti nella documentazione in atti e le valutazioni del dott. Moretti, le cui valutazioni sono state ritenute dal Giudice inattendibili.

Sui casi di mesotelioma in contestazione il Giudice ha osservato come solo in tre casi (Caserta, corredato da riscontro autoptico), Corvino e Grasso vi sono elementi per ritenere che la morte sia intervenuta per mesotelioma (tumore "camalconte" in grado di travestirsi da tumore di altra natura per sede ed origine) che invece negli altri casi non è riscontrato da esami immunocistochimici, ritenuti dal Giudice imprescindibili per la diagnosi certa e corretta tale supportare un giudizio di penale responsabilità.

Negli altri casi gli imputati sono stati assolti, per l'inattendibilità della diagnosi, perché il fatto non sussiste.



Per quanto attiene alle altre patologie tumorali (D'Andrea Luigi e De Martino Giovanni deceduti per carcinoma polmonare, Battan Silvio per neoplasia vescicale e Fragasso Ferdinando per cancro della laringe e dell'esofago) per Battan e Fragasso non è dimostrato che trattasi di patologie asbesto-correlate, per D'Andrea non vi è stata l'analisi da parte del CT, per Di Martino non è dimostrato il quadro certo asbesto - correlato.

1.9. Rimaste le posizioni relative ai decessi per mesotelioma dei lavoratori Corvino, Caserta e Grasso il Giudice ha analizzato il problema del nesso di causa. Considerato pacifico il rischio cancerogeno derivante dalla esposizione all'amianto e che non vi è alcun modo per determinare il momento di innesco della patologia tumorale per effetto della inalazione di fibre di amianto, ha ricordato il Giudice che è convincimento della comunità scientifica che non esiste una dose soglia al di sotto della quale l'esposizione ad amianto sia priva di rischio per l'insorgenza del mesotelioma, tanto che sono stati osservati casi di insorgenza della malattia per esposizioni professionali di breve intensità o durata e anche per esposizioni di tipo extraprofessionale e ambientale.

E' controversa, invece, la rilevanza causale nell'evoluzione della patologia tumorale anche delle esposizioni successive a quella ed innescante.

Da alcuni si ritiene che la malattia insorga per effetto della dose killer: una volta assunta la dose di sostanza oncologica sufficiente ad innescare il processo patologico, indeterminabile nel quantum, ulteriori assunzioni non avrebbero alcuna influenza sullo sviluppo della patologia risultando a tal fine irrilevanti. Avrebbero effetto genetico, quindi, le prime esposizioni prescindendo da intensità e durata.

Secondo un altro orientamento, il mesotelioma dipenderebbe sia dall'intensità dell'esposizione che dalla durata, con la conseguenza che il rischio aumenta con l'aumentare della dose cumulativa.

La teoria dell'effetto acceleratore segue il modello multistadio della cancerogenesi: il processo che conduce alla comparsa del tumore segue tre fasi, della iniziazione, della promozione e della progressione, solo questa ultima sarebbe totalmente insensibile ad ulteriori stimoli provenienti dal contatto con l'agente cancerogeno.

In base a questa teoria tutte le esposizioni all'asbesto avrebbero efficacia etiologica sulla patologia tumorale per avere innescato o accelerato il processo patogenetico fino al completamento irreversibile. In particolare, le eventuali esposizioni successive a quella iniziante determinerebbero una accelerazione dei meccanismi biologici di comparsa e sviluppo del tumore con abbreviazione di tempo di latenza, nel senso di determinare una anticipazione della comparsa della malattia.

In base alla prima teoria non sarebbe possibile individuare il soggetto penalmente responsabile, aderendo alla seconda sarebbero responsabili tutti i garanti che si sono succeduti nella posizione

nell'arco temporale in cui il lavoratore è stato esposto ad amianto, in quanto tutte le esposizioni avrebbero un rilievo causale.

Secondo il Giudice (sulla base della giurisprudenza di legittimità formata in materia) il solo serio dubbio in seno alla comunità scientifica attinente al meccanismo causale rispetto all'evento è motivo di assoluzione richiedendo il giudizio di colpevolezza la prova degli elementi costitutivi del reato, tra cui il nesso di causa, al di là di ogni ragionevole dubbio.

I lavoratori Corvino, Caserta e Grasso sono deceduti per mesotelioma, evento "sentinella" dell'esposizione ad amianto (l'associazione è della misura dell'80-90%) e sono stati esposti professionalmente per lungo tempo ad amianto, in mancanza di fattori di rischio alternativi; in tal senso, il Giudice ha ritenuto provata la relazione causale tra inalazioni di polveri di amianto e mesotelioma, secondo il criterio richiesto dalla Cassazione "di probabilità logica ed elevata credibilità razionale" (ed giudizio di causalità individuale). Tali considerazioni non sono sufficienti, tuttavia, a fondare una pronuncia di colpevolezza dei singoli imputati che si sono succeduti nel tempo nelle posizioni di garanzia.

1.10. Quanto ai singoli periodi temporali in cui gli imputati hanno rivestito le rispettive posizioni di garanzia il Giudice ha evidenziato come secondo tutti i consulenti non è possibile stabilire l'epoca di inizio del processo carcinogenetico, né la data in cui il processo è divenuto irreversibile, né calcolare la durata di ogni fase, del periodo di induzione e della latenza vera o pre-clinica che variano a seconda dell'individuo.

I consulenti del PM hanno indicato in 10-15 anni la durata della fase pre-clinica, antecedente la manifestazione della malattia, secondo studi ritenuti di dubbia utilità dal consulente della difesa degli imputati in quanto suscettibili di fornire dati variabili. Non avendo tale dato non è possibile desumerne la durata del periodo di induzione.

La conseguenza è che non è possibile individuare, nella vita lavorativa di ogni PO, l'arco temporale ricadente nel periodo di induzione, l'unico in grado di essere influenzato dall'esposizione all'agente nocivo.

Non è possibile, quindi, individuare l'imputato la cui condotta, in quanto titolare di una posizione di garanzia, abbia avuto efficacia causale in ordine al prodursi della patologia.

Quanto alla tesi scientifica dell'effetto acceleratore i consulenti del PM hanno fatto leva su studi sperimentali effettuati sui topi e su indagini epidemiologiche per sostenere il consenso unanime nella comunità scientifica sulla stretta relazione tra incidenza del mesotelioma e quantità e durata dell'esposizione.



N

In realtà, tale relazione è condivisa dal consulente della Difesa che contesta invece l'affermazione conseguente che al protrarsi dell'esposizione corrisponda necessariamente, nel singolo individuo, una comparsa anticipata della malattia.

Anche gli studi epidemiologici non hanno dimostrato tale correlazione necessaria in ogni singolo evento di malattia, rimanendo ancora dubbio se la continuità dell'esposizione incida sulla durata del periodo di induzione, in sostanza se l'aumento della dose riduca il periodo di latenza, anticipando l'evento morte.

In mancanza di una legge scientifica da cui ricavare tale dimostrazione il Giudice ha assolto gli imputati anche in relazione al decesso dei tre lavoratori per mesotelioma, non potendo stabilire ciascun periodo in cui l'esposizione all'amianto ha avuto un ruolo causale o concorsuale sull'insorgenza della malattia e di conseguenza sul decesso anticipandolo.

1.11. Il Giudice ha ricordato poi di avere esaminato solo l'elemento materiale del reato pervenendo ad una pronuncia assolutoria di tutti gli imputati sotto questo preliminare profilo. Rimane non valutato l'elemento soggettivo che, per la inesigibilità delle condotte doverose che avrebbero impedito l'evento, ha comunque determinato il PM a chiedere l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Non è stato dimostrato, invero, a partire da quale momento i vertici della Marina Militare avrebbero potuto/dovuto conoscere gli effetti nocivi dell'amianto adottando gli interventi necessari, né se gli imputati avessero l'effettivo potere decisionario e di spesa alla luce del principio di personalità penale ex art. 27 Cost. la cui attuazione contrasta con qualsiasi forma di responsabilità oggettiva o di posizione e considerato il complesso iter decisionale relativo all'erogazione dei finanziamenti.

2. L'Appello della Procura Generale

2.1. Per il decesso di Barbera, Battistini, Cefalo, De Cia, Gallo, Passi, Pertosa, Renzoni, Scantamburlo e Sorgente ha rilevato il PG che la tesi del Giudice (che ha recepito le conclusioni del CT della difesa) e ha determinato la pronuncia di assoluzione, sulla necessità di validi e completi esami immunoistochimici per la diagnosi della malattia - che non potrebbe essere diagnosticata in modo attendibile altrimenti - non può essere condivisa. Invero, non costituisce patrimonio conoscitivo condiviso della comunità degli esperti: il CT del PM dott. Barbieri, in particolare, ha sostenuto che si può giungere ad una diagnosi certa anche in assenza di indagini immunoistochimiche.

Ha contestato, poi, l'assunto relativo alla incompletezza della documentazione medica che non giustificerebbe una perizia osservando come la documentazione sanitaria per ciascuna vittima è

presente in atti inclusiva di cartelle cliniche e infermieristiche, preparati biologici e istologici, esami strumentali, che è stata oggetto di esame dei CT di parte, i quali non hanno lanciato l'incompletezza. La perizia è possibile e doverosa.

2.2. Per le lesioni patite da Brustenga, Maffeo, Marconi, Misiscia, Peroncini, Presti e Zante ha contestato l'inattendibilità della diagnosi ritenuta dal Giudice sulla base delle valutazioni espresse dal CT della difesa. La perizia è doverosa.

2.3. Per il decesso di Caserta, Corvino e Grasso il Giudice ha ritenuto la mancanza di una valida legge di copertura sull'esistenza del cd effetto acceleratore e ne ha tratto la conseguenza che non si possa affermare che l'esposizione patita dalle PO durante ciascun periodo temporale in cui gli imputati hanno rivestito una posizione di garanzia abbia spiegato efficacia causale sul decorso della malattia e sul decesso anticipandolo. Il Giudice si è basato su quanto riferito dal CT della difesa degli imputati che ha criticato il metodo in cui la teoria sul cd effetto acceleratore si è formata. Diversamente il PG ha evidenziato che non si tratta solo di una teoria, ma che vi sono dati empirici che dimostrano la correlazione tra protrazione dell'esposizione e intensità della stessa e contrazione del periodo di induzione.

Sul punto appare necessario espletare una perizia.

2.4. Per i decessi di De Martino e D'Andrea per carcinoma polmonare ha osservato che la posizione di D'Andrea è stata esaminata nella consulenza dai CT del PM, non rilevando il fatto che non sia stato chiesto loro sul punto alcun chiarimento.

Vi è unanime consenso nella comunità scientifica sul fatto che l'esposizione alle fibre di amianto possa causare l'insorgenza del tumore polmonare; correttamente il decesso è stato correlato all'esposizione professionale ad amianto alla luce della storia professionale dei lavoratori esposti massicciamente all'amianto.

Anche per De Martino vi è stata una acritica adesione alla tesi del CT della difesa degli imputati, senza un ragionato confronto con le posizioni dei CT del PM.

Appare necessario l'espletamento della perizia anche per tale aspetto.

2.5. In ordine all'elemento psicologico dei reati non viene condiviso l'assunto del Giudice della inesigibilità da parte degli imputati di una condotta che avrebbe dovuto concretizzarsi nel divieto assoluto di accesso a qualunque luogo essendo stati individuati e contestati dei profili di colpa specifica che avrebbero potuto quanto meno ritardare l'insorgere della patologia allungando i tempi di latenza; sul punto è auspicabile una perizia circa la inutilità assoluta di qualsiasi forma di cautela e, in particolare, di quelle oggetto di contestazione.



1

Quanto ai poteri decisionali e di spesa che il Giudice associa ad organi di natura e rilevanza politica ha evidenziato il PG che gli imputati hanno ricoperto qualifiche e gradi di elevatissimo livello, tali da essere in grado di pesare anche in ambito politico, sotto forma di sensibilizzazione sulle problematiche e sui pericoli dell'asbesto di cui erano comunque informati. Ha chiesto la condanna degli imputati.

3. L'Appello delle Parti Civili eredi di Sorgente Francesco Paolo

3.1. L'assoluzione degli imputati per la morte di Sorgente Francesco Paolo si è basata sulla mancanza di certezza della diagnosi di mesotelioma. Nello specifico, è stato dimostrato che la vittima è stata sottoposta a una rilevante esposizione di fibre di amianto avendo lavorato con materiali e in ambienti di lavoro contaminati, in assenza di strumenti di protezione e di prevenzione.

3.2. Gli esami immunostochimici del 29.7.2005 sono stati acquisiti agli atti e dimostrano la causa della morte per mesotelioma maligno alla pleura; una diversa lettura avrebbe richiesto la nomina di un perito. Il mesotelioma è patologia asbesto correlata, dose dipendente con capacità acceleratorie delle successive esposizioni in modo proporzionale alla loro entità.

3.3. Sul nesso di causa va, quindi, riconosciuta la sussistenza dell'apporto causale di tutti i periodi di esposizione con abbreviazione dei tempi di latenza e di conseguenza la penale responsabilità – ai soli effetti civili – di tutti i soggetti dotati di una posizione di garanzia i quali avrebbero potuto adottare delle cautele volte a ridurre l'esposizione alle polveri e alle fibre e sono rimasti inerti.

3.4. La conoscenza da parte degli imputati dei rischi connessi alla esposizione all'amianto si evince dal documento del 30.12.1969 della Direzione Sanità M.M. Taranto sullo studio epidemiologico sugli operai addetti alle lavorazioni.

3.5. Ha ricordato il difensore delle Parti Civili che la giurisprudenza di legittimità non ha affatto escluso l'esistenza di leggi scientifiche in tema di effetto acceleratore dell'esposizione ad amianto, ma ha rimarcato la necessità che l'eventuale incidenza di ciascuna esposizione sia oggetto di rigorosa ricostruzione scientifica.

E' dimostrato da studi epidemiologici che l'aumento del rischio di contrarre la malattia tumorale aumenta con l'esposizione all'asbesto; non vi sono esposizioni irrilevanti, ma sono tutte dannose per l'insorgenza, il rischio e la durata dei tempi di latenza.

3.6. Riguardo alla vittima, poi, è stato escluso qualsiasi decorso alternativo ed è stata riconosciuta la causa di servizio per l'esposizione dal 1966 al 2000, con un ruolo decisivo di tutti gli imputati.



Ha chiesto il difensore il risarcimento dei danni patiti dalla vittima e *iure hereditario* dai congiunti eredi costituiti Parti Civili, moglie e figli del defunto e di quelli patiti da questi *iure proprio*, con previsione di una provvisionale e condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa con distrazione delle spese a favore del difensore dichiarato antistatario.

4. L'Appello delle Parti Civili eredi di Caserta Tommaso

4.1. L'assoluzione degli imputati per il decesso di Caserta Tommaso si è fondata sulla asserita mancata valenza scientifica del ed effetto anticipatorio della protrazione dell'esposizione ad amianto, con conseguente impossibilità di determinare il momento dotato di rilevanza causale. Ha ricordato il difensore che tutti gli imputati erano titolari di una posizione di garanzia nei confronti di Caserta rivestendo posizioni apicali all'interno dell'Amministrazione Militare con gli obblighi di adottare strumenti di prevenzione e protezione individuale per evitare l'esposizione a polveri e fibre di amianto.

E' pacifico che la vittima è stata esposta ad amianto dal 1966 al 2004 durante l'attività professionale presso la MM, ove veniva impiegato l'amianto in misura massiccia ed è deceduta nel 2009.

4.2. La conoscenza da parte degli imputati dei rischi connessi alla esposizione all'amianto si evince dal documento del 30.12.1969 della Direzione Sanità M.M. Taranto sullo studio epidemiologico sugli operai addetti alle lavorazioni.

4.3. Ha ricordato il difensore delle Parti Civili che la giurisprudenza di legittimità non ha affatto escluso l'esistenza di leggi scientifiche in tema di effetto acceleratore dell'esposizione ad amianto, ma ha rimarcato la necessità che l'eventuale incidenza di ciascuna esposizione sia oggetto di rigorosa ricostruzione scientifica.

E' dimostrato da studi epidemiologici che l'aumento del rischio di contrarre la malattia tumorale aumenta con l'esposizione all'asbesto; non vi sono esposizioni irrilevanti ma sono tutte dannose per l'insorgenza, il rischio e la durata dei tempi di latenza.

Ha chiesto il difensore il risarcimento dei danni patiti dalla vittima e *iure hereditario* dai congiunti eredi costituiti Parti Civili, moglie e figli del defunto e di quelli patiti da questi *iure proprio*, con previsione di una provvisionale e condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa con distrazione delle spese a favore del difensore dichiarato antistatario.

5. L'Appello delle Parti Civili eredi di Gallo Giovanni



N

5.1. L'assoluzione degli imputati in ordine al decesso di Gallo Giovanni si fonda sul giudizio di inattendibilità e inaffidabilità della diagnosi di mesotelioma in assenza di esami immunocistochimici che sarebbero secondo il Giudice indispensabili ad effettuare una diagnosi certa. In realtà, la diagnosi è certa: vi sono certificati medici e di dipendenza del mesotelioma da causa di servizio, nonché di riconoscimento di vittima del dovere. Sono stati ignorati referti istologici, citologici e schede Istat; non è stato valutato il certificato necroscopico dell'Azienda ULS di Taranto del 12.8.2010 da cui risulta: "Neoplasia avanzata: mesotelioma pleurico, stato cachettico, arresto cardiorespiratorio..." dove esplicitamente si parla di mesotelioma.

5.2. La conoscenza da parte degli imputati dei rischi connessi alla esposizione all'amianto si evince dal documento del 30.12.1969 della Direzione Sanità M.M. Taranto sullo studio epidemiologico sugli operai addetti alle lavorazioni.

5.3. E' pacifico che la vittima è stata esposta ad amianto dal 1957 al 1994 durante l'attività professionale con mansioni di elettricista con incarichi sia in mare che a terra presso la MM ove veniva impiegato l'amianto in misura massiccia.

5.4. Ha ricordato il difensore delle Parti Civili che la giurisprudenza di legittimità non ha affatto escluso l'esistenza di leggi scientifiche in tema di effetto acceleratore dell'esposizione ad amianto, ma ha rimarcato la necessità che l'eventuale incidenza di ciascuna esposizione sia oggetto di rigorosa ricostruzione scientifica.

E' dimostrato da studi epidemiologici che l'aumento del rischio di contrarre la malattia tumorale aumenta con l'esposizione all'asbesto; non vi sono esposizioni irrilevanti ma sono tutte dannose per l'insorgenza, il rischio e la durata dei tempi di latenza.

Ha chiesto il difensore il risarcimento dei danni patiti dalla vittima e *iure hereditario* dai congiunti eredi costituiti Parti Civili, moglie e figlie del defunto e di quelli patiti da questi *iure proprio*, con previsione di una provvisionale e condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa con distrazione delle spese a favore del difensore dichiarato antistatario.

6. Appello delle Parti Civili Medicina Democratica, Associazione Italiana Esposti ad Amianto, Associazione Famiglie Esposti ad Amianto

6.1. Il Difensore delle Parti Civili ha evidenziato che la valutazione del CT della Difesa prof. Pira costituisce una posizione isolata nel panorama scientifico nazionale e internazionale e nondimeno il Giudice le ha utilizzate per pervenire alla pronuncia assolutoria, senza verificare se le sue tesi fossero condivise dalla Comunità scientifica e senza accertare il grado di indipendenza dell'Esperto.



Il Giudice ha poi negato le posizioni di garanzia per presunta assenza del potere di spesa anche per Chianura, Cucciniello e Di Donna, che sono state invece riconosciute nel processo ad Marino 1, con pronuncia ormai definitiva su questo aspetto.

6.2. In ordine alle diagnosi mediche il Giudice ha ritenuto che per molte PO mancassero gli standards richiesti dalla Comunità scientifica internazionale, seguendo la tesi del prof. Pira che non ha alcuna specializzazione in anatomopatologia e nondimeno ha posto in discussione le diagnosi effettuate dai medici specialisti che hanno valutato le persone affette da patologie asbesto-correlate.

Il dott. Moretto, pneumologo, ha certificato l'esposizione ad amianto attenendosi alla diagnosi di esperti radiologi. Una perizia sarebbe in grado di fare chiarezza.

Pertanto, è condiviso dalla comunità scientifica che l'utilizzo della immunocistochimica non è indispensabile alla diagnosi del mesotelioma, che può essere ricavata dalla sintomatologia, dalle risultanze della TAC, dalla citologia e dall'istologia, dalla storia clinica del paziente.

Quanto alla posizione di De Martino Giovanni, deceduto a seguito di tumore al polmone, non può essere esclusa la rilevanza causale dell'esposizione ad amianto sul mero presupposto che non si tratta di mesotelioma; invece, è dimostrata una massiccia esposizione durante l'attività lavorativa dal 1957 al 1993 come meccanico navale, attività che ha raddoppiato il rischio di contrarre la malattia tumorale.

6.3. Non vi è alcuna circostanza accertata in modo incontrovertibile della esposizione ad amianto delle PO (in particolare di Grasso) prima dell'inizio dell'attività lavorativa presso MM e della eventuale incidenza causale esclusiva nella determinazione della patologia tumorale. Per quanto riguarda Grasso non sono state nemmeno chiarite le mansioni che avrebbe svolto prima dell'attività presso MM non potendosi in alcun modo ritenere che vi siano state delle precedenti esposizioni.

6.4. Le tesi del prof. Pira sono isolate rispetto alla comunità scientifica; quanto alla legge di copertura rispetto all'effetto acceleratore e alla riduzione dei tempi di latenza come conseguenza della prolungata esposizione ad amianto, pur non potendosi individuare scientificamente il momento di innesco irreversibile del processo tumorale, di passaggio dalla fase di induzione a quella di latenza clinica, è pacifico che il rischio di mesotelioma è proporzionale alla dose cumulativa, data dall'intensità e dalla durata dell'esposizione.

Gli studi hanno dimostrato che l'accumulo di fibre nei polmoni continua a crescere con l'esposizione mentre, cessando la stessa, lentamente negli anni l'organo tende a liberarsi delle sostanze tossiche.

La letteratura scientifica sulla circostanza che nella fase di induzione ogni esposizione ha un effetto causale concorrente è in linea con una probabilità logica basata sull'evidenza disponibile.

6.5. La giurisprudenza prevalente di legittimità si è orientata nel senso di ritenere sussistente la legge di copertura dell'effetto acceleratore delle esposizioni successive.

6.6. Il contenuto dei Quaderni 15 del Ministero della Salute (che confermano il fenomeno della abbreviazione dei tempi di latenza legato all'incremento della dose) è stato messo in discussione dal Giudice sulla base delle dichiarazioni del prof. Pira che ha espresso disappunto per la riformulazione del testo finale non condividendo il concetto di dose cumulativa. Si tratta di una valutazione personale che non incide sull'autorevolezza del testo mai smentito e dimostra l'isolamento del consulente nell'ambito della comunità scientifica.

6.7. In ordine alle posizioni di garanzia e alla valutazione – effettuata dal Giudice incidentalmente – sulla inesigibilità delle condotte doverose ha ricordato il difensore delle Parti Civili che nel processo Marina I tutte le posizioni di garanzia degli imputati hanno trovato conferma da parte della Corte di Cassazione.

E' pacifico e documentato che gli imputati erano a conoscenza fin dal 1969 della situazione di pericolo dei lavoratori, in quanto esposti alla inalazione di polveri di amianto, come da documento in atti. Inoltre, è pacifico che l'utilizzo delle misure protettive avrebbero contenuti i rischi anche senza la necessità di arrivare a inibire l'accesso ai luoghi di lavoro.

Infine, se gli imputati, ai vertici dell'Amministrazione Militare, fossero stati realmente limitati dalla mancanza di un effettivo potere decisionale e di spesa, avrebbero potuto rassegnare le dimissioni, cosa che invece non fecero.

Gli eventi erano prevedibili ed evitabili.

I difensori hanno chiesto la dichiarazione di penale responsabilità degli imputati, la condanna degli stessi al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di lite.

7. Appello delle Parti Civili Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna Onlus

7.1. Il prof. Pira è specialista in oncologia ma non è esperto in epidemiologia, anatomopatologia e radiologia, è voce isolata nella comunità scientifica nazionale e internazionale, nonché sostenitore della tesi della irrilevanza causale di tutte le esposizioni ad amianto nelle fasi della vita lavorativa delle vittime, fortemente criticata. Il Giudice non ne ha valutato il grado di indipendenza, né ha vagliato la validità delle argomentazioni sottese alle opinioni antagoniste.

La teoria della dose dipendenza (dose cumulativa) è l'unica teoria scientifica accreditata dalla comunità internazionale (IARC, II e III Consensus italiana, Consensus di Helsinki del 1997, Ministero della Salute); gli studiosi concordano nel ritenere che le dosi inalate dopo l'ingresso del processo neoplastico irreversibile, nel periodo antecedente di 10/15 anni (durata minima della latenza



convenzionale) rispetto alla diagnosi della malattia non abbiano rilevanza causale, a differenza di tutte le altre dosi inalate precedentemente, con conseguente responsabilità di tutti i soggetti con posizione di garanzia che si sono succeduti nel periodo a ritroso dalla data iniziale del decennio antecedente la diagnosi. Esclusa da tutti gli studiosi la possibilità di individuare la dose killer, è accertato che la cessazione dell'esposizione determina una progressiva riduzione della concentrazione polmonare (clearance).

Le diverse posizioni del prof. Pira sono isolate.

7.2. Il prof. Pira ha sostenuto che non vi è certezza della diagnosi di mesotelioma in mancanza di marcatori immunostochimici; di contro, il dott. Barbieri (CT delle Parti Civili) ritiene che una corretta diagnosi richieda l'approccio multidisciplinare, come risulta dalla letteratura scientifica più accreditata, che considera l'IHC raccomandata, ma non imprescindibile. Peraltro, il Giudice ha ritenuto priva di certezza la diagnosi nei casi di mancanza di IHC e quelli in cui l'IHC presentava marcatori non totalmente positivi o negativi, seguendo la valutazione del prof. Pira, che ha confutato diagnosi istopatologiche da parte di specialisti del settore.

Anche la tesi del CT della difesa degli imputati, della estrema difficoltà della diagnosi del mesotelioma, è priva di fondamento scientifico.

La Corte di Cassazione nella vicenda dei Cantieri Navali di Palermo ha confermato l'adeguatezza dei criteri diagnostici dell'esame radiologico (TAC) e dell'anamnesi lavorativa, senza ritenere necessari gli esami immunostochimici, come è stato confermato anche recentemente nella vicenda dei Cantieri di Monfalcone.

Le diagnosi di mesotelioma, nello specifico, sono corrette e vanno ritenute tutte certe.

7.3. Non è possibile individuare il momento di insorgenza della malattia; nondimeno è possibile ritenere gli imputati penalmente responsabili se è prevedibile che la condotta doverosa avrebbe potuto incidere anche solo sul periodo di latenza. Aderendo al modello multistadio di cancerogenesi si può ritenere che – a prescindere dall'esatto momento in cui la patologia è insorta – tutte le esposizioni successive e le dosi aggiuntive vengono ritenute concause perché aggravano il decorso e anticipano l'evento mortale abbreviando il periodo di latenza.

Va esclusa – perché priva di fondamento scientifico – invece la teoria della dose killer che renderebbe tutte le esposizioni successive influenti.

Esiste, invece, ampio consenso nella letteratura scientifica sul fatto che tutte le esposizioni siano rilevanti fino alla conclusione del periodo di induzione, anche se va riconosciuto che le esposizioni più remote hanno un ruolo maggiore.



M

Esiste una legge scientifica di copertura in ordine al cd effetto acceleratore; in ogni caso, anche prescindendole va riconosciuto il nesso di causa tra una dimostrata esposizione ad amianto e il mesotelioma.

7.4. E' pacifico che vi è una corrispondenza tra frequenza della malattia e accelerazione del tempo dell'evento. Peraltro, la prolungata esposizione all'amianto accresce il rischio di contrarre la malattia del mesotelioma.

7.5. Sono state contestate agli imputati delle specifiche violazioni di norme cautelari, di formazione, informazione, fornitura di dispositivi di protezione, adozione di misure volte a ridurre il rischio, visite mediche periodiche; non si può ritenere come ha fatto il Giudice che, ancorché osservate, sarebbero state del tutto irrilevanti alla luce di un ambiente di lavoro comunque contaminato.

La patologia era prevedibile e prevenibile se la Marina Militare avesse adempiuto i suoi obblighi istruendo i lavoratori e riducendo le polveri, tutelandoli con mezzi idonei, tali da escludere o quanto meno ridurre il rischio di insorgenza della malattia.

7.6. Il Giudice ha osservato che gli imputati erano privi di poteri effettivi decisori e di spesa da riconoscere ad organi di rilievo politico.

Invero, gli imputati rispondono della violazione di norme antinfortunistiche che non richiedono straordinari poteri di spesa; la posizione di garanzia richiede l'esistenza di poteri impeditivi che possono concretizzarsi anche in obblighi diversi, come sollecitazioni, e di minore efficacia rispetto a quelli direttamente impeditivi dell'evento, essendo sufficiente che il garante abbia il potere di indirizzare il decorso degli eventi, come più volte ha chiarito la Corte di Cassazione.

Vi erano poi misure non onerose che avrebbero comunque ridotto il rischio come l'informazione dei lavoratori dei rischi dell'esposizione e l'adozione di procedure preventive volte a contenere la dispersione delle polveri con l'utilizzo di aspiratori, raccolta differenziata dei rifiuti, l'adozione di accorgimenti nella manipolazione dei materiali, igiene e pulizia della persona e dei vestiti, dei locali destinati al consumo di cibo, separazione dei locali interessati dalle lavorazioni pericolose, utilizzo di maschere protettive, solo per citarne alcuni, oltre alla dovuta sorveglianza sanitaria del personale.

Chiedeva il riconoscimento della penale responsabilità degli imputati, il risarcimento del danno e la rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi della decisione

Questioni preliminari



La Corte ha esaminato, innanzitutto, le eccezioni sollevate dalla difesa degli imputati in ordine all'inammissibilità degli appelli presentati dalla Procura Generale, dalle Parti Civili ed in particolare di quelli inoltrati dall'avv. Enrico Bonanni, quale difensore di alcune P.C. (gli eredi di Caserta Tommaso, Gallo Giovanni e di SORGENTE Francesco), per asserita specificità dei motivi ai sensi dell'art. 581 c.p.p. novellato nel 2017 (v. memoria difensiva presentata il 27/4/2022, pp. 34 e ss).

Le censure sul punto non risultano fondate.

Va premesso innanzitutto che la specificità dei motivi dell'appello, al di là della forma in cui sono espressi (v. sul punto, Cass. Sez. 3, sentenza 15/11/2019, n. 15205), devono nella sostanza "contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione argomentazioni che attengano agli specifici passaggi" di quella motivazione e l'intero atto deve essere comunque valutato "alla luce del favor impugnationis" (v. Cass, Sez. 4, sentenza 15/9/2021, n. 36533, in motivazione): nella specie, la decisione del giudice di primo grado di non procedere all'espletamento di una perizia d'ufficio (per le ragioni indicate in parte motiva a p. 87), scelta determinante ai fini delle valutazioni conclusive del giudicante, è stata oggetto di censura in tutti i motivi d'appello inoltrati dalla parte pubblica e da quelle private.

Per quanto riguarda, in particolare, l'impugnazione promossa congiuntamente dal Procuratore e dall'Avvocato Generale di questa Corte (vedila riassunta supra, pp. 8-9), si osserva che nell'atto di appello sono stati individuati sia i capi che i punti della sentenza impugnata, riguardanti le assoluzioni e le diverse formule utilizzate dal primo giudice con riferimento alle singole parti lese (da 1 a 5, v. motivi, p. 2); che in tale atto sono indicate le ragioni idonee atte a confutare ed a sovvertire la decisione del Tribunale di Padova, con una particolare censura per il mancato espletamento di una perizia sulle questioni tecniche, visto che il Giudice ha adottato come unico parametro di riferimento le valutazioni del prof. Pira, consulente di parte della difesa, anziché affidare la valutazione di quelle questioni ad un tecnico terzo ed imparziale.

L'appello ha poi sottolineato il travisamento della prova dichiarativa riferita alle dichiarazioni degli esperti introdotti nel processo di primo grado, elemento determinante che ha viziato la sentenza in ordine a tutte le singole decisioni prese; ha criticato la motivazione adottata dal giudice, là dove ha fornito informazioni parziali e fuorvianti sul pensiero di autori citati; e la specificità dei motivi è giunta al punto di censurare anche l'asserito difetto dell'elemento soggettivo, con una valutazione

N

estranea al percorso motivazionale della sentenza (assolutoria per insussistenza del fatto), che il Tribunale ha voluto comunque inserire in calce alla sua decisione (v. pp. 120 e ss.).

Va poi considerato che il P.G., nel redigere l'atto di impugnazione, ha premesso di aver agito ai sensi degli artt. 570 e 572 c.p.p. e che vi è piena condivisione con le censure che le P.C. hanno rivolto alla sentenza di primo grado con un'articolata motivazione (v. in particolare l' allegato appello), nonché, sul punto, per l'ulteriore specificità dei motivi, vedi, tra le tante, Cass. Sez. 4 sentenza 20/2/2019, n. 26886.

L'impugnazione non è perciò caratterizzata da alcuna aspecificità, ma riguarda la decisione assolutoria del Giudice nella sua interezza e la errata metodologia dallo stesso utilizzata per la valutazione delle prove.

Del pari infondata è risultata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa degli imputati (v. memoria cit., p. 43-45) in relazione agli atti di appello presentati dalle P.C., neppure distinte tra loro, per aver censurato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto maggiormente persuasiva la tesi contraria all'effetto acceleratore sostenuta dal prof. Pira (v. memoria, p.36); i difensori degli imputati hanno ritenuto infondata tale censura, ma questo riguarda il merito dell'appello e non la sua asserita inammissibilità (v. tra le tante, Cass. Sez. 5, sentenza 25/2/2020 n.11492).

Neppure sono inammissibili gli appelli proposti dall'avv. Bonanni nell'interesse delle P.C. costituite eredi di Caserta Tommaso, di Sorgente Francesco e di Gallo Giovanni (vedi supra, pp. 10-11) in ordine alla mancanza, ritenuta in sentenza, dell'elemento psicologico dei reati ascritti agli imputati. In realtà le impugnazioni censurano in toto, con una articolata motivazione di oltre 60 pagine, la sentenza di assoluzione emanata dal primo giudice e sono state supportate con adeguate argomentazioni: la sentenza di primo grado è stata esaminata nella sua interezza, criticata sotto molteplici aspetti e le impugnazioni sostengono la responsabilità degli imputati per le condotte descritte nell'imputazione anche sotto il profilo dell'elemento psicologico.

Quanto poi alla richiesta di riaprire l'istruttoria dibattimentale formulata dalla Procura Generale e delle Parti civili appellanti l'opposizione avanzata dalle difese degli imputati e del responsabile civile (v. verbale udienza 6/2/2020) non appare fondata.

Il primo giudice, infatti, dopo aver accolto la tesi del prof Pira circa il ruolo centrale assunto dalla immunostocimica nella diagnostica istopatologica, ha sostenuto che, "essendo la diagnosi di mesotelioma un'immunodiagnosi, ne consegue la imprescindibilità di tale esame per avere la certezza diagnostica" (v. sentenza, pp. 83 e 85); tuttavia, malgrado la perentorietà di tale affermazione, non ha



ad essa dato alcun seguito, non disponendo perizia sul punto, rimandando la valutazione dei singoli casi a quanto già dedotto dal prof Pira nella sua Relazione (ivi, p. 85).

Orbene è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che in tema di omicidio colposo in danno di lavoratori esposti ad amianto, "la presenza di questioni di ardua soluzione impone il vaglio dibattimentale, potendosi in tale sede disporre una perizia che consenta di fornire una adeguata risposta a tali complesse problematiche che richiedono l'acquisizione di dati o valutazioni di natura tecnica" (v. Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 1886 del 03/10/2017).

Spetterà poi al Collegio valutare l'attendibilità dei risultati della perizia, esaminando: " Gli studi che la sorreggono. Le basi fattuali sui quali essi sono condotti, la rigorosità, l'oggettività della ricerca. Il grado di sostegno che i fatti accordano alla tesi. La discussione critica che ha accompagnato l'elaborazione dello studio, focalizzata sia sui fatti che mettono in discussione l'ipotesi sia sulle diverse opinioni che nel corso della discussione si sono formate. L'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica. Ancora, rileva il grado di consenso che la tesi raccoglie nella comunità scientifica. Infine, dal punto di vista del giudice, che risolve casi ed esamina conflitti aspri, è di preminente rilievo l'identità, l'autorità indiscussa, l'indipendenza del soggetto che Gestisce la ricerca, le finalità per le quali si muove (v. Cass. Sez. 4, sentenza 14/11/2017)".

La Corte, di conseguenza, ha ritenuto che, in presenza di una fattispecie penale di tale rilievo e complessità ed in considerazione delle diverse valutazioni scientifiche prospettate in materia fosse assolutamente necessario approfondire l'esatta natura delle malattie, la loro eventuale correlazione con l'esposizione all'amianto, le problematiche ad essa connesse ed ha disposto a tal fine una perizia tecnica.

Così, con provvedimento 9/4/2020, il Collegio nominava quali periti d'ufficio, in forma collegiale, il dott. Dario Consonni e il dott. Bruno Murci, il primo epidemiologo e medico del lavoro ed il secondo anatomopatologo, per sottoporre ad essi una serie di quesiti diretti ad accertare quanto sopra indicato. All'udienza del 9/7/2020, prima che i periti accettassero l'incarico, la difesa del Responsabile civile produceva un abstract di un saggio pubblicato sulla Rivista "Epidemiologia & Prevenzione", in tema di asbesto, che risultava opera di una pluralità di studiosi della materia, tra cui il dott. Consonni; poiché tra gli altri 8 autori, competenti in varie discipline, risultavano anche l'ing. Alessia Angelini e il dott. Gino Barbieri che il P.G. e le P.C. avrebbero poi nominati consulenti di parte (il secondo lo era stato anche in primo grado), la difesa del Responsabile civile, cui si associava quella degli imputati, chiedeva alla Corte di invitare il dott. Consonni di astenersi ai sensi dell'art. 223 c.p.p..

Il Collegio, sentite le parti, riteneva di non proporre alcun invito all'astensione al suindicato professore, non ravvisandosi ragioni di parzialità nella sottoscrizione di una pubblicazione di carattere scientifico, cui avevano collaborato autori diversi impegnati nella Sanità pubblica (medici del lavoro: i dottori Roberto Calisti, Claudio Calabresi, Francesco Carnevale e igienisti del lavoro: i dottori Stefano Silvestri, Fulvio Cavariani, la dottoressa Orietta Sala), di cui venivano indicati anche gli scritti precedenti (v. verbale udienza 9/7/2020); non sussistevano infatti i presupposti di cui all'art. 36 c.p.p., né risultava che il perito avesse avuto precedenti rapporti con le parti processuali; l'aver partecipato a convegni, redatto articoli e monografie sul tema dell'asbesto era solo un indice della professionalità in materia acquisita nel tempo; l'aver, poi, collaborato occasionalmente con questo o quello studioso non intaccava l'indipendenza di giudizio del prof. Consolini, ormai consolidatasi dopo anni di studio, né rendeva "sconveniente" la sua partecipazione quale perito in un processo penale nel quale gli si chiedeva di mettere il suo sapere al servizio della giustizia.

La difesa degli imputati sollevava allora eccezione di nullità ex art. 182 c.2 c.p.p. per l'asserito vulnus inferto alle garanzie degli imputati, ma la Corte, tenuto conto del tenore dell'ordinanza appena letta, rigettava l'eccezione perché priva di fondamento.

La perizia disposta

Si procedeva dunque a sottoporre i quesiti ai periti testè nominati, dopo che le parti avevano indicato i nomi dei loro consulenti.

Veniva preliminarmente fissato l'ambito dell'indagine: poiché la sentenza di primo grado aveva stabilito che, per le parti lese Caserta, Corvino e Grasso, la causa della morte era dipesa da un mesotelioma contratto negli anni, mentre nei casi delle altre parti lese le diagnosi esaminate, che pure avevano indicato il mesotelioma come causa dei decessi, erano state considerate inattendibili (v. sentenza, p.85), ai periti veniva chiesto, innanzitutto, di prendere in esame le posizioni di Barbera Sebastiano, Battistini Mauro, Cefalo Vincenzo, De Cia Secondo Valfredo, Gallo Giovanni, Passi Raffaele, Pertosa Giuseppe, Renzoni Enzo, Scantamburlo Oscar Sergio e Sorgente Francesco e di indicare quale fosse stata, con certezza, la malattia che ne aveva causato la morte; e ciò dopo aver "esaminata la documentazione acquisita in atti, ivi compresa quella prodotta dal P.G e posta a disposizione delle parti, nonché quella ulteriormente acquisibile e ritenuta necessaria".

I periti procedevano agli esami richiesti e poi, in calce al loro elaborato, indicavano quale era stata la metodologia da essi usata. E così la riassumevano.

* Verifica della documentazione in atti; valutazione dei dati clinico-radiologici e dei referti istologici alla luce delle conoscenze scientifiche al momento della diagnosi originale e in base alle linee guida diagnostiche più recenti (IMIG 2017 per la diagnosi istologica). Selezione del caso in linea con i criteri diagnostici attuali e rivalutazione del caso con marcatori immunohistochimici incompleti o non citati; 2. Verifica, della documentazione e dei campioni disponibili sottoposti a rivalutazione (preparati cito/istologici colorati con ematossilina-eosina, preparati immunohistochimici, inclusi in paraffina); 3. Verifica della corrispondenza e correttezza dei preparati da valutare; 4. Valutazione morfologica al microscopio ottico dei preparati istologici disponibili (colorati con ematossilina-eosina) e, se presenti, delle colorazioni immunohistochimiche già allestite; i risultati delle reazioni immunohistochimiche e la diagnosi presente nel referto di origine sono riportati sinteticamente nella scheda del caso valutato; 5. Scelta di eventuali marcatori immunohistochimici aggiuntivi, significativi, utili per definire con precisione la natura della neoplasia come richiesto nel quesito. La significatività dei marcatori prescelti è stata definita sulla base dell'esperienza specifica del perito (dott. Murer) e del laboratorio utilizzato (Anatomia Patologica Ospedale di Mestre) e sulla base delle evidenze presenti nella letteratura scientifica pertinente la diagnosi differenziale del mesotelioma maligno pleurico, nelle sue varianti mesotelioma epitelioide, mesotelioma sarcomatoide, mesotelioma bifasico, e delle possibili alternative prevalentemente costituite (per le forme di mesotelioma epitelioide e misto) da carcinomi primitivi del polmone con estensione o infiltrazione pleurica, localizzazioni secondarie di carcinomi di altre sedi (carcinoma del colon, carcinoma della mammella, carcinoma renale etc.), ovvero (per le varianti sarcomatoide e desmoplastica) da neoplasie maligne mesenchimali. Nei casi istologici di cui si disponeva di incluso in paraffina e in cui si è reso necessario portare a completamento il panel immunohistochimico utile a definire la diagnosi di mesotelioma, i test sono stati eseguiti presso il laboratorio di immunohistochimica della U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica dell'Ospedale di Mestre. I reagenti e i metodi sono quelli usualmente utilizzati nella routine istopatologica della patologia pleuro-polmonare, identificati sulla base delle indicazioni riportate in letteratura e ampiamente validati nell'esperienza personale e del laboratorio. Presso il Laboratorio di Anatomia Patologica di Mestre i tests immunohistochimici sono stati eseguiti con immunocoloratore Benchmark-Ventana (Roche) utilizzando sistema di rivelazione Ultra View Universal DAB detection (Ventana)".

La perizia ha consentito di accertare col massimo grado di certezza (livello 1) che i lavoratori Barbera Sebastiano, Battistini Mauro, De Ciu Secondo Valfredo, Passi Raddaale, Pertosa Giuseppe, Renzoni

Enzo e Sorgente Francesco sono deceduti a causa del mesotelioma; che per Gallo Giovanni e Scantamburlo Oscar Sergio la diagnosi ha considerato il mesotelioma solo come possibile causa del decesso (livello 3), mentre è stato escluso che una tale malattia abbia determinato la morte di Cefalo Vincenzo (per i singoli casi e le relative tipologie v. perizia, pp. 25-78 e tabella di sintesi, p. 79, nonché infra).

Gli esami sono stati condotti secondo le linee guida diagnostiche più recenti e la metodologia adottata è stata condivisa da tutte le parti interessate, il prof. Enrico Pira per la difesa degli imputati, la prof.ssa Fiorella Calabrese per conto della P.C. avv. Bonanni.

Si è riportata per intero la descrizione della metodologia usata, condotta secondo le linee guida diagnostiche più recenti, per sottolineare l'accuratezza con cui la perizia è stata svolta e la condivisione che questo metodo di indagine ha avuto presso tutti i consulenti di parte intervenuti (il prof Pira per la difesa degli imputati, la prof.ssa Fiorella Calabrese per conto della P.C.: v. verbale delle operazioni 12/2/2021).

Dunque: la perizia, alla cui effettuazione la difesa degli imputati aveva in questa sede fatto opposizione (v. verbale di udienza 6/2/2020), non solo era necessaria, perché volta a colmare la lacuna istruttoria che ha caratterizzato il dibattimento di primo grado, ma si è dimostrata altresì determinante: perché ha permesso di evidenziare le errate conclusioni cui era pervenuto il primo giudice sul punto, avendo il predetto ritenuto che soltanto tre parti lese, Caserta, Corvino e Grasso, erano decedute a causa del mesotelioma; e perché lo stesso consulente della difesa, prof Pira, che in quella sede aveva sostenuto la sussistenza di quei soli tre casi, ha poi condiviso in questa tutte le conclusioni dei periti sul punto; e queste, come visto, hanno accertato che anche Barbera, Battistini, De Cia, Passi, Pertosa, Renzoni e Sorgente erano deceduti per aver contratto quella malattia (v. le singole schede della perizia cit., nonché la memoria difensiva 27/4/2022, p. 64).

Va subito evidenziato, comunque, che anche per i casi di Caserta, Corvino e Grasso per i quali era stato accertato il mesotelioma, il primo giudice, seguendo la consulenza Pira, aveva escluso la responsabilità dei rispettivi imputati "per non aver commesso il fatto", i primi due per essere stati, prima del 1983, esposti all'amianto per lunghi anni presso la Marina Militare e per esserlo stato, il terzo, per 11 anni, presso altro datore di lavoro (v. sentenza, p. 103): in tali impieghi precedenti, aveva concluso il giudice, "potrebbe essersi verificata l'induzione della malattia" e, non essendo valida la teoria del c.d. effetto acceleratore", nessun rilievo venivano ad assumere le esposizioni post 1983, data dalla quale hanno cominciato ad operare gli odierni imputati.

Il mesotelioma pleurico: natura della malattia

Ai periti veniva quindi chiesto di descrivere, innanzitutto, "la natura, il decorso ed il periodo di latenza" del mesotelioma e se questo fosse, o meno, "una malattia dose correlata con effetto acceleratore nel caso del protrarsi dell'esposizione".

La risposta è stata articolata ed approfondita; gli scritti e gli studi chiamati a supporto delle tesi esposte sono stati puntualmente e correttamente richiamati nell'elaborato peritale.

"Molti studi recenti hanno chiaramente evidenziato il ruolo dell'infiammazione nel causare la trasformazione neoplastica delle cellule che appare rilevante anche per la cellula mesoteliale. E' stato evidenziato come l'interazione tra fibre di amianto e macrofagi attivi la formazione di interleukina 1 Beta che a propria volta recluta e attiva ulteriori molecole proinfiammatorie e altre citochine quali TNF- α , IL-6, IL-8 stabilendo uno stato di infiammazione persistente. (Murphy et al, 2012). Altri studi hanno inoltre documentato l'attivazione degli inneschi, complessi macromolecolari prodotti anche dalle cellule mesoteliali in risposta a diversi stimoli fisiologici o patologici, dando il via a processi infiammatori con aumento di produzione di IL-1beta, IL 18 e altre citochine pro infiammatorie (Dostert et al, 2008; Hillegass et al, 2013). L'attivazione della cascata infiammatoria dell'innesco indotta da asbesto sembra giocare un ruolo importante nello sviluppo del mesotelioma quando è associato a esposizioni cumulative di asbesto (Kadariya et al 2016; Sayan, 2016: ivi, p. 85)".

"Questo ambiente di infiammazione cronica persistente favorisce la crescita delle cellule mesoteliali che hanno accumulato mutazioni spontanee o causate dalla azione di sostanze genotossiche rilasciate dalle cellule infiammatorie presenti attorno ai depositi di fibre di asbesto. In altre parole, questa situazione fa sì che la cellula mesoteliale, che ha accumulato danni genetici a seguito dell'esposizione ad amianto, si divida piuttosto che morire e, se si accumulano in essa modificazioni genetiche chiave, alla fine si trasforma in cellula di mesotelioma. (Carbone et al. 2019; Qi et al, 2013; Thompson et al, 2018)".

Vi è inoltre evidenza che l'instaurazione e la permanenza di un microambiente infiammatorio, con la conseguente persistenza di alti livelli di molecole pro-infiammatorie (citochine ecc.) nel microambiente tumorale correlato alla persistenza delle fibre e/o alla continua esposizione ad asbesto, promuove formazione di cloni neoplastici e quindi progressione della malattia, indicando come

l'asbesto sia coinvolto nella iniziazione del tumore e nella sua progressione. (Allen M et al, 2011; Kimura Y et al, 2016; Dragani T et al, 2018", ivi, p. 86).

Indicate dunque le modalità con cui la fibra di amianto, depositatasi nei bronchioli terminali e negli alveoli dell'organismo, produce, attraverso alterazioni molecolari, la cellula di mesotelioma e stabilite che tale malattia è asbesto correlata - conclusione cui era giunto anche il giudice di primo grado - i periti ne hanno poi descritto lo sviluppo, distinguendone le varie fasi.

"Successivamente all'inizio dell'esposizione ad amianto (E), vi è un momento in cui inizia l'induzione del processo neoplastico (II, inizio induzione, o iniziazione), che prosegue per un certo periodo (detto "periodo di induzione"), fino a che a un certo punto (FI/IM, fine induzione/insorgenza malattia), la malattia viene definitivamente innescata (nel senso che il cancro inizia la sua crescita irreversibile) e inizia quindi la fase di latenza ("latenza vera" o "fase preclinica", in cui il processo neoplastico è presente ma non visibile, per l'appunto "latente", troppo piccolo per essere rivelato con gli attuali strumenti diagnostici) (Checkoway et al, 2008; Rothman, 2012; Rothman et al, 2008). Questa ultima fase termina con la comparsa dei sintomi (S). Si entra quindi nella "fase clinica" (malattia manifesta), quindi ad un certo punto alla diagnosi (D) e infine alla morte (ivi, p. 133)".

Con una precisazione: "l'inizio dell'induzione (II) non coincide con l'induzione irreversibile della malattia, ma è solo all'inizio di una serie di eventi, potenzialmente reversibili, al cui termine può avvenire l'innescò irreversibile del processo patologico. Il periodo di induzione (II -FI/IM) è una fase molto complessa, nota solo in parte, in cui si verificano molti eventi a livello molecolare, cellulare e tissutale (che includono danni al DNA, attivazione di oncogeni, inattivazione di geni soppressori, reazioni infiammatorie, riparazione del DNA, alterazioni epigenetiche, apoptosi, proliferazione cellulare, angiogenesi, ecc.); tale processo non si esaurisce in un momento, piuttosto inizia nel momento II e potrebbe durare tempi molto lunghi. Gli eventi in questo periodo sono potenzialmente reversibili. Solo alla fine di esso (FI/IM) si può avere l'insorgenza irreversibile del processo neoplastico" (ivi, p. 135).

E' un processo multistadio che non è solo del mesotelioma, ma che è ricontrato in tutti gli studi sui tumori. Uno dei più famosi manuali di Medicina interna pubblicato negli USA e giunto alla ventesima edizione (Principles of Internal Medicine, di Antony Fauci ed altri) esamina l'oncologia con una introduzione (Bunz F. Vogelstein B., 2018) dal titolo emblematico: "L'origine clonale e la natura multistadio del cancro" e definisce il processo tumorale "come una microevoluzione darwiniana in

h

cui, ad ogni successivo passo, le cellule mutate ottengono un vantaggio di crescita che risulta in una maggiore rappresentazione in rapporto ai loro vicini" (v. consulenza Angelini - Ricci, p. 62).

I periti hanno dunque descritto le varie tappe attraverso cui le fibre di amianto interagendo con i macrofagi e determinando un'inflammatione persistente, producono le cellule di mesotelioma; hanno poi spiegato come la continua esposizione all'asbesto non solo sia all'origine del tumore, ma sia causa anche della sua progressione; ed hanno, col conforto dell'ampia letteratura internazionale citata, chiarito come "lo sviluppo del mesotelioma, come quello di altre neoplasie, rappresenti un processo" nel corso del quale "le esposizioni ripetute nel tempo (dose cumulativa) rivestono una fondamentale importanza nell'insorgenza dell'evento patologico" (ivi, p. 86).

Non solo: "studi analitici consentono di osservare che ad una riduzione dell'intensità di esposizione ad amianto consegue, nei soggetti esposti, una riduzione del rischio di mesotelioma e un guadagno misurabile in anni di vita priva di malattia (Berry et al, 2004 e 2012", ivi, p. 88).

Dunque lo sviluppo del mesotelioma è un processo multistadio; e all'interno di questo sviluppo un ruolo determinante vi svolge la "dose cumulativa" assorbita nel tempo; e questo comporta un'accelerazione dell'intero processo e un'anticipazione dell'insorgenza della malattia o della morte.

Vediamo in progressione i singoli passaggi.

I periti hanno per prima cosa sostenuto che:

"La presenza di una relazione dose-risposta per il mesotelioma maligno, l'affermazione che a maggiore esposizione cumulativa ad amianto corrisponde un maggior rischio di malattia, l'osservazione che la riduzione o l'interrompersi dell'esposizione provoca, anche se a distanza di molto tempo, un attenuarsi o flettersi dell'aumento del rischio altrimenti crescente al trascorrere dell'età e della latenza, comportano di considerare che ciascun periodo di esposizione ad amianto e quindi ciascuna dose aggiuntiva sono parte del processo causale che porta, in quel soggetto, allo sviluppo del mesotelioma" (ivi, p. 88).

A queste conclusioni i periti sono giunti sulla base dell'ampio consenso formatosi sul punto nella comunità scientifica nazionale ed internazionale a seguito degli studi specialistici consolidatisi negli ultimi 40 anni: dalle "formule di Peto (1982), secondo le quali il rischio di mesotelioma da asbesto si associa in maniera esponenziale alla latenza e dipende in maniera diretta dalla dose espositiva" (ivi, p. 88), agli studi che hanno mostrato come l'esposizione all'amianto aumenti il rischio di mesotelioma e di tumore ai polmoni (Boffetta e Stayner, 1996; IARC 2012, Magnani et al, 2013 e

2015, Barone et al 2020; ivi, p. 137) ed a quelli che hanno rimarcato in modo sostanziale il ruolo della dose cumulativa nella genesi del mesotelioma.

E su alcuni di questi i periti si sono particolarmente soffermati, citando in particolare "quello di Larson (2010) in cui si osserva una crescita lineare nei rischi relativi per patologie asbesto-correlate e stima dell'esposizione cumulativa, con test per il trend statisticamente significativo; quello di Reid (2013) in cui si è osservato che sia nel genere maschile che femminile, il tasso di mesotelioma aumenta in maniera progressiva e crescente sia in relazione alla durata della permanenza a Wittenoom (cittadina australiana dove vi era una miniera di crocolite), sia per l'esposizione cumulativa stimata; quello di Offermans (2014) che documenta un incremento costante di mesotelioma per ogni successiva durata di esposizione in anni e per probabilità cumulativa per intensità con rischi che risultano elevati anche per la più bassa classe di esposizione cumulativa.

Un aumento del rischio in funzione dell'esposizione cumulativa è stato osservato dal gruppo di Lacourt (2014) e da un successivo studio di Ferrante et al (2016) e di Gilham (2016) il quale osserva come il rischio di mesotelioma (espresso come rischio per la durata della vita) risulta aumentare pressoché linearmente in relazione al carico di fibre" inalate (ivi, p. 91).

Con questa precisazione: che le esposizioni più lontane nel tempo svolgono un ruolo nelle fasi iniziali del processo di carcinogenesi, mentre le esposizioni avvenute fino a 10 anni prima della diagnosi di mesotelioma possono giocare un ruolo nelle fasi più tardive/avanzate del processo di carcinogenesi svolgendo pertanto un ruolo non trascurabile nello sviluppo del mesotelioma (Lacourt A et Al, 2017": ivi, p. 89).

E sul ruolo dell'esposizione cumulativa rispetto alla latenza si è espressa anche la III Consensus Conference del 2015, che ha ribadito il ruolo attivo esercitato da tutte le esposizioni successive alla prima (ivi, p. 147).

Sulla base di questi e di altri studi puntualmente citati i periti hanno perciò affermato che "sebbene vi siano opinioni diverse, appare ampiamente condiviso presso la comunità scientifica il fatto che un'esposizione che dura nel tempo aggiunge fibre a quelle già presenti nel polmone (dose cumulativa) favorendo i passaggi che si sviluppano nel processo di cancerogenesi (come quello dell'amianto e di cancerogeni esogeni).

Vi è inoltre evidenza che una riduzione del livello di esposizione comporta la diminuzione del rischio di mesotelioma: ciò per via della "riduzione del carico polmonare di fibre d'amianto (clearance) consentito dall'interruzione dell'esposizione e dalla capacità dell'organismo di ridurre nel tempo il carico di fibre" già aspirate (ivi, p. 92).

Queste, in estrema sintesi, le conclusioni cui sono pervenuti i periti circa il mesotelioma, la sua progressione, la dose cumulativa e l'effetto acceleratore che ne deriva, descritte, con riguardo alle singole parti lese, in 238 pagine di elaborato e supportate da 23 pagine di bibliografia citata a sostegno.

Per quanto riguarda la confutazione delle tesi esposte "da una minoranza di critici" (v. pp. 148-49) le stesse saranno valutate in seguito, quando si esamineranno quelle avanzate dai consulenti della difesa nell'ambito del presente processo.

Le lacune della sentenza di primo grado

La perizia ha dunque avviato alla lacuna istruttoria, secondo cui la stessa doveva considerarsi superflua, viste le ragioni che hanno determinato il primo giudice ad assolvere gli imputati anche nei casi in cui era stato accertato il mesotelioma, che aveva condotto a morte tre lavoratori a lungo esposti alle polveri di amianto.

Si tratta dei casi di Caserta, Corvino e Grasso ed il primo giudice, seguendo le linee tracciate dal prof. Pira e disattendendo le contrarie prospettazioni indicate in quella sede dai consulenti delle parti private, era pervenuto infatti ad una sentenza assolutoria, con un'articolata motivazione.

Il Tribunale aveva stabilito, in primo luogo, l'impossibilità di individuare l'inizio e la cessazione del periodo dell'induzione della malattia; e poiché tutti e tre i lavoratori avevano avuto, prima del 1983 (data da cui inizia a rivestire il ruolo di garante Di Donna Agostino) esperienze lavorative presso la Marina Militare (per 17 anni Caserta e per 30 anni Corvino) o "esposizione probabile" per 11 anni presso altro datore di lavoro (Grasso), aveva ritenuto impossibile stabilire se prima dell'1/1/1983 si fosse già completata la fase di induzione o se la stessa fosse ancora in corso sino al 15/2/2001 (data di cessazione dell'ultima posizione di garanzia dell'imputato Guarnieri): non era stato quindi possibile accertare "se il processo tumorale avrebbe potuto essere rallentato grazie alle condotte doverose degli imputati" (v. sentenza, p. 103).

In secondo luogo, il giudice riteneva che ad eguale conclusione si doveva giungere anche accogliendo la tesi della "rilevanza causale di qualsiasi dose di amianto inalata da chi ha contratto la patologia tumorale, sia in termini di maggior rischio di contrarre la neoplasia, ma anche di anticipazione della sua manifestazione clinica" (ivi, p. 104).

Senonché, dopo questa premessa e dopo aver esposto la tesi scientifica dell'effetto acceleratore che "consentirebbe di attribuire rilievo causale alle condotte degli attuali imputati" e rilevato che la stessa aveva trovato "recente conferma" in "due importanti documenti ufficiali di consenso, che quindi rappresentano lo stato aggiornato delle conoscenze scientifiche condivise dai maggiori esperti di settore, ovvero nella II e III Conferenza Italiana di Consenso rispettivamente del 2012 e del 2015 e nei Quaderni del Ministero della Salute n. 15 del 2012" (ivi, p. 108), il giudice aveva invece riassunto, e fatto proprie, le opposte conclusioni cui è pervenuto il prof Pira.

Questi ha sostenuto, in primo luogo, che manca un "modello biologico che conduce alla trasformazione della cellula mesoteliale normale in cellula maligna, capace cioè di replicarsi autonomamente e senza controllo" e che oggi sono ormai superati la teoria multistadio e la Monografia 100C della IARC che non prevedeva variabili genotipiche nello sviluppo del mesotelioma (ivi, p. 110).

In secondo luogo ha segnalato che, se anche dagli studi epidemiologici risulta che l'incidenza della malattia aumenta con l'aumento dell'esposizione, non esistono prove scientifiche per dimostrare che questa anticipazione si verifichi anche nel singolo individuo (ivi, p. 111); e le conclusioni cui è giunto il Quaderno del Ministero della Salute n. 15, citate dai consulenti delle parti offese, risultano viziate, perché di tale contributo esistono due difformi versioni e la modifica introdotta nella seconda ne ha sostanzialmente modificato il significato originario (ivi, p. 115, ma di ciò v. infra).

La motivazione della sentenza sul punto è censurabile sotto diversi profili.

E' innanzitutto contraddittoria quando, seguendo la teoria della dose trigger, afferma l'impossibilità di stabilire il momento dell'induzione, salvo poi abbandonare quella teoria quando afferma che, astrattamente, il processo poteva essere "rallentato" grazie agli interventi doverosi dei successivi garanti (utilizzando così l'opposta teoria del c.d. multistadio; v. sentenza, p. 103).

E' poi ulteriormente contraddittoria quando sostiene che anche accogliendo la teoria dell'effetto acceleratore si sarebbe giunti alla medesima conclusione assoluta (ivi, p. 104), salvo poi rifarsi alle argomentazioni del prof. Pira per demolire proprio quella teoria; ed infine, dopo aver ricordato che l'esistenza di una relazione tra dose cumulativa e incidenza dei casi di mesotelioma era stata confermata nella II (1912) e III (1915) Conferenza di Consenso, nonché nel Quaderno del Ministero della Salute n. 15 del 2012, il primo giudice si è limitato a confutare solo i risultati di quest'ultima (su cui peraltro vedi infra), ignorando le conclusioni delle prime due che pure contraddicevano quanto sostenuto in motivazione. E la III Consensus Conference aveva affermato che "un aumento dell'esposizione che causa un aumento dell'incidenza nella popolazione in studio necessariamente

interessa anche l'anticipazione del tempo per la comparsa della malattia...anticipazione e aumento della frequenza di malattia (incidenza) con l'aumento dell'esposizione sono aspetti inscindibili dello stesso fenomeno" (richiamata anche in Note di udienza del P.G., p. 11)

La memoria delle difese 27/4/2022

Ma, a parte queste contraddizioni, per valutare, poi, nel merito la sentenza impugnata e verificare la validità, o meno, delle tesi scientifiche che la supportano, è necessario allora andare alla fonte e ripercorrere i passaggi della memoria redatta dai difensori degli imputati e del responsabile civile, che quelle tesi riprendono nei punti salienti.

La prima argomentazione addotta per sostenere l'innocenza degli imputati è il riferimento fatto (v. Memoria difese, pp.16 e 31) alla teoria della c.d. "dose trigger", secondo cui il mesotelioma può essere provocato dall'assunzione di una dose di amianto "anche straordinariamente piccola", come sosteneva sin dagli anni '70 dal prof. Selikoff e come ha dimostrato il prof. Pira, illustrando in primo grado il caso di 7 persone, colpite da quella malattia, "insorta in contesti ambientali in cui l'esposizione all'amianto non poteva essere stata che modesta"; ed il consulente aveva così concluso: "E' quindi intuitivo che, se possono insorgere casi in soggetti con esposizioni modeste e limitate nel tempo, si possa sostenere che la comparsa del tumore può essere indipendente dalle assunzioni di dose elevate e quindi definibile come dose/indipendente" (v. Relazione Pira, pp. 76 -79).

L'esempio addotto è all'evidenza incongruo: il campione indicato è francamente esiguo, l'analisi non ha alle spalle uno studio più analitico, né un caso-controllo, né una coorte; prova solo che non vi è una dose soglia in grado di assicurare l'assoluta assenza del rischio, ma questo è un dato pacifico in letteratura.

Del resto, come ha osservato il P.G., se il mesotelioma fosse veramente dose indipendente, la curva storica della sua incidenza sarebbe stata pressoché piatta; invece la stessa si è impennata proprio in funzione del progressivo utilizzo dell'amianto nei diversi comparti produttivi, a partire dalla cantieristica navale (v. memoria P.G. 21/6/2022, p. 20).

Anche i periti della Corte hanno preso in esame la teoria della dose trigger, segnalato come la stessa sia stata sostenuta da autori italiani (Chiappino, 2005), ma che non è stata neppure menzionata nella estesa trattazione della cancerogenicità dell'amianto dell'Agenzia Internazionale per le Ricerche sul

Cancro (IARC 2009), né viene ipotizzata nel Consenso Report di Helsinki del 2015, trattandosi di una tesi considerata ampiamente superata dalla letteratura internazionale (v. perizia cit., p. 93).

Su questo, la memoria difensiva nulla ha obiettato, limitandosi ai due generici richiami sopra riferiti.

Quanto alle critiche rivolte dal primo giudice alla teoria scientifica del c.d. "effetto acceleratore" (v. sentenza, pp.104 e ss), le stesse partivano dalla considerazione che la "teoria multistadio" era ormai superata (ivi, p. 109).

Si osserva di contro che una tale affermazione non è più sostenibile dopo le convergenti pubblicazioni sopra citate (a partire dal Manuale di Antony Fauci ed altri; v. supra), tanto è vero che la difesa ne ha offerto una nuova versione, secondo cui lo sviluppo del processo cancerogeno attraversa sì vari stadi, ma senza quello sviluppo lineare sostenuto di periti della Corte, poichè il ruolo dell'agente esogeno (l'amianto) sarebbe confinato nelle prime fasi del processo, mentre lo sviluppo successivo dipenderebbe da alterazioni del genoma che supporterebbero autonomamente il processo (v. Memoria difesa, pp. 17-19, in cui si cita l'incipit di una pubblicazione dello IARC 2019, mai discussa in precedenza e surrettiziamente inserita nel processo sotto forma di memoria ex art. 121 .p.p.; e sul punto v. Cass. Sez. 4, sentenza 15/2/2019, n. 38380).

Senonchè, se si va oltre l'incipit, ma si legge anche l'articolo citato, si vede che lungi dallo smentire la teoria multi stage, la conferma, là dove parla di una "identificazione di una carcinogenesi multi stage con alterazioni nella struttura o nell'espressione di geni piuttosto che con l'impatto di agenti esogeni"; spiega solo che, grazie ai nuovi studi sulla genetica, cause diverse si possono astrattamente intrecciare nello sviluppo della malattia; del resto i periti hanno per primi sostenuto che il processo della cancerogenesi non era per niente "lineare", avendo anzi affermato che quella della induzione "è una fase molto complessa, nota solo in parte, in cui si verificano molti eventi a livello molecolare, cellulare, tissutale, che includono danni al DNA, attivazione di oncogeni, inattivazione di geni soppressori, ecc." (v. perizia, p. 135).

Ed hanno anche chiarito che "nel corso della vita le cellule vanno incontro a mutazioni genetiche per puro effetto casuale nella replicazione del DNA, ma solo occasionalmente si possono verificare mutazioni che interessano geni rilevanti per la carcinogenesi. Sono queste le mutazioni driver che conferiscono alle cellule le caratteristiche della malignità e sono rare, non più di 3 o 4. Pertanto l'acquisizione di un'alterazione che costituisca un effettivo progresso lungo gli stadi della cancerogenesi è un evento altamente improbabile a realizzarsi in una singola cellula (Morin et al., 2012, Weimberg 2013, Martincorena e Campbell, 2015: v. perizia, pp. 86-87).

In realtà bersaglio della critica fatta in sentenza e nella memoria delle difese (v. pp.55 e ss.) non è tanto la teoria multi stadio, quanto quella dell'effetto acceleratore, anche se le due sono strettamente connesse.

L'amianto, sia agendo direttamente sul DNA, a causa delle sue proprietà genotossiche, sia indirettamente tramite l'infiammazione cronica prodotta è dunque in grado di trasformare nel tempo alcuni tra i soggetti esposti in malati clinici; la dose cumulativa assorbita fa sì che i soggetti maggiormente esposti si ammalinino prima degli altri, determinando così l'incremento dell'incidenza rilevata dagli studiosi ed evidenziando la relazione esistente tra i tassi di incidenza e l'anticipazione dell'evento, come lo studio, sopra citato, condotto sui cittadini esposti della località mineraria di Wittenom ha puntualmente documentato (vedilo ampiamente riportato in sentenza, p. 106, nota 34).

Il rapporto incidenza/anticipazione della malattia è stato riconosciuto in aula anche da uno dei consulenti degli imputati, il prof Zocchetti (che facendo un esempio ha dichiarato: "se il signor Zocchetti faceva parte del gruppo dei più esposti, il tasso di incidenza nei più esposti sarà avvenuto X anni prima rispetto ai non esposti" (v. verbale udienza 28/10/2021, pp. 78)

Anche le difese, di conseguenza, in questa sede, hanno riconosciuto che non è più discutibile "il fatto che l'esposizione all'amianto provochi il mesotelioma e, in particolare, ne sia la causa principale, così come condiviso risulta il riconoscimento di una correlazione tra dose cumulativa (prodotto tra concentrazione e tempo) e rischio relativo (rapporto fra la frequenza – cioè il tasso di incidenza – tra esposti ad amianto e frequenza tra i non esposti), correlazione lineare per il tumore al polmone, ma non per il mesotelioma pleurico: all'aumentare della dose cumulativa corrisponde l'aumento della probabilità dell'insorgenza del mesotelioma, cioè aumenta la frequenza/l'incidenza dei casi" (v. memoria 27/4/2022, p. 28).

Questo riconoscimento della validità del rapporto dose cumulativa, incidenza e anticipazione dell'evento riporta la discussione sulle problematiche dell'amianto nei suoi termini reali.

Rimangono così superate le polemiche, pure mantenute nella memoria dei difensori, in ordine alle "due versioni" del Quaderno del Ministero della Salute n. 15 (v. pp. 5-11), i dubbi espressi sul valore scientifico della Consensus Conference (pp.19-21), la valorizzazione di contro del Position Paper della SIML (pp. 47-50) e la contrapposizioni tra la SIML (Società Italiana Medici del Lavoro), l'AIE (Associazione Italiana di Epidemiologi) e AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica: v. pp. 22-24).

Trattasi infatti di polemiche insorte fuori e prima del processo tra le diverse associazioni, su cui basta dire che dei 38 esperti firmatari del Quaderno della Salute solo uno di essi, il prof Pira, si è dissociato

dalla redazione finale (v. memoria P.G., p. 18), che le conclusioni della III Conferenza di Consenso hanno avuto il consenso di 28 autori e i dissenzienti si sono appoggiati su di un unico studio (v. Note di udienza del P.G., p.11), che il prof. Pira è stato coordinatore del gruppo di lavoro della SIML nella redazione del Position Paper (v. sentenza, p. 76 in nota), per cui comprensibile è la valorizzazione da parte sua di tale documento rispetto a quello dell'AIE (Barone Adesi et al 2020), quest'ultimo indicato nella memoria come prodotto "dai nostri avversari"(v. Memoria difese, p. 22).

Il riconoscimento della validità del rapporto dose cumulativa, incidenza e anticipazione dell'evento costituisce quindi un punto fermo nella discussione di questo processo; ma la difesa, che nel passaggio citato non aveva distinto fino a quale "stadio" fosse valido questo rapporto, più avanti ha sottolineato che ciò aveva rilevanza solo nella fase dell'induzione e che, avendo i periti della Corte affermato anch'essi che le dosi causalmente significative erano solo quelle che si verificavano in tale fase, erano poi caduti in contraddizione avendo in seguito ritenuto eziologicamente rilevanti tutte le esposizioni, anche quelle successive (v. pp. 65 -69).

Senonché la contraddizione è solo apparente: perché l'esposizione, durante il periodo di induzione, causa il sorgere (invisibile) della malattia, ma se l'esposizione continua, questa è comunque eziologicamente rilevante, poiché incrementa il processo di cancerogenesi ed anticipa l'insorgenza clinica (cioè visibile) del mesotelioma, ritardando comunque il tempo di vita del malato.

Il fenomeno è stato analizzato dallo studio di Lacourt del 2017, citato dai periti e dai consulenti, un caso-controllo di ampie dimensioni che ha analizzato 1196 casi e 2369 controlli e che ha osservato che il rischio non si annulla approssimandosi alla data della diagnosi, ma anzi si incrementa; lo studio ha potuto giungere a queste conclusioni, perché ha rilevato che la curva del rischio flette avvicinandosi al tempo 0 della diagnosi, per poi rialzarsi, se l'esposizione continua; ed ha illustrato questa affermazione, accompagnandola con grafici dimostrativi.

Lo studio è il più ampio studio epidemiologico di caso controllo sul mesotelioma ed è stato pubblicato, con le risposte alle critiche di alcuni epidemiologi (tra cui i prof. Boffetta e Pira) su "Occupational and Environmental Medicine", una delle più importanti riviste al mondo nel campo della medicina del lavoro e ambientale (v. perizia, p. 89, nonché consulenza Angelini- Ricci, pp. 91-92).

Va dunque fissato un ulteriore punto fermo: non solo la dose cumulativa determina una maggiore insorgenza di eventi, ma li determina con tempi diversi rispetto a quelli attesi e, per rischi maggiori, li determina anticipatamente, mentre, nel caso di esposizione diminuita, li posticipa.

La relazione esposizione/anticipazione costituisce ormai un consolidato nella letteratura scientifica ed ha trovato numerose applicazioni (il ritardo della comparsa del tumore del polmone legato al consumo di frutta, l'anticipazione legata invece al consumo di alcool, ecc.).

Questa conclusione è di particolare importanza per il caso in esame: una volta, infatti, ammessa l'esistenza di questo effetto acceleratore, coloro che hanno assunto nel corso del tempo posizioni di garanzia nei confronti dei soggetti esposti per un periodo significativo devono perciò rispondere di quelle morti, avendo contribuito, consentendo le successive esposizioni, ad anticiparne il decesso, senza predisporre le doverose cautele atte ad impedirlo.

Il prolungamento della vita è infatti un valore assoluto e l'evento lesivo non è dato solo dalla morte del lavoratore esposto, ma anche dalla accelerazione di tale exitus, costituente sostanziale sottrazione alla persona offesa di un periodo apprezzabile della propria vita.

Causalità generale e causalità individuale

La difesa ha però rivolto alle conclusioni dei periti un'altra e ben più radicale censura.

Proprio partendo dalla considerazione che l'accelerazione/anticipazione è un concetto epidemiologico su cui la comunità scientifica concorda (v. memoria difensiva, p. 56), i predetti hanno infatti sostenuto che per trasferire al singolo individuo le conclusioni raggiunte per il gruppo non si può seguire l'automatismo adottato dal perito Consonni, perché a tal fine sarebbe "necessaria una teoria biologica che per il mesotelioma non c'è" (ivi, pp. 56-57, nonché sentenza, pp. 109-110).

È questo perché, come ha sostenuto il consulente della difesa prof. Zocchetti, "l'anticipazione nel singolo soggetto non è osservabile", dato che "non è possibile mettere in piedi un esperimento per capire se il fenomeno, nel soggetto x che ha avuto un determinato evento si sarebbe avverato prima di quando si sarebbe avverato se non fosse stato esposto a quel tipo di esposizione".

La prospettazione non è fondata.

Abbiamo visto che, sul piano epidemiologico, all'aumento della dose cumulativa corrisponde la frequenza/l'incidenza dei casi; che i periti hanno dimostrato, sulla base di studi puntualmente segnalati, che tutte le esposizioni, anche quelle più recenti e successive alla induzione, hanno un effetto acceleratore/anticipatore.

Orbene, non è determinante il fatto che nel singolo individuo esposto l'anticipazione non sia osservabile, posto che, a livello di gruppo, la sua sussistenza (dose cumulativa-effetto acceleratore) è stata, come visto, riconosciuta dalla comunità scientifica; il dott. Consonni, nella perizia, ha solo

spiegato che ciò che conta non è ciò che succede al processo biologico, perché quello che è incontrovertibile è che i soggetti più esposti si ammalano prima dei non esposti (v. perizia, pp 148-149).

L'indagine epidemiologica costituisce un imprescindibile strumento per accertare l'esistenza della causalità generale, perché, se positivo, consente di affermare l'astratta idoneità di quella esposizione all'agente nocivo a provocare quella malattia.

Ma, per poter considerare operante l'effetto acceleratore/anticipatore anche nel caso del singolo esposto non si deve ricorrere ad alcun automatismo (confondendo causalità generale con causalità individuale), né ad una teoria biologica (che la difesa ritiene inesistente), bensì verificare se gli accertamenti peritali eseguiti sulle parti lese, incrociati con le loro storie personali di esposizione all'asbesto, confermino sia "l'attendibilità dell'impiego della legge statistica" anche per il singolo evento, sia "la sicura non coincidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa". Questo perché, essendo "dubbia (la) decifrabilità di tutti gli anelli della catena eziopatogenetica dei fenomeni morbosi", per spiegare il singolo accadimento non sono necessarie "leggi universali e statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico prossimo a 1 e cioè alla certezza", dovendosi invece, in tali casi, giungere ad un accertamento giudiziale che sia dotato di "alta o elevata credibilità razionale".

Con questo termine "non si intende fare riferimento al parametro nomologico utilizzato per la copertura della spiegazione, indicante una mera relazione quantitativa entro generi di eventi ripetibili e inerte come tale alla struttura interna del rapporto di causalità, bensì ai profili inferenziali della verifica probatoria di quel nesso rispetto all'evidenza disponibile e alle circostanze del caso concreto".

Mentre "la probabilità statistica attiene alla verifica empirica circa la misura della frequenza relativa alla successione degli eventi (strumento utile e talora decisivo ai fini dell'indagine causale), la probabilità logica, seguendo l'incedere induttivo del ragionamento probatorio per stabilire il grado di conferma dell'ipotesi formulata in ordine allo specifico fatto da provare, contiene la verifica aggiuntiva, sulla base dell'intera evidenza disponibile, dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica per il singolo evento e della persuasiva e razionale credibilità dell'accertamento giudiziale" (v. SS. UU., sentenza 10/7/2002, Franzese, p.8).

In questa pronuncia è stato poi ravvisato "un modello di indagine causale che integra abduzione ed induzione, cioè l'ipotesi (abduzione) circa la spiegazione degli accadimenti e la concreta, copiosa caratterizzazione del fatto storico (l'induzione). Induzione e abduzione si intrecciano dialetticamente: l'induzione (il fatto) costituisce il banco di prova critica intorno all'ipotesi esplicativa. La prospettiva

A



è quella di una ricostruzione del fatto dotata di alta probabilità logica, ovvero di elevata credibilità razionale" (v. Cass. SS.UU. 24/4/2014, sentenza n. 41099, p. 93).

Tale modello, applicato al reato omissivo improprio, è stato poi riproposto dalla successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui "il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto" (v. Cass. Sez. 4, sentenza 9/4/2019, n. 24372).

Giova in ultimo precisare che la qualità dello studio epidemiologico di coorte non solo è stata elevata contemplando uno spettro di analisi particolarmente ampio ma anche ormai di generale riconoscimento in termini di adeguatezza del risultato, con la conseguenza che un fenomeno ormai generalmente constatato deve necessariamente avere una ricaduta a livello individuale; mentre la prova (che viene richiesta dalla difesa degli imputati e del responsabile civile) che nel caso concreto una effettiva accelerazione vi sia stata in ciascuna po appare - in sostanza - una prova diabolica perché a esposizione avvenuta e a manifestazione della malattia già intervenuta con successivo decesso (e quindi con una storia clinica ormai cristallizzata) non appare più possibile ricostruire nel caso singolo quale sarebbe stata la diversa evoluzione della malattia se l'esposizione si fosse interrotta prima se non attraverso una valutazione induttiva/ prognostica che tiene conto del comportamento della malattia nella generalità dei casi. La questione posta dai difensori della difesa degli imputati e del responsabile civile costituisce un falso problema se si considera che nel caso specifico, per definire il nesso di causa, l'unico strumento disponibile è quello di riferirsi a risultati statistici (e quindi necessariamente epidemiologici) per costruire quella legge universale che contempla ciascun caso individuale; infatti, ciascun caso singolo ha già - con la sua storia clinica concreta- espresso tutte le dinamiche potenziali e si è concluso con la manifestazione della malattia asbesto correlata; per verificarne l'effetto acceleratore in concreto si deve considerare un contesto dinamico diverso e quindi effettuare una astrazione dal caso singolo per poi calare il risultato ottenuto nel generale all'individuo che, se avesse sofferto una esposizione più contenuta, avrebbe avuto un decorso diverso della malattia. L'ampiezza della coorte oggetto dello studio epidemiologico e la conferma nel tempo dei risultati (circostanze queste nemmeno contestate dalla difesa degli imputati e del responsabile civile) sono importanti perché qualificano la veridicità della legge che disciplina il comportamento della malattia e il suo decorso che sono state oggetto di analisi, consentendo quella trasposizione dal generale all'individuale contestata dalla difesa.

M

Luoghi e modalità dell'esposizione all'asbesto

A questo punto, prima di esaminare la posizione delle singole parti lese e passare così dalla causalità generale a quella individuale è necessario evidenziare quali sia stata l'esposizione all'amianto nei luoghi in cui i predetti lavoratori sono stati comandati ad operare per anni.

Su questo, già molto è stato scritto nella sentenza di primo grado, in base a quanto riferito nella "meticolosa e dettagliatissima esposizione dell'isp. Negrisolo protrattasi per più udienze" (10: v. sentenza, p.2); la stessa è stata supportata da fonti documentali e testimoniali ed ha dimostrato "la massiccia presenza di manufatti contenenti amianto nelle navi e negli Arsenali" e persino nei DPI in uso al personale della Marina Militare (nelle tute antincendio, ad esempio: ivi, p.8)

Questo fatto non è stato contestato dalle difese e può considerarsi pertanto pacifico (v. sentenza, pp. 7-8); solo il loro consulente, l'ing. Cottica, ha cercato di ridimensionarne la portata, ma le sue stime sono state ritenute "del tutto teoriche ed astratte, in quanto non tengono in alcun conto delle caratteristiche peculiari degli ambienti di lavoro, che certamente hanno esposto tutto il personale, anche quello non direttamente impiegato in mansioni implicanti il contatto diretto con manufatti contenenti amianto, al rischio continuo di inalazione di polveri di asbesto"(ivi, pp. 13-14).

Questi passaggi della sentenza di primo grado non sono stati sottoposti a censura nella citata memoria delle difese.

In sede di appello, poi, la consulente del P.G. ing. Angelini ha spiegato le ragioni per cui a bordo delle navi era stato usato l'amianto in abbondanza, viste le sue molteplici funzioni; ha suddiviso gli impianti in cui veniva utilizzato il MCA friabile (con maggior pericolo di dispersione e perciò di maggior rischio per i marinai) da quelli in cui veniva utilizzato quello compatto, precisando che tutti gli impianti rivestiti di MCA erano "a vista", in quanto dovevano essere facilmente raggiungibili ed ispezionabili.

Ha poi descritto l'uso dell'amianto negli Arsenali, dove avveniva la riparazione delle navi, con conseguente scobentazione e coibentazione di singole strutture, nelle quali erano abitualmente locati materiali di stoccaggio e dove il MCA era presente anche come rifiuto della bonifica delle unità navali.

Le maggiori esposizioni riguardavano le operazioni di manutenzione e per questo il personale con mansioni di meccanico, caldaista, elettricista, tubista, coibentatore era quello più direttamente



interessato, ma anche coloro che solo permanevano sulla nave subivano l'esposizione "in ragione della presenza ubiquitaria di amianto in ogni locale di lavoro e di vita della nave e della promiscuità degli ambienti".

E pure coloro che operavano negli Arsenali, al di là dell'esposizione ivi contratta durante i lavori di manutenzione, "partecipavano" a quella ambientale delle navi, poiché tra le loro mansioni rientrava anche quella di alternarsi a bordo delle stesse per svolgervi il servizio di vigilanza (v. Consulenza Angelini-Ricci, pp. 27-35).

Anche in ordine a tale descrizione dei luoghi di lavoro delle parti lese nulla è stato obiettato nella memoria delle difese.

Le singole esposizioni e le loro conseguenze: i lavoratori deceduti

Vediamo ora, alla luce di quanto testé evidenziato, come i periti hanno ricostruito le vicende delle singole parti lese, tenendo presente che, in ipotesi accusatoria, l'esposizione all'asbesto aveva provocato in taluni casi il mesotelioma e la morte del lavoratore (art. 589 c.2 c.p. a carico degli imputati) e in altri l'insorgere di placche pleuriche (art. 590 c.p.)

Per quanto riguarda Barbera Sebastiano i periti ne hanno descritto la storia nei seguenti termini.

"La patologia che ha portato a morte il sig. Barbera è esordita nel febbraio 2010 con comparsa di dolore alla spalla destra. L'esame TAC del torace dell'aprile 2010 evidenziava mammellonature della pleura parietale destra; nel mese di maggio 2010 eseguiva biopsia pleurica che portò alla diagnosi di mesotelioma pleurico sarcomatoso. L'attuale revisione istologica, in accordo alle attuali linee guida (IMIG 2017; WHO 2015), ha portato alla conclusione diagnostica di "Mesotelioma sarcomatoide della pleura, certo (alla diagnosi concorre anche il quadro clinico-radiologico)". Muore il 29/05/2011.

"Il sig. Barbera ha lavorato per la Marina Militare dal 1952 al 1991 (dai 20 ai 59 anni di età), sempre con mansioni di elettricista. Nel corso di questi anni, il sig. Barbera nelle destinazioni a bordo e a terra svolse le attività lavorative previste per la sua specialità/categoria di "Elettricista" come di seguito sinteticamente elencato sulla base della "documentazione matricolare e caratteristica riportata dalla sentenza di primo grado: - 1952: corso di formazione presso il Centro avviamento reclute di Taranto; - 1952-1954: presso Grupforcost Brindisi con l'incarico di elettricista con imbarco sulla motosilurante 481; - 1954-1956: imbarchi sulle seguenti UJ.NN.: Sesia, Carabinieri ed Artigliere con incarichi attinenti all'impiego ed alla manutenzione degli impianti elettrici di bordo; - 1956-1958: destinato presso la Sezione tecnica autonoma M.M. di Bacoli con 97 l'incarico di addetto alla sala elettricisti, officina elettricisti; imbarchi sulla nave Alicudi - 1958-1959: frequenza del corso di

istruzione generale professionale presso Mariscuole Taranto con imbarchi sulla nave Cavezzale; - 1959-1965: impiegato su Nave Ercole, Cavezzale e Nave Ape per il Comando Subacquei e Incursori di Spezia con l'incarico di sottordine al capo gruppo manutenzione; - 1965-1966: imbarcato su Nave Cavezzale in qualità di addetto al servizio elettrico (impiego e manutenzione degli impianti elettrici di bordo); - 1966: frequenza del corso professionale presso Mariscuole Taranto; - 1965-1973: imbarcato su Nave Cavezzale in qualità di addetto al servizio elettrico, sottordine al servizio elettrico e capo carico servizio elettrico (tale incarico riguarda la gestione patrimoniale del materiale elettrico); - 1973-1974: destinato presso il Centro avviamento reclute di Spezia; è assegnato allo svolgimento di servizi vari di caserma; - 1974-1979: impiegato presso Consubin La Spezia in qualità di Capo Carico Eletttricista; - 1979-1981: imbarcato su Nave Centauro con l'incarico di Capo Carico Eletttricista; - 1981-1991: destinato presso l'Ospedale Militare di Spezia in qualità di capo carico elettricista e di addetto al servizio economato.

I periti anche nella nota successiva al deposito dell'elaborato (v. Nota dott. Murer, 28/10/2021) hanno individuato il periodo espositivo rilevante tra il 1952/1953 e il 1988, alla luce delle mansioni espletate e delle loro caratteristiche in ambiente comportante una elevata esposizione. Si precisa che per il periodo 1981-1988 nel questionario del COR Liguria il sig. Barbera, che si presenta come "capo elettricista", dichiara che l'amianto era usato come coibente per rifasciare i fili ed era presente nei pannelli elettrici, nelle pareti delle cucine e sulle tubazioni. Di qui l'infondatezza dell'assunto difensivo, secondo cui l'esposizione all'amianto, per il periodo successivo al 1981, sarebbe solo congetturale (v. memoria cit., p. 87); nessuna congettura, ma dichiarazione dello stesso Barbera, che evidenzia per quegli anni, anche nell'Ospedale Militare di La Spezia, i suoi contatti diretti con l'amianto.

Secondo i periti "Il mesotelioma che ha condotto a morte il Signor Barbera all'età di 79 anni è da attribuire alla esposizione ad amianto nel lavoro da lui prestato alle dipendenze della Marina Militare".

Per 7 anni, quindi, dal 1981 al 1988, come elettricista, sotto la gestione Di Donna, è rimasto ininterrottamente esposto all'amianto senza alcuna protezione.

Non vi è alcuna ipotesi alternativa circa la causa della malattia.

Quanto a **Battistini Mauro**: secondo la valutazione peritale "la patologia che ha portato a morte il sig. Battistini è esordita nell'aprile 2009 con comparsa di dolore in regione toracica, dorsale sinistra. Una TAC del torace del luglio 2009 evidenziava versamento pleurico e ispessimenti pleurici diffusi; una prima biopsia pleurica del settembre 2009 non risultava diagnostica, mentre la successiva

decorticazione pleurica portava alla diagnosi di mesotelioma desmoplastico. La revisione dei preparati istologici relativi alla decorticazione pleurica ha confermato la diagnosi originale concludendo che si tratta di "Mesotelioma desmoplastico della pleura, certo (alla diagnosi concorre anche il quadro clinico-radiologico)".

Il mesotelioma diagnosticato istologicamente nel novembre 2009 ha condotto a morte il 30 maggio 2010 il sig Battistini all'età di 56 anni.

Il sig. Battistini ha lavorato per la Marina Militare dal 1981 al 1996 (dai 27 ai 42 anni di età), con mansioni di aggiustatore meccanico specializzato, addetto all'allestimento e manutenzione delle turbine dei motori navali. Con queste mansioni ha svolto le seguenti attività: lavori di meccanica generale, a terra presso l'Officina Congegnatori in Arsenale a La Spezia e a bordo di Unità Navali, quali riparazioni di impianti e macchinari vari di unità navali con propulsione a vapore con possibilità di esposizione diretta in corso di interventi di manutenzione delle turbine e indiretta per presenza di altre maestranze che eseguivano lavori di coibentazione di tubolature con MCA quali cordoni, coppelle e coibentazione in apparato motore con pannelli in fibra di vetro.

Tali attività hanno comportato esposizione certa ad amianto almeno fino al 1989 (codice ReNaM 1), anche se non si può escludere la possibilità di una esposizione oltre tale data (fino al 1996) in considerazione del fatto che solo dal 1989 si iniziò a programmare la messa in sicurezza/bonifica dell'amianto da parte di ditte esterne specializzate. (fonte: sentenza 68/2019 del 15 aprile 2019; SIT del 14.10.2009 e COR Toscana).

Hanno osservato i periti che la durata complessiva della esposizione ad amianto presso la Marina Militare e la latenza convenzionale sono congrue alle conoscenze sul ruolo delle variabili temporali nella genesi dei mesoteliomi. Considerata la lunghezza dei periodi di lavoro, l'esposizione prevalente sarebbe avvenuta durante il lavoro svolto almeno fino al 1989; sono state ritenute possibili esposizioni fino al 1996.

In perizia è stata individuata una fascia temporale di esposizione dal 1981 al 1989 ritenuta certa e fino al 1996 come possibile.

Con successiva nota peritale (v. Nota dott. Murer cit.) è stata accreditata l'esposizione fino al 1996 sul presupposto della natura dell'attività e dell'ambiente nel quale si è trovato ad operare, senza che vi fossero adeguati concreti riscontri di una effettiva attività di bonifica e messa in sicurezza per il periodo post 1989.

La valutazione è condivisibile in quanto supportata dalla ricostruzione delle specifiche mansioni e dell'ambiente lavorativo caratterizzato da una elevata esposizione ad amianto.



7

La difesa ha sostenuto che per il periodo 1981 - 1996 l'esposizione sarebbe stata solo indiretta (v. memoria cit., p. 87 e Relazione Cofica 18/11/2018), ma sul punto vi sono le precise dichiarazioni del Battistini che ha riferito come, quale addetto alle turbine motori navali, provvedeva al montaggio ed alla manutenzione di tutte le componenti dell'apparato motore ("veniva in contatto con amianto presente sia come inquinante che come materiale utilizzato da altri compagni di lavoro", senza mai aver avuto a disposizione "DPI respiratori per difendersi dalle polveri": v. Questionario Renam); la sua mansione è riconosciuta come "qualificata" dal Contarp-Inail per l'ottenimento dei benefici per gli esposti all'amianto; del resto il motorista Presti Calogero, che aveva le stesse mansioni del Battistini, ha riferito che "l'amianto era presente come coibente sia delle tubature che delle caldaie e delle turbine. Per svolgere le mansioni bisognava demolire alcuni pezzi di amianto e dopo bisognava ricostruire la parte riparata utilizzando della cappelle di amianto o trecce di amianto che tagliavamo con le forbici" (v. sit Presti novembre 2020, nonché note d'udienza P.G. 27/4/2022, p. 4): l'esposizione del Battistini all'amianto, iniziata in Marina Militare nel 1981 e terminata nel 1996 - sotto le gestioni Di Donna, Mariani, Venturoni e Natalicchio - è stata dunque continuativa e diretta. Si osserva che la stessa è cessata nel 1996, quattordici anni prima del decesso, nel 2010. Non vi è alcuna ipotesi alternativa circa la causa della malattia.

Quanto a Caserta Tommaso la causa del decesso accertata con esami specialistici ed autopsia è individuata in un mesotelioma pleurico sinistro esteso al peritoneo; causa intermedia: metastasi multiple; causa terminale: cachessia neoplastica.

Il mesotelioma è stato diagnosticato istologicamente nel settembre 2008 e ha condotto a morte il 16 novembre 2009 il Signor Caserta all'età di 62 anni.

Secondo la ricostruzione fattuale "Il sig. Caserta ha lavorato per la Marina Militare dal 22.08.1966 al 03.10.2004 (dai 20 ai 58 anni di età), sempre con mansioni di Assistente sanitario/infermiere. Nel corso di questi anni, egli nelle destinazioni a bordo e a terra svolse le attività lavorative previste per la sua specialità/categoria di "Infermiere" come di seguito sinteticamente elencate sulla base della c.d. "documentazione matricolare e caratteristica":

1968-1969: imbarco su Nave Dalmazia in qualità di infermiere; 1969-1971: destinato presso il Primo Comando Squadriglia Corvette con l'incarico di infermiere di squadriglia (formalmente imbarcato su Nave Mastino e Nave Spinone; effettua navigazioni); 1973-1974: imbarcato su Nave Centauro in qualità di infermiere di bordo; 1987-1988: imbarcato su MTF 1303 in qualità di addetto al servizio sanitario; in tale periodo ha svolto anche l'incarico secondario di direttore mensa del circolo sottufficiali; - 1988-1994: destinato presso Maridist Venezia come addetto al servizio sanitario; in



tale periodo ha svolto diversi temporanei imbarchi; 1988-1994; ha svolto diversi temporanei imbarchi.

Valutando le attività svolte dal sig. Caserta, è altamente probabile/certa una esposizione indiretta prevalente a bordo di unità navali dal 1968 al 1974 (codice ReNaM 1); possibile nel periodo 1987-1988 (codice ReNaM 3), imbarcato su nave MTF 1303 nella quale erano presenti vecchie coibentazioni".

Nella nota peritale è stata poi chiarita una fascia temporale di esposizione accertata tra il 1974 e il 1987/1988, alla luce dell'ambiente di lavoro non bonificato e delle caratteristiche di elevata presenza di amianto.

La difesa ha rilevato che, a detta dello stesso Caserta, per il periodo 1987/1988, il predetto non sarebbe stato esposto alle polveri derivanti dalle coibentazioni della nave MTF in quanto non dormiva nella nave, né assisteva ad operazioni di manutenzione su parti coibentate: non vi sono pertanto elementi per ritenere che la malattia sia stata contratta a seguito di quell'imbarco.

La prospettazione non è fondata.

La dichiarazione del Caserta è frutto di una valutazione soggettiva, mentre le polveri derivanti dalla coibentazione costituivano un fatto oggettivo: si trattava di una nave varata nel 1942 e ceduta dalla Marina inglese, negli anni 80 ormai vetusta, visto che compiva solo brevi viaggi giornalieri e che verrà demolita nel 1993; non è neppure esatto che di notte il Caserta dormisse a terra, visto che su quella nave è stato anche imbarcato; e comunque anche quando lavorava in Arsenale, durante il giorno rimaneva esposto (v. Note di udienza del P.G., pp. 7-8).

I consulenti del P.G. hanno invece sottolineato che Caserta dal 16/9/1989 al 10/6/1992 è stato imbarcato per 152 giorni su MTF Ponza, nave con presenza di amianto.

Poiché la stessa è stata scoibentata solo nel 1999 (v. Note d'udienza del P.G., p. 8), deve ragionevolmente tener conto, ai fini dell'esposizione all'asbesto, anche di questo periodo, in parte ancora svoltosi sotto la gestione Di Donna.

Il predetto è deceduto per un mesotelioma pleurico e solo durante la sua permanenza in Marina ha potuto contrarlo, non essendo emerse altre concrete possibilità.

Tra la cessazione dell'esposizione nel 1988 e il decesso del 2009 sono decorsi più di 20 anni. Con alto grado di probabilità logica la sua morte è dovuta anche a quella esposizione alle polveri della coibentazione, protrattasi per oltre 2 anni, durante la gestione Di Donna, in due navi vecchie, non ancora bonificate.

Quanto a Grasso Costantino, deceduto nell'ottobre 2005, la diagnosi di mesotelioma pleurico è accertata (v. anche sentenza impugnata, p.85): nell'esame istologico del 12/5/2005 veniva riscontrata una "infiltrazione di mesotelioma maligno a cellule epitelioidi".

"Il sig. Grasso ha lavorato per la Marina Militare, presso l'arsenale militare di La Spezia dal 1982 al 2005 (dai 29 ai 52 anni). In particolare ha lavorato: nel periodo 1982-1989 presso l'arsenale militare di La Spezia - cantiere di costruzione, demolizione e manutenzione navale; dall' 1989 al 1999 presso l'arsenale militare di La Spezia - cantiere di costruzione, demolizione e manutenzione navale - come conduttore di cabine di sabbiatura presso il reparto di fonderia e zincheria. La sabbiatura veniva fatta da ditte esterne su manufatti navali: ancore, filtri navali, turbine ecc. venivano ripuliti anche manufatti in amianto con diffusione delle polveri anche alla cabina di sabbiatura con esposizione indiretta ad amianto. E' possibile che l'esposizione si sia protratta fino al 1994 e per intervento della ASL di La Spezia. Va aggiunto che nel periodo 1989-1999 la fonderia si trovava in vicinanza del deposito all'aperto (località Marola) di manufatti in amianto di ogni tipo: coibentazioni, rimosse, pensiline in eternit ecc., anche deteriorate con possibilità di esposizione indiretta (COR Liguria, giugno 2005). Nel periodo 1999 al 2004 ha lavorato nel reparto attrezzatori navali presso l'arsenale militare di La Spezia: ha trattato ogni tipo di condutte; dal 2004 al 2005 ha svolto mansioni di autista sempre presso l'arsenale di La Spezia. (Fonte: COR Liguria).

Prima del 1982, il sig. Grasso aveva svolto diverse attività lavorative (Fonte: COR Liguria, giugno 2005). Dal 1969 al 1970 ha lavorato presso una ditta di riparazioni/radiotecnica (aggiustava apparecchi TV e montava antenne televisive); dal 1971 al 1974 ha svolto mansioni di commesso presso una farmacia; dal 1975 al 1976 ha lavorato presso l'officina di falegnameria G. Gerdella di Genova che si occupava di riparazioni di allestimenti in legno all'interno delle navi di un armatore. Ha lavorato solo materiale in legno non in presenza di altri lavoratori. Nessuno lavorava in sua presenza (questionario COR Liguria, 2005). Non si escludono tuttavia possibili esposizioni stante il fatto di aver lavorato all'interno di cantieri navali: 1977 al 1982 ha lavorato per la ditta Ferrari operante all'interno di cantieri navali di La Spezia con mansioni di pontista edile. Allestiva ponteggi prevalentemente all'esterno e solo occasionalmente nelle stive.

In sintesi, vi è stata una esposizione indiretta possibile nel periodo 1975-1976 presso la falegnameria G. Gerdella e nel periodo 1977-1982 alle dipendenze della ditta Ferrari all'intero dei cantieri navali di La Spezia (codice ReNaM 3); altamente probabile/certa, indiretta per il periodo 1982 - 1994 (codice ReNaM 1) come marinaio di coperta e presso il cantiere di costruzione, demolizione, manutenzione navale dell'arsenale militare di La Spezia con mansioni di addetto alla conduzione delle cabine di sabbiatura". Anche nella successiva nota è stata riconosciuta una esposizione rilevante



dal 1982 al 1994 confermando sostanzialmente la precedente valutazione ("Il mesotelioma (diagnosticato a maggio 2005) che ha condotto al decesso il signor Grasso è, con alto grado di probabilità logica e credibilità razionale, da attribuire ad esposizioni ad amianto subite sia in ambiente diverso dalla Marina Militare (1975- 1976 e 1977-1982) sia nell'ambiente della Marina Militare dal 1982 fino almeno al 1994").

La difesa degli imputati ha sostenuto che, come riconosciuto dai periti, risultano per il Grasso esposizioni di amianto in attività non riferibili alla Marina Militare e il suo consulente, ing. Cottica, ha sostenuto che una potenziale e significativa esposizione era stata quella contratta dal Grasso quando aveva lavorato come antennista, forando le coperture dei tetti in MCA (eternit), che liberavano fibre di amianto.

La prospettazione non è fondata.

Va innanzitutto precisato che i periti hanno stabilito che dal 1982 al 1994 l'esposizione del Grasso, quando lavorava nelle cabine di sabbiatura, deve considerarsi "altamente probabile-certa" e l'intensità della stessa ben è rappresentata dal racconto del diretto interessato: Grasso ha infatti ricordato che "si impolverava a tal punto da cominciare a ripulirsi almeno dopo la terza doccia; nello stanzone non c'erano impianti di aspirazione"; e la sabbiatura veniva effettuata anche su manufatti in amianto, tanto è vero che ai sabbiatori veniva pagato il relativo "rischio" (vedila, riportata nelle note d'udienza del P.G., p.16).

Quanto alle altre occasioni di esposizione all'asbesto, i periti le hanno considerate solo "possibili": ma per quanto riguarda quella asseritamente avvenuta presso la falegnameria "Gordella" (dal 1975 al 1976, lo stesso Grasso ha ricordato di aver lavorato solo sul legno, all'interno delle navi e non vi è prova che abbia operato anche all'interno dei cantieri; quanto alle osservazioni del consulente della difesa circa l'esposizione contratta durante il lavoro di antennista, le stesse sono frutto di mere congetture, per giunta improbabili, visti i rischi di caduta che correva l'antennista qualora avesse operato su coperture in amianto. Né risulta che ci fosse una tale sostanza all'interno degli apparecchi televisivi dell'epoca.

L'unica esposizione certa e significativa è dunque quella avvenuta nei cantieri della Marina Militare nel periodo 1982 - 1994, sotto le gestioni Di Donna, Mariani, Venturoli.

Non vi sono altre esposizioni avvenute al di fuori di questi cantieri.

Grasso è deceduto il 18.10.2005; il reato di cui all'art. 589 c.p. è stato consumato ad opera di chi ha obbligato il lavoratore ad operare con esposizione all'amianto senza la minima protezione (su ciò, più in generale, vedi infra); ma il reato è estinto per intervenuta prescrizione, essendo ormai decorso il massimo termine previsto dall'art. 157 c.p.,

Quanto a **Pertosa Giuseppe**, deceduto il 21.11.2006, "La revisione dei preparati istologici ha portato alla conclusione che si tratta di "Mesotelioma epitelioide della pleura, certo (alla diagnosi concorre anche il quadro clinico-radiologico)".

E' stato chiarito dai periti che risulta che "il sig. Pertosa ha lavorato per la Marina Militare dal 1966 al 1996 (dai 16 ai 46 anni di età), sempre con mansioni di elettricista. Nel corso di questi anni, Pertosa nelle destinazioni a bordo e a terra svolse le attività lavorative previste per la sua specialità/categoria di "Elettricista" addetto alla bassa tensione con interventi su ogni tipo di apparecchiatura elettrica, attività che portava spesso alla rimozione del rivestimento protettivo in amianto con successivo riposizionamento dello stesso (questionario COR Marche del 4 giugno 2003).

Di seguito si riportano sinteticamente le destinazioni a bordo e a terra tratte dalla documentazione matricolare e caratteristica e dalla impugnata sentenza: nel periodo 1966-1967 frequenta un corso di formazione presso Mariscuola Taranto; effettua un breve tirocinio pratico a bordo di Nave Duilio; 1967-1968: frequenza corso per conduttore di girobussole; breve temporaneo imbarco a bordo del Rimorchiatore Tino; 1968-1971: imbarcato su Nave Fasan come conduttore di girobussole e addetto alla centrale; 1971-1972: imbarcato su Moc 1201 con l'incarico di conduttore girobussole e sottordine al capo elettricista; 1972-1973: destinato presso Mariscuola Taranto per frequenza del corso di istruzione generale professionale; 1973-1975: imbarcato su Nave Impetuoso come sottufficiale girobussolista, addetto al gruppo luce ed aiutante al reparto; 1975-1979: imbarcato sul Dragamine Ebano in qualità di capo elettricista e di Capo Carico Elettricista/Radiotelegrafista/Ecogonometrista/Radarista (incarico di tipo amministrativo - logistico relativo alla gestione patrimoniale); 1979-1980: destinato presso Centro di telecomunicazioni MM di Ancona come addetto al servizio elettrico e manutenzione apparecchiature; in tale periodo frequenta il corso professionale; 1980-1983: destinato presso Maridipart Ancona per deposito munizioni del Poggio in qualità di addetto ai servizi elettrici e manutenzione apparecchiature del deposito munizioni; 1983-1985: imbarcato su Nave Proteo come capo carico elettricista

Per il periodo 1985-1991: destinato presso Navalgenarmi (attuale denominazione: Ufficio Tecnico Territoriale) Ancona con l'incarico di addetto al reparto servizio elettrico seguendo i lavori del cantiere su navi in costruzione; in tale periodo effettua brevi temporanei imbarchi su MTC (Mototrasporto Costiere); dal 1991 al 1995 è imbarcato sulla Moc 1203 in qualità di capo carico elettricista e capo officina elettricisti.

Il mesotelioma – diagnosticato istologicamente nel maggio 2005 e che ha condotto a morte il 21 Novembre 2006 il Signor Pertosa all'età di 56 anni - è da attribuire alla esposizione ad amianto nel lavoro da lui prestato alle dipendenze della Marina Militare. La durata complessiva della esposizione ad amianto presso la Marina Militare (28 anni) e la latenza convenzionale (37 anni) sono congrue alle conoscenze sul ruolo delle variabili temporali nella genesi dei mesoteliomi.

Secondo i periti "è altamente probabile/certa una esposizione prevalente a bordo di unità navali dal 1968 al 1979 e dal 1983 al 1985 (codice ReNaM 1). Possibili esposizioni dal 1985 al 1991 presso Navalgenami e tra il 1991 e 1995 soprattutto a bordo di unità navali (MOC 1203) (codice ReNaM 3)". Nella nota esplicativa viene ribadita l'esposizione rilevante per il periodo dal 1968 al 1995, da condividere alla luce della natura delle mansioni e dell'ambiente di lavoro caratterizzato da una notevole concentrazione di amianto.

La difesa ha sostenuto la mancanza di prove per quanto riguarda l'esposizione del Pertosa per gli anni 1983-1985, definita dai periti solamente probabile (v. memoria, p. 88)

L'osservazione non coglie nel segno, essendo meramente assertiva, non trovando alcun riscontro in atti.

Il Pertosa era "specialista elettricista", la sua mansione era prevista tra quelle cui spettava l'indennità di rischio per esposizione a silice o amianto (Decreto Min. Difesa 11/9/1978) e in tale sua veste "doveva togliere dal cavo il rivestimento protettivo in amianto e successivamente provvedeva a riposizionarlo"; a volte prestava servizio a terra ed anche in tal caso poteva "incorrere in manufatti d'amianto (v. Questionario ReNaM, nonché Note d'udienza del P.G. cit., p 28).

L'esposizione del Pertosa è certa non solo per gli anni 83-85, ma anche per quelli 86-95, quindi sotto le gestioni Di Donna, Mariani, Venturoni e Natalicchio, poiché il suo lavoro di elettricista, come visto, lo metteva necessariamente a contatto con l'amianto.

Tuttavia, poiché il decesso del Pertosa è avvenuto il 21.11.2006, ed è dipeso dalle omesse misure cautelari previste dalla legge da parte di coloro che dovevano garantire la sua salute sul luogo di lavoro, l'azione penale per il reato di cui all'art. 589 c.p. nei confronti dei garanti non può essere ulteriormente proseguita per intervenuta prescrizione.

Quanto a **Renzi Enzo** "la revisione dei preparati istologici da parte del CT ha portato alla diagnosi di mesotelioma epitelioide, variante solida, certa in accordo con le linee guida IMIG 2017 e WIT0 2015 (alla diagnosi concorre anche il quadro clinico-radiologico)". Deceduto il 8.9.2007.

Nel periodo 1961 – 1963, Renzi Renzo lavora presso l'azienda "Cantieri Navali di demolizione", loc. Le Grazie, La Spezia, come motorista navale. Nel cantiere venivano demolite o riconvertite navi



9

da guerra. Da quanto dichiarato dallo stesso Renzoni (COR Liguria, febbraio 2007), durante le fasi di demolizione scobentava le parti protette con amianto se doveva agire sui motori. Operava in concomitanza con altri operai (soprattutto saldatori) che rituovevano paratie e altre coibentazioni in amianto, lana di vetro e di roccia. Dal Novembre 1963 al Novembre 2000 (dai 20 ai 57 anni di età), il sig. Renzoni ha lavorato per la Marina Militare sempre con mansioni di Motorista navale sia a bordo nave sia a terra svolgendo le attività lavorative previste per la sua specialità/categoria di "Motorista navale" come di seguito sinteticamente riportato (documentazione matricolare e caratteristica e da sentenza 68/2019 del 15 Aprile 2019): - 1963: incorporato presso il Centro Addestramento Reclute della M.M. di Taranto; - 1963-1964: frequenza del corso di formazione presso Mariscuola La Maddalena (allievo motorista); - 1964-1969: imbarcato su Nave Ticino in qualità di addetto ai motori; - 1969: imbarcato su Nave Cigno in qualità di capo motorista; - 1969-1970: destinato a Mariscuola La Maddalena per la frequenza del corso di istruzione generale professionale; - 1970-1973: imbarcato su Nave Carabiniere con l'incarico di addetto alla motrice; breve temporaneo imbarco su Nave Alpino con l'incarico di addetto alla motrice; - 1973-1978: imbarcato formalmente su Nave Ape, ma impiegato presso l'officina motori del Raggruppamento Subacquei Incursori (Comsubin Spezia) in qualità di capo officina; - 1978-1983: imbarcato su Nave Tanaro come direttore di macchine; l'incarico consiste nella gestione di uomini e mezzi assegnati all'impiego ed al mantenimento in efficienza 122 del sistema nave (scafo, energia e propulsione dell'unità); - 1983: imbarcato su Nave Bradano come direttore di macchine. - 1983-1984: destinato presso Comsubin con l'incarico di addetto al reparto tecnico; brevissimo temporaneo imbarco su Nave Cavezzale; - 1984-1985: imbarcato sulla Motosilurante 441 in qualità di direttore di macchina; - 1985-1986: dopo un breve periodo a Comsubin, è stato imbarcato su Nave Marino in qualità di direttore di macchina; - 1986-1993: destinato presso Comsubin con l'incarico di addetto al reparto tecnico; - 1993-1994: imbarcato su Nave Vespucci come capo carico (incarico di natura logistico- amministrativa); - 1994-1996: imbarcato sulla MOC 1204 in qualità di capo carico; - 1996-2000: destinato presso il Gruppo navi uso locale di Spezia (Grupnav) come capo carico.

Valutando le attività svolte dal sign. Renzoni, vi è stata esposizione certa nel periodo 1961 - 1963 (codice ReNaM 1) presso il cantiere navale di demolizione località "Le Grazie" scobentando parti protette con amianto per intervenire sui motori e nel periodo 1964 - 1986 a bordo di unità navali della Marina Militare (codice ReNaM 1). A bordo nave Renzoni Enzo è venuto a contatto sia diretto che indiretto con amianto in corso di interventi di manutenzione su parti di motore e tubazioni coibentate con amianto. (fonte: COR Liguria, febbraio 2007). Possibili esposizioni anche tra il 1993 e 1994 (codice ReNaM 3) a bordo dell'unità navale Vespucci (Fonte: Foglio matricolare)".



Secondo la valutazione dei periti "Il mesotelioma – diagnosticato istologicamente nel Gennaio 2007 e che ha condotto a morte l' 8 Settembre 2007 il Signor Renzoni all'età di 64 anni - è da attribuire alla esposizione ad amianto nel lavoro da lui prestato alle dipendenze del cantiere Navale loc. "Le Grazie" e alle dipendenze della Marina Militare. La durata complessiva della esposizione certa ad amianto è di 25 anni, di cui 22 anni presso la Marina Militare e la latenza convenzionale (45 anni) sono congrue alle conoscenze sul ruolo delle variabili temporali nella genesi dei mesoteliomi. Considerata la lunghezza dei periodi di lavoro, l'esposizione è avvenuta in modo prevalente durante il lavoro svolto dal 1961 al 1986".

Nella nota esplicativa è stato considerato anche il periodo fino al 1994 alla luce delle mansioni espletate e dell'ambiente di lavoro fino al 1994 caratterizzato da elevate concentrazioni di amianto, in assenza di bonifiche.

La difesa ha sostenuto che il Renzoni, dal 1964 al 1996, ha svolto a lungo l'incarico di Direttore di macchina e di Capo carico, incarichi che non prevedevano alcuna esposizione continuativa all'amianto.

L'argomentazione non è fondata.

Il Renzoni ha ricordato di aver sempre lavorato a bordo di navi militari effettuando, tra l'altro, coibentazioni di tubazioni e di essersi trovato negli stessi ambienti di chi coibentava. Ricorda che le navi militari erano piene di amianto, tubi coibentati, paratie, condotte rifasciate, amianto usato come ignifugo nelle cabine in cui alloggiava (v. dichiarazioni al COR Liguria); nel periodo 1983-1986 è stato imbarcato su motoscafi e motosiluranti; sul solo motoscafo Mario Marino ha trascorso a bordo 1 anno, mesi 2 e gg. 19.

Va inoltre precisato che il predetto aveva la mansione di tecnico meccanico motorista navale, riconosciuta come "qualificata" per la spettanza dei benefici previdenziali ex art. 13 L. n.257/1992 (esposizione superiore a 100 ffl/continuate per più di 10 anni).

I calcoli effettuati dal consulente della difesa prof. Cottica per misurare l'entità dell'esposizione sono arbitrari e fuorvianti, perché calcolati sui valori relativi alla piccola manutenzione su impianti industriali nei quali si ignora quale materiale sia stato rimosso.

Infine non risulta da nessuna parte che Renzoni, dal '78 all'86, abbia svolto solo funzioni di coordinamento; è provato invece dal suo foglio matricolare – e contrariamente a quanto sostenuto dal consulente della difesa – che intenso è stato il suo permanere sulle navi, dopo il 1983, avendo trascorso in mare 2313 giorni, pari ad oltre 6 anni.

Va da ultimo considerato che negli anni dal 1993 al 1994 il Renzoni, sempre in qualità di meccanico, ha navigato a bordo dell'unità navale Vespucci, per anni 1, mesi 7 e giorni 21 (v. Note di udienza del P.G., cit., pp. 30-33).

Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dai periti – che hanno concluso, per quest'ultimo periodo, solo per una sua possibile esposizione – risulta che il predetto ha invece continuato a svolgere le sue mansioni di meccanico come in precedenza, operando in navi militari non ancora bonificate: la sua esposizione all'amianto, oltre agli anni 1983-1986 (gestione Di Donna), è diminuita nel periodo 1986-1993, avendo operato presso il Comando subacqueo incursori (Comsubin), ed è poi proseguita con l'intensità precedente negli anni 1993-1994 (gestione Mariani e Venturoni), per cui anche in questi anni è stata diretta e certa e non solamente di carattere ambientale.

Quanto a Sorgente Francesco Paolo "La patologia che ha portato a morte il sig. Sorgente è esordita nel febbraio 2005 con dispnea e versamento pleurico. Un esame citologico del versamento pleurico era risultato positivo per cellule neoplastiche e la successiva biopsia pleurica del 21 aprile 2005 poneva diagnosi di mesotelioma maligno. Seguiva in data 2 agosto 2005 intervento di pleuropneumectomia (PPE) presso l'ospedale di Varese il cui esame istologico confermava la diagnosi di mesotelioma epitelioide (09/08/2005)".

Secondo i periti "Il mesotelioma (diagnosticato a gennaio 2005) che ha condotto al decesso il signor Sorgente è, con alto grado di probabilità logica e credibilità razionale, da attribuire ad esposizioni ad amianto subite nell'ambiente della Marina Militare prevalentemente nel periodo 1967-1975 e 1981-1985".

Il sig. Sorgente ha lavorato per la Marina Militare dal Gennaio 1966 al Gennaio 2000 (dai 20 ai 56 anni di età), con mansioni di Motorista navale e ufficiale di sala macchine a bordo nave e a terra come responsabile di manutenzione svolgendo le attività lavorative previste per la specialità/categoria di appartenenza come di seguito sinteticamente riportato (documentazione matricolare e caratteristica e da sentenza 68/2019 del 15 Aprile 2019): - 1966: corso di formazione presso Centro reclutamento di Taranto (MARIDEFOCARTA); brevi imbarchi su Nave Saetta e Nave Freccia; - 1966-1967: corso di formazione per ufficiali di complemento presso l'Accademia Navale di Livorno; - 1967-1968: frequenza del tirocinio basico da sommergibilista presso il 1° Comando gruppo sommergibili a Taranto (COMGRUPSOM 1); in questo periodo effettua brevi imbarchi sul Sommersibile Cappellini; - 1968-1969: imbarco sul Sommersibile Toti in qualità di sottordine al capo servizio GN/E l'incarico consiste nel coadiuvare il capo servizio nella gestione di uomini e mezzi assegnati all'impiego ed al

M



mantenimento in efficienza del sistema nave (scafo, energia e propulsione dell'unità); - 1969-1970: imbarco sul Sommergibile Morosini in qualità di sottordine GN; - 1970: imbarco sul Sommergibile Torricelli in qualità di sottordine GN; - 1970: destinato al Centro Scorte della M.M. di Spezia (MARICESCOS) in qualità di addetto al reparto tecnico (incarico di natura tecnico-amministrativa); - 1970-1971: imbarcato su Nave Ape per la frequenza del corso sommozzatori presso il Comsubin a Spezia; - 1971: destinato presso il 2° Comando gruppo dragamine di Napoli in qualità di sottordine al nucleo SDAI (Servizio Difesa Antinezzi Insidiosi); - 1971-1973: destinato presso il 4° Comando gruppo dragamine di La Maddalena in qualità di capo del nucleo SDAI; in questo periodo effettua brevi temporanei imbarchi; - 1973-1975: imbarco su Nave Cavezzale in qualità di sottordine al direttore di macchina e, successivamente, capo reparto gr/e e ufficiale allo scafo (in questo periodo effettua anche temporanei imbarchi su Nave Ape e su Nave Piave direttore di macchina/capo servizio GN); - 1975-1981: destinato presso Mariscuola La Maddalena in qualità di insegnante; - 1981-1985: destinato presso il Comando motosiluranti in qualità di capo gruppo supporto tecnico mobile: le predette unità hanno piccole dimensioni e limitata autonomia temporale di navigazione, pertanto necessitano di un supporto tecnico "itinerante" a terra; l'incarico di capo del gruppo di supporto consiste nel gestire uomini e mezzi assegnati al mantenimento in efficienza del sistema nave di tali imbarcazioni; durante questo periodo effettua imbarchi di pochi giorni sugli aliscafi Lanciamissili in particolare sugli Aliscafi Astore, Condor, Falcone Nibbio e Sparviero. - 1985-1994: impiegato presso Marinarsen Brindisi in qualità di capo ufficio programmazione manutenzione sala macchine arsenale di Brindisi (incarico tecnico amministrativo); in tale periodo ha espletato, come secondo incarico, il compito di vicepresidente del Circolo Ufficiali di Brindisi; - 1994-1996: destinato presso Mariscuola Taranto in qualità di Capo Ufficio GN del servizio lavori generali (incarico tecnico-amministrativo); dal 07/07/1995 al - 08/03/1996 è stato sospeso in via precauzionale dal servizio; - 1996-1997: impiegato presso Marinarsen Messina come Capo servizio supporto generale (incarico tecnico-logistico); - 1997-2000: destinato presso Marinarsen La Maddalena in qualità di Capo servizio lavorazioni (incarico tecnico-amministrativo). Dalla dichiarazione dello stesso sign. Sargente, in tale periodo eseguiva sopralluoghi a bordo di navi in manutenzione su cui si provvedeva alla rimozione delle coibentazioni in amianto".

Valutando le attività svolte dal sig. Sargente, è altamente probabile/certa una esposizione prevalente a bordo di unità navali e sommergibili dal 1967 al 1975 (codice ReNaM1) svolgendo mansioni di ufficiale di macchina con attività di manutenzione sostituendo guarnizioni sulle tubature e baderne su assi e portelli. (Questionario COR Sardegna del 16.10.2007). Dal 1975 al 1981 svolge mansioni di docente presso la scuola costruzioni navali presso La Maddalena. Dal 1981 al 1985 è a Brindisi

come capo gruppo supporto tecnico mobile svolgendo attività di manutenzione anche su camion e automezzi. Ha fatto inoltre parte di squadre antincendio vestendo tute d'amianto, (codice ReNaM I, in COR Sardegna del 2007). L'esposizione significativa dal 1967 al 1975 e dal 1981 al 1985 è confermata dalla nota esplicativa.

La difesa si riporta a quanto indicato in perizia, in cui si riferisce che nel periodo di interesse, 1983-1986, il Sordente aveva l'incarico di capo gruppo supporto tecnico mobile, che consisteva nella gestione di uomini e mezzi per mantenere in efficienza le motosiluranti (e che non prevedeva esposizioni all'amianto).

La prospettazione non è fondata.

Il Sordente, infatti, secondo le dichiarazioni della vedova Zichina Patrizia (v. sit 27/5/2010), nel periodo 1981-1985, lavorava per 8/10 ore "alla manutenzione ed alla messa a punto degli apparati motori degli aliscafi" e "operava in primis sulle macchine termiche, sulle turbine e sugli apparati motore"; inoltre "i motoristi facevano i turni proprio in sala macchine e dormivano di fatto vicino alle turbine, ai motori stessi", in quel periodo, aveva fatto parte di squadre antincendio vestendo tute d'amianto: il suo era quindi un contatto diretto con l'agente cancerogeno e l'esposizione, per gli anni 1981-1985, sotto la gestione Di Donna, non era solo di carattere ambientale.

Non vi è alcuna ipotesi alternativa come causa dell'insorgere e del progredire del mesotelioma.

Quanto a Carvino Nino il decesso del 19.8.2008 è stato determinato da mesotelioma pleurico; il periodo di esposizione rilevante è stato individuato nella fascia temporale dal 1954 al 1965, durante il lavoro presso Marina Militare come capotecnico addetto alla riparazione motori di navi che attraccavano al porto di Napoli e controllo dei lavori eseguiti dagli operai presso la Navalgenartui di Napoli.

Non si riscontra alcuna posizione di garanzia degli imputati per il periodo in questione.

Secondo i periti non vi sono dati sufficienti per valutare eventuali esposizioni successive al 1965.

Su queste conclusioni hanno convenuto sia la difesa che il P.G..

Vu confermata di conseguenza l'assoluzione degli imputati dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto, essendo stata comunque accertata una prolungata esposizione ad amianto, avvenuta in tempi diversi, ma in relazione eziologica con l'insorgenza della malattia professionale che ha determinato il decesso.

Quanto a **De Cia Secondo Valfredo** il decesso del 18.3.2011 è dovuto a mesotelioma pleurico, come da esame istologico e quadro clinico radiologico.

Secondo i periti il mesotelioma - diagnosticato istologicamente nel luglio 2009 e che ha condotto a morte il 18 marzo 2011 il sig. De Cia all'età di 64 anni, è da attribuire alla esposizione ad amianto nel lavoro da lui prestato presso la Marina Militare. La durata complessiva della esposizione ad amianto presso la Marina Militare (14 anni) e la latenza convenzionale (42 anni) sono congrue alle conoscenze sul ruolo delle variabili temporali nella genesi de mesoteliomi; considerata la lunghezza dei periodi di lavoro, l'esposizione prevalente è avvenuta durante il lavoro svolto fino al 1981. Non vi è evidenza certa o probabile di esposizioni successive al 1981".

Su queste conclusioni hanno convenuto sia la difesa che il P.G.,

Di conseguenza va confermata l'assoluzione degli imputati dal reato loro ascritto nei confronti di De Cia Secondo Valfredo per non aver commesso il fatto.

Passi Raffaele, deceduto a seguito di mesotelioma pleurico, ha lavorato per la Marina Militare dal 1950 al 1989 (dal 18 ai 57 anni di età), con mansioni di Meccanico d'armi fino al 30 settembre 1958 e dal 1 ottobre 1958 al maggio 1989 come istruttore d'educazione fisica. Fino al 1965 ha effettuato temporanei imbarchi nell'ambito delle campagne addestrative svolte a favore degli allievi dell'Accademia; frequenza del corso di perfezionamento da gennaio a marzo 1964. E' stata ritenuta una esposizione ad amianto rilevante nell'arco temporale tra il 1951 e il 1965, come risulta anche dalla nota esplicativa che ha sostanzialmente confermato il contenuto della perizia secondo cui "è altamente probabile/certa una esposizione prevalente a bordo di unità navali dal 1951 al 1963. Possibili anche esposizioni nei brevi periodi (pochi giorni) spesi a bordo di unità navali dal 1963 al 1965". La valutazione di esposizione rilevante anche per il periodo dal 1963 al 1965 si giustifica alla luce della natura delle mansioni e dell'ambiente caratterizzato da una elevata dispersione di amianto. Il periodo non rientra tra quelli che riguardano le posizioni di garanzia degli odierni imputati: che pertanto devono essere assolti per non aver commesso il fatto, essendo comunque stata accertata una prolungata esposizione del Passi all' amianto in tempi diversi, sempre durante il lavoro svolte presso la Marina Militare.

Considerazioni a parte merita la trattazione della perizia relativamente ai tumori polmonari relativi ai decessi **D'Andrea Luigi e De Martino Giovanni**.

Hanno ricordato i periti che “Il fumo di sigaretta è certamente il fattore di rischio più importante nel cancro del polmone con oltre 900.000 morti per anno attribuibili al fumo. Molti studi hanno stabilito che il rischio di cancro polmonare tra i fumatori è 10-30 volte superiore rispetto ai non fumatori e che il rischio aumenta con il numero di sigarette fumate ed è direttamente proporzionale al tempo, aumentando ulteriormente in coloro che iniziano in giovane età; vi è in altre parole una correlazione dose - risposta tra fumo e cancro del polmone. Il rischio di cancro diminuisce negli ex-fumatori, anche se rimane significativamente più elevato rispetto ai non fumatori anche dopo 20 e più anni dalla sospensione del fumo (v. perizia, p. 150).

Hanno però anche ricordato che “la capacità dell'esposizione ad amianto di indurre cancro del polmone è comunemente accettata: tutte le forme di amianto hanno la potenzialità di indurre cancro del polmone e tutti i tipi istologici di cancro del polmone (carcinoma a cellule squamose, adenocarcinoma, carcinoma a piccole cellule o microcitoma, carcinoma a grandi cellule, carcinoma sarcomatoide) possono essere causati da esposizione ad amianto. Clinicamente, non è possibile distinguere i cancri polmonari causati dall'amianto dagli altri cancri polmonari (IARC 2009; v. perizia, p. 151)”.

Ed ancora “Gli studi epidemiologici basati su informazioni quantitative della esposizione individuale ad amianto mostrano un rapporto lineare tra esposizione ad amianto e rischio di cancro polmonare. La pendenza di tale relazione (e quindi la misura dell'incremento di rischio per aumento unitario dell'esposizione) è assai variabile, in relazione all'attività industriale studiata, al tipo di amianto utilizzato, alle abitudini tabagiche e ai criteri di standardizzazione dei dati (Wolff, Vehmas et al. 2015: ivi, pp. 154-155)”.

Quanto al rapporto tra cancro polmonare ed asbestosi “viene peraltro comunemente accettato che il rischio di cancro polmonare negli esposti ad amianto è più alto quando è presente asbestosi e tende ad aumentare con la gravità della fibrosi polmonare (che a sua volta correla con il carico di fibre nel tessuto polmonare) (Roggli 2014). La presenza di asbestosi riflette pregresse esposizioni a dosi elevate di amianto, a loro volta associate ad un più elevato rischio di cancro, ma le due malattie sono indipendenti l'una dall'altra nel loro sviluppo” (ivi, p. 160).

Secundo i periti “Non si può non concordare con la Consensus Conference di Helsinki 2014, che attribuisce alla eventuale asbestosi “un rischio di cancro polmonare aggiuntivo a quello causato dall'amianto” (FIOH 2014, Wolff, Vehmas et al. 2015” (ivi, p. 161).

Sulla contemporanea presenza di fumo e amianto rispetto al tumore polmonare così si sono espressi i periti.

"Una recente rassegna, in cui è stata aggiornata la letteratura riguardante amianto, fumo e tumore polmonare, ha confermato che "qualunque esposizione ad amianto, persino in un forte fumatore, contribuisce a causare il tumore polmonare" e che i dati statistici nel loro complesso "sono compatibili con una interazione moltiplicativa" (Klebe et al, 2020).

Simili valutazioni sono contenute nei documenti di posizione ("Position papers") della Società Italiana di Medicina del Lavoro (SIML), in cui si legge "la presenza di una interazione più che additiva fra abitudine al fumo ed esposizione ad amianto implica l'occorrenza di casi aggiuntivi a causa del sinergismo tra i due fattori." (Apustoli et al, 2019) e dell'Associazione Italiana di Epidemiologia, che così commenta: "Va rimarcato che è la scala additiva quella a cui riferirsi in materia di sanità pubblica: la presenza di una interazione sopra-additiva tra fumo e amianto implica l'occorrenza di casi aggiuntivi attribuibili esclusivamente alla azione sinergica tra i due fattori" (Barone-Adesi et al, 2020)".

Infine, secondo i periti, "nel caso dell'amianto, inoltre, la letteratura epidemiologica indica chiaramente l'esistenza di un effetto sinergico (cioè di potenziamento reciproco) tra fumo di tabacco e amianto; questo implica che una quota di soggetti fumatori esposti ad amianto si è ammalaata esclusivamente per l'azione congiunta dei due fattori" (ivi, p. 162).

Ciò premesso, esaminiamo la posizione di D'Andrea Luigi e di De Martino Giovanni, entrambi meccanici alle dipendenze della Marina Militare ed entrambi deceduti per tumore polmonare.

D'Andrea Luigi, risulta essere stato "fumatore di 30 sigarette/die per 28 anni, dall'età di 13 anni (visita ambulatoriale IEO - Milano e cartella clinica Osp. S. Andrea, 2004) Dalla documentazione clinica disponibile si registra presenza di placche pleuriche calcifiche in sede mantellare e diaframmatica (TC torace del 12.11.2009). Visita pneumologica presso ospedale di Pontremoli con riscontro di "murmure vescicolare aspro alle basi in nota asbestosi pleurica" aprile 2004: comparsa di febbricola persistente e dimagrimento. 5 maggio 2004: Ricovero nel reparto di Medicina ospedale di La Spezia, proveniente dal Pronto Soccorso, per toracodinia successivo a episodio di faringotonsillite in trattamento antibiotico e addensamento polmonare a margini irregolari (Rx Torace del 5 maggio 2004). In corso di ricovero eseguiva: TC toraco-addominale (5 maggio 2004) che riportava "enfisema polmonare con bolle para settali; neoformazione solida di circa 6 cm a partenza dal bronco dorsale del lobo superiore adeso al bronco intermedio, infiltrante il ramo superiore dell'arteria polmonare dx e comprimente il ramo principale della stessa. Linfadenomegalie ilari a dx e alcuni linfonodi superiori al cm pretracheali e precarenali. Nodulo ovalare di circa 1 cm fibrotico al

segmento 166 anteriore del lobo superiore dx. aumento volumetrico nodulare omogeneo del surrene di sn. Fegato Privo di lesioni focali Conclusioni: neoformazione produttiva polmonare dx con linfoadenomegalie mediastiniche...". Broncoscopia (10 maggio 2004): "... emisistema destro: sperone distale del lobo superiore molto slargato e imbottito... segmenti anteriore e posteriore distorti, tessutiformi, in profondità degli stessi si apprezza mucosa irregolare con aspetto a ciottolato..." in corso di endoscopia sono state eseguite biopsie del bronco, agoaspirato nello sperone, brushing bronchiale. L'esame istologico della biopsia bronchiale (no. I/4670/2004) è risultato negativo per neoplasia così come i preparati citologici relativi a brushing bronchiale e broncolavaggio, mentre il materiale citologico da agoaspirato dello sperone superiore destro mostrava presenza di "...cellule epiteliali isolate o in microaggregati coerenti con adenocarcinoma poco differenziato" (esame citologico no. C/7597/2004 - ospedale La Spezia). TC Cerebrale del 14 maggio 2004, negativa per lesioni patologiche. Veniva dimesso il 15 maggio 2004 con diagnosi di "Neoplasia polmonare lobo superiore di destra. 17 maggio 2004 visita di consulenza presso Istituto Oncologico Europeo di Milano che conferma la presenza di neoplasia polmonare destra cT3c N1-2cM0-1 (surrene). Si consigliava completamento della stadiazione con PET-TC eseguita il 27 maggio 2004 che evidenziava presenza di "lesioni ad elevato metabolismo glucidico in sede polmonare destra, linfonodale ilare polmonare omolaterale, pretracheale e surrenalica sinistra"; con scintigrafia polmonare perfusione (27 maggio 2004) che mostrava una "lieve riduzione della perfusione polmonare a destra"; TAC Torace (28 maggio 2004) che confermava la presenza di lesione in sede iloipericilare destra infiltrante il ramo del segmento basale del lobo superiore di 47 mm e una in sede ilare anteriormente alla diramazione per il segmento anteriore del lobo superiore con dimensione massima di 4 cm con effetto compressivo sul ramo destro dell'arteria polmonare. Coesistono linfadenopatie. 17 giugno 2004 iniziava ciclo di chemioterapia che terminava il 23 agosto 2004. Il 28 Agosto 2004 ricovero nel reparto di Neurologia dell'ospedale Sant'Andrea di La Spezia da cui veniva dimesso il 14 settembre 2004 con diagnosi di "ictus ischemico emisfero destro in paziente con neoplasia polmonare". 21 settembre 2004 giunge in pronto soccorso ospedale di La Spezia per sospetta subocclusione intestinale. Dimesso il 23 settembre. Il 29 settembre 2004 altro ricovero presso il Pronto soccorso dell'ospedale di La Spezia per dispnea ingravescente da sospetta embolia polmonare, diagnosi confermata da scintigrafia polmonare. Eseguiva quindi ecocardiografia che evidenziava sezioni destre marcatamente dilatate con ipocinesia diffusa e lieve ipertensione polmonare. L'ecografia segnalava anche presenza di formazione mobile in atrio destro con impegno parziale attraverso la tricuspide (metastasi? Materiale trombotico?). Eseguiva quindi terapia coneparina in bolo. Veniva quindi trasferito presso il reparto di medicina interna (2 ottobre 2004) ove



moriva il 2 ottobre 2004. Il 5 ottobre 2004 veniva eseguita autopsia giudiziaria le cui conclusioni sono di "embolia polmonare massiva in carcinoma polmonare pleomorfo a grandi cellule con componente a cellule fusate con metastasi ai linfonodi regionali e ai surreni, bilateralmente, complicata da endocardite marantica causa di progressivo infarto splenico e ictus cerebrale ischemico nonché da trombosi venosa profonda della poplitea destra, punto di origine dell'embolia polmonare massiva. Presentava inoltre broncopneumonite sinistra, fibrosi pleurica destra e enfisema polmonare diffuso" Il riscontro autoptico ha evidenziato presenza focali ispessimenti pleurici non ulteriormente definiti mentre non ha evidenziato presenza di fibrosi polmonare riferibile ad asbestosi. CAUSA DI MORTE (Certificato nosologico): causa iniziale: neoplasia polmonare con metastasi ai surreni destro e sinistro; causa terminale: embolia polmonare.

Il sig. D'Andrea ha lavorato per la Marina Militare dal 01.02.1979 al 02.10.2004 (dai 17 ai 42 anni) come Tecnico di macchina/Meccanico, addetto al locale macchine, svolgendo sia a bordo sia a terra le attività lavorative previste per la sua specialità. In particolare, dopo periodo di formazione dal 1979 al 1980 presso Mariscuola La Maddalena, opera a bordo di diverse navi (Fonte: documentazione matricolare e sentenza 68/2019 del 15 aprile 2019):

- 1980: imbarcato su Nave Castore in qualità di addetto alla caldaia di prora; - 1980-1986: imbarco su Nave Impavido come addetto alla macchina di prora e successivamente addetto alla macchina di poppa; durante tale periodo ha frequentato presso Mariscuola La Maddalena il corso di istruzione generale professionale (durata 8 mesi ca.); - 1986-1987: imbarco su Nave Espero in qualità di addetto allo scafo; - 1987-1988: destinato presso Maricentro Taranto, svolge servizi vari di caserma; - 1988-1989: imbarco su Nave Euro in qualità di capo gruppo calderine ed evaporatori e controllo scafo; - 1989: destinato presso il deposito di munizioni di Montagna Spaccata di Maridipart Napoli con l'incarico di addetto al gruppo elettrogeno del DGM NATO e automezzi; - 1989-1994: destinato presso Maricommi Messina in qualità di addetto all'ufficio economato e capo carico (incarico amministrativo-logistico); in tale arco temporale ha frequentato il corso professionale presso Mariscuola Ta (1994); - 1994-1996: destinato presso Marinalles La Spezia per l'allestimento di Nave Bersagliere (addetto scafo); - 1996-1997: imbarco su Nave Bersagliere come addetto della componente scafo e capo carico meccanico (tale ultimo compito riguarda la gestione patrimoniale); - 1997: impiegato presso Maridist Napoli per servizi vari di caserma; - 1997-1999: imbarco su Nave Bersagliere come addetto della componente scafo e sicurezza/capo gruppo sorveglianza scafo; - 1999-2004: destinato presso Comsubin in qualità di addetto all'officina meccanica servizio tecnico/capo carico meccanico; - 2004-2005: imbarco su Nave Vesuvio in qualità di capo nucleo scafo, il cui compito consiste nel gestire gli uomini ed i mezzi atti alla manutenzione dello scafo; - 2005: destinato

presso Nave Perseo; in tale periodo risulta in convalescenza. Non risulta abbia lavorato presso altri datori di lavoro prima di arruolarsi in Marina. Non risulta avesse hobbies con eventuali esposizioni a sostanze cancerogene.

Il decesso del sig. D'Andrea avvenuto il 02.10.2004 è da attribuire a carcinoma polmonare metastatizzato complicato da embolia polmonare massiva."

"In conclusione, D'Andrea Luigi era in vita affetto da carcinoma polmonare, insorto clinicamente nel maggio 2004, che ne ha causato il decesso il 2 ottobre 2004. Ha subito esposizione ad amianto di entità e frequenza non definibili dal 1980 - 1987 e 1988 -1989 in modo esclusivo presso la Marina Militare. Risulta fumatore di complessivi 42 anni-pacchetto dall'età di 13 anni, fino al 2004. Non risulta né dai referti radiografici, né dall'esame autoptico presenza di asbestosi polmonare. L'autopsia rileva piccoli ispessimenti pleurici fibrosi. Stante la mancanza di altre patologie asbesto-correlate (indicatori di elevata esposizione) e la prolungata esposizione al fumo di sigaretta (29 anni circa), non è possibile affermare con alto grado di probabilità logica che l'esposizione lavorativa ad asbesto (1980-1987 e 1988-1989) abbia avuto un ruolo causale o concorsuale nella genesi del tumore al polmone.

All'udienza 28/10/2021 il dott. Murer aggiungeva ai periodi di esposizioni possibili anche quelli relativi gli anni 1994-1999.

Il P.G., evidenziando l'entità delle fibre di amianto "assorbite" dal D'Andrea prima e dopo il 1983, giungeva alla conclusione che, pur essendo il predetto un "forte" fumatore, la concausa del decesso doveva essere ricondotta all'esposizione all'amianto.

La tesi non può essere accolta.

E' pacifico, perché dichiarato dallo stesso D'Andrea, che dall'età di 13 anni e per i 28 anni successivi, il predetto ha fumato una media di 30 sigarette al giorno; meno certa, perché frutto di una semplice stima, è invece l'entità delle fibre d'amianto ingerite dal predetto nei 14 anni sopra indicati. In ogni caso né dai referti radiografici, né dall'esame autoptico è risultata la presenza di asbestosi polmonare, altrimenti segno di una significativa esposizione: l'autopsia ha rivelato, infatti, solo "piccoli ispessimenti pleurici fibrosi (v. perizia, p. 168) e neppure le placche pleuriche riscontrate nel 2009, secondo lo stesso P.G., avevano natura asbestosica (v. Note d'udienza, p. 42) .

La valutazione possibilistica fatta dai periti non è contraddetta dalle altre risultanze di causa; la preponderante rilevanza che nella specie ha assunto l'esposizione al fumo della sigaretta (per complessivi 42 anni-pacchetto: v. perizia, p. 168) fa sì che la malattia contratta dal predetto non possa essere attribuita alla sua esposizione all'asbesto.

Diversa valutazione deve farsi invece per **De Martino Giovanni**.

Dalla ricostruzione dei periti il predetto ha fumato "20 sigarette/die fino al 1986/87 (Cartella clinica Pneumologia 28/03/2009 e SIT del 30.08.2010) Dalla documentazione clinica disponibile si registra diagnosi di cardiopatia ischemica post-infartuale nel settembre 1987 (fonte: documento matricolare Ministero della Difesa). Ricovero nella sezione di Day Hospital reparto pneumologia ospedale di La Spezia per dispnea da sforzo. La cartella clinica si apre il 26 gennaio 2009 e si chiude il 28 marzo 2009. Di rilievo, per quanto di interesse, si riporta TAC Torace del 28.11.2008: "ispessimenti pleurici parietali sparsi bilateralmente a carattere mammellonato e pseudo-nodulare e calcifici a livello diaframmatico. A livello del segmento dorsale del lobo superiore destro piccolo nodulo (5 mm) adiacente la parete e area sfumata di iperdensità a livello del segmento apicale del lobo inferiore destro". Una PET del 10.03.2009 non evidenziava zone di significato patologico., la diagnosi di dimissione era di "asbestosi pleura-polmonare e OSAS (ndr: sindrome da apnea ostruttiva nel sonno) in portatore di cardiopatia ischemica e di ipertensione arteriosa" febbraio - marzo 2010 comparsa di lombosciatalgia destra; eseguiva Risonanza Magnetica che evidenziava lesione espansiva intramidollare extra-midollare a livello di L1. 25 marzo 2010 ricovero presso ospedale di Sarzana per ritenzione urinaria acuta. 29 marzo 2010 ricovero presso la Neurochirurgia di Pisa ove veniva sottoposto a intervento di asportazione della lesione a livello di L1 (03.04.2010) la cui diagnosi istologica no. I/2425/2010 del 06.04.2010 fu di "reperti morfologici e immunohistochimici compatibili con metastasi di carcinoma. Indagini immunohistochimiche: CK Pan. Positiva; CK7, positiva; TTF-1, negativo; CK20 Negativa; PSAP negativo; S-100 negativa; Vimentina negativa; indice proliferazione (ki67) > 70%". Il 27 aprile 2010 per ricomparsa di dolore associato a deficit muscolare veniva sottoposto a intervento di revisione con asportazione di altro materiale tumorale la cui diagnosi istologica no. I/3006/2010 fu di "metastasi di adenocarcinoma differenziato con aspetti di tipo mucinoso. Le indagini immunohistochimiche evidenziavano positività per CK7, CK19, EMA, BerEP4 e una debole positività per calcitonina; negative le reazioni per TTF-1, CK20, CK5/6, Tireoglobulina, PSA e PSAP e vimentina". 3 maggio 2010 TC toraco-addominale che evidenziava "... formazione nodulare a margini spiccati riferibile a ETP primitiva polmonare a carico del segmento apico-dorsale del 170 LSSn localizzata in corrispondenza della regione paravertebrale retromediastinica, immediatamente al di sopra del piano passante per l'arco aortico con diam. di 18 mm x 18,2 x 15 mm. ... formazione nodulare di 6 mm in corrispondenza del segmento anteriore del LSDx in sede anteriore sottopleurica. Ulteriori piccole formazioni nodulari in regione basale a dx immediatamente sovra diaframmatica... Multiple linfadenopatie mediastiniche... numerosi ispessimenti configurati a placca a carico della parete pleurica dei campi medi e della regione diaframmatica, più numerosi a destra, scarsamente

rilevate. Placca pleurica con calcificazioni nel contesto in campo medio e anteriore destro... presenza di aspetti riferibili a enfisema bolloso ... ai campi superiori. Addome superiore e inferiore: fegato ... indenne da lesioni focali; colecisti e vie biliari, pancreas e milza nei limiti della norma; formazioni cistiche renali.. logge surrenaliche indenni.. " Il maggio 2010 ricovero nel reparto di Oncologia Medica Ospedale di Pisa da cui veniva dimesso il 17 maggio 2010 e trasferito all'ospedale di La Spezia con diagnosi di dimissione di "metastasi intradurale extra-midollare di adenocarcinoma di verosimile origine polmonare con ripetizioni linfonodali mediastiniche in paziente con progresso IMA e asbestosi". Presso l'Ospedale di La Spezia iniziava ciclo di chemioterapia il 2 giugno, subito sospesa. Decedeva il 10 giugno 2010 Non risulta in atti esecuzione di riscontro autoptico Commento: Il profilo immunohistochimico CK7 +/CK20-/ TTF-1 - della neoplasia e la probabile multifocalità (formazioni nodulari osservate alla TC del torace) è coerente con la diagnosi di adenocarcinoma mucinoso di origine polmonare. Per inciso, il carcinoma mucinoso del polmone è tipicamente TTF1 negativo. Possibili diagnosi differenziali includono metastasi di adenocarcinoma pancreatico, colangiocarcinoma, adenocarcinoma gastro-enterico. Tutte queste neoplasie esprimono la CK20. Va aggiunto che la TC addominale non ha evidenziato alterazioni a carico di pancreas, fegato e vie biliari e gastroenterico. CAUSA DI MORTE: adenocarcinoma mucinoso di origine polmonare con metastasi linfonodali e intradurale (L1). Nella documentazione agli atti risulta una TAC toraco-addominale che, oltre al tumore polmonare, indica la presenza di placche pleuriche rapportabili all'esposizione ad amianto".

"Il sig. De Martino ha lavorato per la Marina Militare dal 04.09.1957 al 17.03.1993 (dai 16 ai 52 anni) come Meccanico navale addetto alle caldaie motrici".

"Il decesso del sig. De Martino avvenuto il 10.06.2010 è da attribuire a carcinoma polmonare metastatizzato. Risulta essere stato fumatore (20 sigarette/die) fino al 1987, ma non è noto quando ha iniziato. L'abitudine al fumo è un fattore di rischio per il tumore del polmone che aumenta in maniera sinergica in presenza di esposizione ad asbesto. L'esposizione ad asbesto è causa di tumore polmonare e un aumento di rischio è stato osservato anche per esposizioni di bassa intensità e durata. La durata complessiva della esposizione ad amianto è di circa 14 anni ed è iniziata all'età di 19 anni. La latenza (50 anni) è compatibile con l'origine professionale del tumore polmonare. L'esposizione, secondo i periti, è avvenuta durante il lavoro svolto dal 1959 al 1983.

In realtà, nel 1982-1983 era stato imbarcato sulla nave Anteo come addetto al servizio tecnico di supporto al servizio subacqueo, nave bonificata solo anni dopo; e nel giugno 1985 aveva lavorato per 25 giorni sulla nave Pietro Cavezzale, ceduta all'Italia dagli USA nel 1957 e ferma da anni senza aver subito lavori di adeguamento.

A Maridipart, poi, dal 1985 al 1991 è sì addetto alla segreteria conduzione caldaie, ma non cambia mansioni e, come motorista navale, viene ricompreso tra il personale "potenzialmente esposto"; e nel suo nuovo incarico deve controllare 13 Reparti, tra cui l'Officina motori, il Reparto Meccanica navale, la Sezione apparato motori endotermici, frequentando così locali ove si era esposti all'amianto (v. note d'udienza del P.G., p. 48).

Risulta così che l'esposizione subita lavorando per la Marina Militare dal 1969 in poi è proseguita anche negli anni 1983-85 ed in quelli successivi dal 1986 al 1991, sotto la gestione Di Donna.

In conclusione, De Martino Giovanni era in vita affetto da adenocarcinoma polmonare, insorto clinicamente nel febbraio/marzo 2010, che ne ha causato il decesso il 10 giugno 2010. Ha subito esposizione ad amianto dal 1969 al 1991 in modo esclusivo presso la Marina Militare. Risulta essere stato fumatore fino al 1987 (ma si ignora da quando) di 20 sigarette al giorno.

Ma, diversamente da quanto si è visto per D'Andrea, l'incidenza diretta e rilevante della esposizione all'amianto sul progresso del tumore è provata dalla presenza di placche pleuriche calcifiche (rappresentabili ad un' elevata esposizione ad amianto) e dall'asbestosi pleuro polmonare, diagnosi con cui era stato dimesso nel 2009 (v. perizia, p. 172).

La difesa ha contestato questa conclusione dei periti, sostenendo che la presenza delle placche pleuriche non significa affatto che queste siano dipese dall'esposizione all'amianto, potendo essere causate da altri fattori eziologici; in ogni caso non è corretto affermare che le placche pleuriche da amianto siano indicatori di elevata esposizione (v. Memoria difesa, pp. 89-99).

La prospettazione difensiva non è fondata.

E' ben possibile infatti che le placche pleuriche, astrattamente, derivino da altre cause diverse dall'esposizione all'asbesto; ma nel caso concreto al De Martino, già nel 2009, come visto, era stata diagnosticata "un'asbestosi pleuro polmonare" e nel 2010 lo stesso era stato riscontrato affetto da "pregresso lma e asbestosi"; correttamente, quindi nella TAC toracico-addominale su citata le placche pleuriche erano state rapportate alla precedente esposizione all'amianto.

Nel caso di specie, poi, non sono tanto queste placche ad aver stabilito l'intensità dell'esposizione, quanto il fatto che De Martino, come meccanico navale addetto alle caldaie motrici ha lavorato, svolgendo quelle mansioni, ininterrottamente per la Marina Militare per 36 anni.

Correttamente, quindi, i periti hanno stabilito che è possibile affermare con alto grado di probabilità logica che la prolungata (24 anni) esposizione lavorativa ad amianto del ha avuto un ruolo concausale determinante, rispetto al fumo di sigaretta, nella genesi del tumore polmonare.

Diversi ancora i casi di Cefalo Vincenzo, Scantamburlo Oscar e Gallo Giovanni.



Quanto a **Cefalo Vincenzo**, questi ha lavorato presso la Marina Militare dal 1959 al 2001, dai 17 ai 59 anni d'età; elettricista ha prestato la sua attività a terra e a bordo navi; i periti hanno accertato un'esposizione all'amianto dal 1961 al 1981; è deceduto il 18.1.2009, ma i periti hanno individuato la causa della morte principale in adenocarcinoma di probabile origine gastrica metastatizzato; nella scheda necroscopica del dipartimento di prevenzione ASL di Taranto si riporta: Diabete mellito – mesotelioma – arresto cardiocircolatorio.

Secondo i periti "l'adenocarcinoma, diagnosticato nel dicembre 2008 e che ha condotto a morte il 18 gennaio 2009 il sig. Cefalo, all'età di 66 anni, non è attribuibile alla esposizione ad amianto nel lavoro da lui prestato presso la Marina Militare".

Su queste conclusioni hanno convenuto la difesa e il P.G.

Quanto a **Scantamburlo Oscar**, questi ha lavorato come Direttore di Macchina alle dipendenze della Marina Militare sia a bordo nave che a terra, dal 1952 al 1988 ed i periti hanno accertato una sua esposizione indiretta all'amianto dal 1959 al 1971. Ha osservato il dott. Murer che "Le conclusioni diagnostiche raggiunte in sede di operazioni peritali sono state di "mesotelioma possibile" in quanto il materiale disponibile non consente di formulare una diagnosi per la scarsità del materiale bioptico e per la pessima qualità dei preparati istologici e immunohistochimici. Non è stato possibile ottenere altre sezioni per mancanza di tessuto nell'incluso in paraffina. La valutazione istologica e immunohistochimica si è pertanto basata sul materiale originale composto da minutissimi frustoli di tessuto fibroso e muscolare nel cui contesto sono riconoscibili rari elementi positivi alle citocheratine e nulla più. Questo purtroppo non ha consentito di formulare una ipotesi diagnostica istopatologica, stante la sostanziale non idoneità del campione bioptico esaminato. Stante la sostanziale non idoneità del campione bioptico esaminato, la definizione di possibile mesotelioma si è basata essenzialmente sui dati radiologici TAC del torace indicativi per un processo maligno della pleura".

Secondo i periti il materiale istologico disponibile non è adeguato per una corretta definizione istopatologica complessiva. La sola presenza di rari elementi epiteliali positivi alle citocheratine non è sufficiente a definire la natura del processo, sospetto per neoplasia, ma nulla più. Il quadro radiologico è suggestivo per neoplasia maligna della pleura. Diagnosi conclusiva: mesotelioma possibile (grado di certezza 3). La diagnosi è stata condivisa con i CT delle parti (prof. Pira e prof.ssa Calabrese) presenti alla discussione dei preparati cito-istologici".



Quanto a Gallo Giovanni, deceduto il 12.8.2010, che ha lavorato per la Marina Militare dal 1957 al 1994 (dai 19 ai 56 anni di età), con mansioni di elettricista, la diagnosi di mesotelioma è stata ritenuta solo possibile, sulla base dei reperti radiologici TAC che orientano per una neoplasia di origine pleurica; gli esami citologici dei versamenti pleurici sono risultati negativi per cellule neoplastiche. I periti hanno annotato: "la patologia che verosimilmente ha portato a morte il sig. Gallo è esordita nell'aprile 2010 con dolore ipocondrio destro, calo ponderale e versamento pleurico il cui esame citologico è risultato essere negativo per cellule neoplastiche (presenza di emazie e granulociti neutrofili). La TAC del torace del 28 giugno 2010 evidenziava diffusi ispessimenti mammellonati della pleura visceroparietale con "espanso" a livello della doccia costo-vertebrale. Il 3 luglio 2010 Veniva dimesso con la diagnosi di "verosimile mesotelioma pleurico". Successivamente (30 luglio 2010) era ricoverato presso il reparto di oncologia dell'ospedale di Taranto ove eseguiva una tac torace (3 agosto 2010) di controllo che evidenziava una marcata progressione della malattia con presenza di grossolani ispessimenti mammellonati della pleura di destra e di massa stratificata sull'emidiaframma destro, infiltrante la base del polmone con estensione alla regione mediastinica. Veniva dimesso il 7 agosto 2010 con diagnosi di "verosimile neoplasia pleurica in fase avanzata, insufficienza respiratoria..". Stante le condizioni cliniche estreme non è stato possibile un approfondimento diagnostico né una terapia. Muore il 12 agosto 2010".

La diagnosi del 3/7/2010 non coincide con quella del 7/8/2010; e comunque l'esposizione riguarda periodi precedenti al 1983: non vi è certezza quindi sulla natura della malattia che ha determinato la morte di Gallo Giovanni

Per i decessi di Cefalo, D'Andrea, Gallo e Scantamburlo la sentenza di primo grado va dunque confermata., non essendo stato provato che la malattia che ha determinato la morte dei predetti sia dipesa dalla loro precedente esposizione all'amianto.

Le altre parti lese

Ai periti era stato altresì chiesto di valutare le posizioni di **Brustenga Antonio, Maffeo Quirino, Marconi Rolando, Misiola Giovanni, Peronchi Bruno, Presti Calogero, Zante Giancarlo**, lavoratori pure esposti all'amianto, che avevano riportato, secondo l'accusa, alterazioni pleuriche o polmonari tali da configurare, per coloro che all'epoca rivestivano posizioni di garanzia, una

responsabilità ai sensi dell'art. 590 c.1,2,3 c.p. in relazione agli artt. 2087 c.c. e T.U n. 303/1956 ctt., si osserva.

In ordine ai suindicati lavoratori, i periti hanno così concluso.

Quanto a **Brustenga Antonio** "non sono evidenziabili alterazioni pleuriche (placche) e/o polmonari benigne (asbestosi) o atelettasia rotonda, asbesto correlate".

Per **Maffeo Quirino** la causa di morte è stata leucemia linfoblastica acuta. Erano stati evidenziati ispessimenti non calcifici della pleura costale, con spirometria ai limiti della norma.

Per **Marconi Rolando** non vi è evidenza di alterazioni pleuro-polmonari benigne asbesto-correlate (placche, atelettasia rotonda o asbestosi).

Per **Misiscia Giovanni Michele** non vi è evidenza di alterazioni pleuro-polmonari asbesto correlate.

Per **Peroncini Bruno** il quadro radiologico mostra presenza di minime placche pleuriche non calcifiche e asintomatiche, riscontrate per la prima volta nel gennaio 2012; le placche pleuriche sono correlate alla esposizione ad amianto avvenuta nel periodo 1971-1982 e 1987-1990; possibili esposizioni nel periodo 1995-1996.

Per **Presti Calogero** il quadro radiologico evidenzia grossolane placche pleuriche calcifiche bilaterali, presenti dal 2012, con comparsa recente (2018) di strie fibrose subpleuriche a destra cui si associa moderato deficit respiratorio di tipo restrittivo. Non evidenza di fibrosi polmonare (asbestosi) Funzionalità respiratoria nella norma (spirometria del 06/08/2020).

Per **Zante Giancarlo** non evidenza di alterazioni pleuro-polmonari (placche, atelettasia rotonda, asbestosi) asbesto-correlate.

Nello specifico, dei sette casi in esame, per quattro Brustenga, Marconi, Misiscia e Zante non vi è evidenza di alterazioni pleuro-polmonari asbesto-correlate, mentre per gli altri tre, Maffeo, Peroncini e Presti sono state evidenziati modesti ispessimenti e placche pleuriche prive di ricadute sulla funzionalità respiratoria, di cui viene riconosciuta la rilevanza ai fini dell'imputazione di lesioni colpose solo laddove esse comportino un deficit della funzionalità respiratoria, nei casi di specie non riscontrato.

La sentenza di assoluzione emessa dal giudice di primo grado anche per tali reati va di conseguenza confermata.

I delitti di cui all'art. 589 c.2 c.p.

A questo punto vanno considerate le posizioni di Barbera Sebastiano, Battistini Mauro, Caserta Tommaso, Renzoni Enzo, Sorgente Francesco, De Cia Secondo Valfredo, Passi Raffaele, Corvino Nino, Grasso Costantino e Pertosa Giuseppe che sono deceduti per il mesotelioma contratto per aver a lungo lavorato alle dipendenze della Marina Militare esposti all'amiante; nonché quella di De Martino Giovanni la cui morte è stata causata da un tumore polmonare dovuto alla medesima esposizione.

Orbene, se prima abbiamo visto che, per quanto riguardava il piano epidemiologico, la comunità internazionale, con marginali e non fondati dissensi, aveva accertato l'esistenza di un effetto acceleratore della progressione del mesotelioma e del tumore polmonare, gli accertamenti concreti eseguiti sulle vicende personali delle suindicate parti lese hanno comprovato, sul piano individuale, che proprio la loro esposizione all'amiante, prolungata nel tempo, ha determinato lo sviluppo della malattia che ne ha determinata la morte: la ricostruzione della loro storia individuale, delle loro mansioni, delle modalità con cui venivano effettuati i lavori ha dunque confermato l'attendibilità della legge di causalità generale sopra individuata.

A questo punto, per completare il passaggio dalla causalità generale a quella individuale ed accertare giudizialmente le eventuali responsabilità personali degli imputati è necessario verificare l'esistenza di eventuali profili di colpa nelle condotte, commissive od omissive, serbate dagli imputati, relativamente al periodo di tempo in cui hanno rivestito le funzioni di garanzia che sono state loro addebitate in rubrica ed al tempo in cui i singoli lavoratori sono stati esposti durante la loro dirigenza.

Le posizioni di garanzia

Preliminarmente si osserva che tre imputati sono deceduti nel corso del processo, per cui deve essere pronunciata declaratoria di non doversi procedere nei confronti di Chianura Francesco, Cuccinello Guido e Monego Luciano per essere i reati loro ascritti estinti ai sensi dell'art. 150 c.p., come da certificati in atti. La menzionata causa di estinzione del reato importa, essendo intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, oltre alla cessazione del rapporto processuale penale, anche quella del rapporto processuale civile nel processo penale.

Premesso dunque che i predetti imputati sono nel frattempo deceduti, per gli altri sei risultano le seguenti posizioni:

1. Di Donna Agostino è stato direttore generale Marispesan dal 1.1.1983 al 31.12.87 e direttore DIFESAN dal 1.1.1988 al 31.12.1990
2. Guarnieri Umberto è stato comandante CINCNAV dal 14.5.1996 al 14.2.1998, e in seguito Capo di SMM dal 1.3.1998 al 15.2.2001
3. Di Martino Mario è stato direttore DIFESAN dal 24.7.1997 al 13.3.1998
4. Mariani Angelo è stato comandante CINCNAV dal 1.2.1992 al 20.1.1994 e poi CSMM sino al 24.12.1998
5. Natalicchio Sergio è stato direttore Marispesan dal 27.8.1995 al 13.3.1998 poi direttore DIFESAN fino all'11.10.2000
6. Venturoni Guido è stato comandante CINCNAV dal 1.2.1991 al 16.2.1992 poi CSMM dal 17.2.1992 al 31.12.1993

Gli odierni imputati hanno così rivestito funzioni di garanzia nei confronti dei lavoratori della Marina Militare, complessivamente, per il periodo 1/1/1983 al 15/2/2001.

Vanno dunque individuate le singole funzioni da essi svolte, iniziando col decodificare le sigle che accompagnano le rispettive posizioni di garanzia.

Il CSMM (Capo di stato Maggiore della Marina) aveva, tra gli altri, i compiti di predisporre programmi, studi, ricerche, determinare le dotazioni e le scorte di materiali e mezzi, ivi compresa la fornitura di mezzi di protezione individuale, svolgere attività di formazione e di informazione.

La DIFESAN (Direzione Generale di Sanità Militare) è stata dal 1966 al 2012 una delle Direzioni generali del Ministero della Difesa e sovrintendeva all'attività sanitaria nelle Forze Armate, amministrando i capitoli di bilancio.

Il (MAR)ISPESAN (Ispettorato generale di sanità della Marina militare) è l'organo centrale della sanità marittima, da cui dipendono le varie direzioni di sanità; in base al D.M. 30/9/1966 spettava ai Direttori generali della Sanità militare curare l'igiene del lavoro, studiare l'epidemiologia militare e procedere ad attività di medicina preventiva.

Il CINCNAV (Comandante in capo della Squadra Navale) è al vertice dell'organizzazione operativa della Marina militare, dipendendo direttamente dallo Stato Maggiore; su di esso gravano, tra gli altri, compiti di vigilanza sanitaria, come comprovano le disposizioni diramate nel 1987 sulla prevenzione



antifortunistica, integrate – ma solo nel 2004 – dai “provvedimenti da adottare quando venga accertato a bordo la presenza di amianto”.

Gli obblighi di cautela

Orbene, su tutti i Comandi gravava l'obbligo di “assicurare il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione per salvaguardare l'integrità fisica dei dipendenti” (v. DPR n. 1477/1965: Ordinamento dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori dell'esercito, della Marina e dell'aeronautica); quelli sopra indicati avevano, come visto, competenze dirette o di sorveglianza sulla sanità della Marina militare; a loro, cioè ai vertici “aziendali” (v. SS.UU, sentenza 23/4/2014, n. 38343) e non ai singoli comandanti delle navi spettava decidere le scelte strategiche di fondo, nella specie quali misure adottare per fronteggiare il rischio amianto: i vertici della Marina assumevano, quindi, nei confronti del personale dipendente, le funzioni di datori di lavoro e garanti della loro salute e sicurezza e dovevano perciò sottostare agli obblighi dalle leggi previste in materia di igiene del lavoro.

Ad essi è stato infatti addebitata l'omessa osservanza delle cautele previste, per la tutela della salute dei lavoratori, principalmente dal DPR 303/1956, oltre che dalla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c.

Le norme di questo Testo Unico si applicavano anche ai lavoratori dipendenti dalla Marina Militare. E' vero che l'art. 20 c.2 L. 4/11/2010 n. 183 ha disposto che le norme aventi forza di legge emanate in attuazione della delega di cui all'art. 2 lett. b) L. n. 51/1955 non si applicano “al lavoro a bordo del naviglio di Stato e pertanto le disposizioni penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19/3/1956 n. 303 non si applicano, per il periodo di loro vigenza, ai fatti avvenuti a bordo dei mezzi del medesimo naviglio”; ma questa depenalizzazione non riguarda la vicenda in esame.

Tra le norme emanate in attuazione di quella delega vi era il DPR n. 303 /1956, T.U. igiene del lavoro, che all'art. 2 prevedeva che le norme ivi contenute non si applicavano ai lavori praticati a bordo delle navi mercantili.

Solo di queste navi parlava dunque l'art. 2 citato; e l'art. 20 della L. n. 185/2010, essendo norma interpretativa, poteva solo chiarire il senso di quella disposizione e l'ha fatto stabilendo che le norme del DPR n. 303/1956 non si applicano alle navi mercantili che siano anche navigli di Stato, mentre,

di conseguenza, si applicano ai fatti avvenuti a bordo delle navi mercantili (di privati) che "navigli di Stato" non sono.

L'art. 2 del DPR n. 303/1956 non aveva mai escluso le navi della Marina militare dall'applicazione delle norme varate in materia di igiene del lavoro; né poteva farlo una norma del 2010, che era, va sottolineato nuovamente, una norma meramente interpretativa.

Dunque, il DPR n. 303/1956 era pienamente vigente all'epoca in cui hanno cominciato ad operare gli odierni imputati e non è stato "depenalizzato" dalla legge del 2010; così come lo era il DPR n. 547/1955 in materia di infortuni sul lavoro, applicabile all'intera "navigazione marittima", come la giurisprudenza della Cassazione aveva più volte affermato (v. tra le tante Cass. Sez. 4, sentenza 28/11/1997 n. 11329 e sentenza 20/2/2002 n. 19025); ed i garanti della salute dei lavoratori avrebbero di conseguenza dovuto osservare alcune delle norme cautelari in essi contenute, richiamate nella imputazione, in particolare quelle che riguardavano:

- A) l'obbligo di informare i dipendenti della Marina Militare dei rischi derivanti dall'esposizione alle polveri d'amianto, presente nei locali, nelle lavorazioni e nelle dotazioni di bordo (guanti tute e coperte ignifughe);
- B) l'obbligo di sottoporre e far sottoporre con regolarità quei dipendenti a controlli sanitari relativi agli specifici rischi esistenti in ambienti di lavoro caratterizzati da notevole presenza di materiali amiantiferi;
- C) l'obbligo di curare la fornitura e di far controllare l'effettivo impiego di idonei mezzi di protezione individuale;
- D) l'obbligo di adottare misure atte ad impedire o comunque ridurre il diffondersi di polveri d'amianto prodotte dalle lavorazioni o dall'uso di dotazioni contenenti amianto (v. sentenza, pp.28-29).

Gli obblighi di cui ai punti A) e C) erano previsti dall'art. 4 lett. b) e c) Dpr n. 303/1956; quello di cui al punto B) aveva un riscontro nell'art. 33 DPR cit.; quello di cui al punto D) rimandava all'articolata disposizione di cui agli artt. 15 e 21 DPR cit..

Si tratta di norme varate negli anni 50, quando ancora non tutte le conseguenze dell'esposizione all'asbesto erano conosciute, ma già allora erano noti (e previsti legislativamente) i danni che arrecava alla salute del lavoratore in termini di malattia professionale (asbestosi, difficoltà respiratorie): si trattava cioè di norme "aperte", volte a prevenire tutte le possibili conseguenze indotte da quella

esposizione durante il lavoro, le malattie professionali asbesto correlate, in primis, come quelle del mesotelioma e del tumore al polmone. Ed il sapere scientifico avrebbe col tempo reso evidenti le implicazioni del rischio, riempiendo di contenuti concreti quegli obblighi e ponendo a carico dei "garanti" doveri sempre più stringenti.

La continuità normativa delle disposizione volte a proteggere i lavoratori esposti all'amianto è stata poi stabilita dalla L. n. 277/1991 (in particolare l'art. 26), è transitata per il D.Lgs. n. 626/1994 ed ha trovato la sua completa sistemazione nel Titolo XI, Capo III del D.Lgs n. 81/2008, artt. 246 - 261.

Conoscibilità del rischio

Per stabilire se gli ndicrni imputati avessero l'obbligo di applicare quelle regole è però necessario accertare, innanzitutto, se fosse a loro nota o conoscibile la pericolosità dell'esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto.

Ebbene, se a livello scientifico l'accertamento dell'asbestosi come conseguenza dell'aspirazione di fibre d'amianto risale agli anni '20 del secolo scorso, in Italia la stessa è riconosciuta come malattia professionale dipendente "dall'inalazione di polvere d'amianto" sin dalla L. 12/4/1943 n. 455; e, quanto alla relazione tra amianto e mesotelioma, questa è stata stabilita quanto meno dal 1959, nella Conferenza internazionale di pneumoconiosi di Johannesbrug, e definitivamente ribadita nel Convegno organizzato dall'Unione internazionale contro il cancro di New York, nel 1964; a tale convegno avevano partecipato gli scienziati italiani, E. Vigliani, G. Mottura e P. Maranzan che avevano illustrato un'indagine da cui era emerso che circa 300 operai esposti all'amianto nel Nord Italia erano poi deceduti, in una percentuale elevata, per tumore al polmone o mesotelioma.

Proprio in quell'anno un dipendente civile dell'Arsenale di Taranto, malato di asbesto, era stato proposto per un'onorificenza, essendo stato "ampiamente dimostrato" l'esistenza "del grande numero di decessi prematuri per asbestosi ed affezioni correlate" (v. Note di udienza del P.G., p.15).

Nel 1972 Zannini e altri pubblicavano sulla rivista scientifica "La medicina del lavoro" uno studio proprio sulla cantieristica navale italiana ("Il rischio di asbestosi nelle lavorazioni navali"), ma non risulta che vi siano state reazioni negli alti comandi della Marina italiana (v. perizia in atti, ing. Umberto Laurenzi, p.15).

Questa consapevolezza dei rischi di tumore che correvano i dipendenti della Marina esposti all'amianto diventava invece presto di dominio pubblico: dopo che F. Gobbatto e R. Ferri avevano pubblicato nel 1973 la loro "Ricerca epidemiologica sull'incidenza del mesotelioma della pleura nella

Provincia di Trieste", nella quale si osservava che "l'amianto viene usato nell'industria navalmeccanica sin dall'inizio del secolo" e che era ormai "troppo nota...la patologia legata all'esposizione a tale minerale (asbestosi, tumori del polmone e della pleura)", in una Tavola Rotonda del 1974 dedicata alle "pneumopatie professionali nei cantieri navali", il professore Zannini di Genova e i professori Berra, Salotto, Scansetti e Rubino di Torino erano stati concordi nell'affermare che l'asbesto poteva provocare tumori della pleura e del polmone. Così "Il Messaggero veneto" del 29/9/1974.

Nel 1976, infine, sulla rivista "Sapere" appariva il saggio di P.M. Biava, R. Ferri, B. Spacal e R. De Gennaro, "Cancro da lavoro a Trieste: il mesotelioma della pleura", in cui si sottolineava che era ormai "risaputo che nelle città di mare dove esiste un'industria cantieristica, l'asbestosi ed il mesotelioma della pleura assumono un'incidenza particolarmente elevata" (v. Perizia ing. Laurenzi, cit., pp. 19-20).

Erra perciò il primo giudice quando sostiene che "la piena consapevolezza della nocività dell'amianto per la salute dei lavoratori si è raggiunta solo a partire dall'emanazione della circolare n. 45 del 1986 da parte del Ministero della Sanità" (v. sentenza, p.120 in nota), poiché quella consapevolezza era diventata comune, già a partire dagli anni 70, a larghi strati di cittadini informati, ad una cerchia cioè di persone ben più ampia di quella composta dagli studiosi della materia; e la raggiunta consapevolezza non riguardava più solo la relazione amianto-asbestosi, ma anche quella, ben più allarmante, che metteva in rapporto l'esposizione all'amianto ed il tumore al polmone e al mesotelioma.

Le condotte doverose

Dunque il rischio amianto era conosciuto dagli imputati o da essi era doverosamente conoscibile; ed avrebbero di conseguenza dovuto intervenire, provvedendo a rendere operative le cautele previste dall'ordinamento.

Si tratta ora di accertare se ciò sia avvenuto o meno.

Orbene, per quanto riguarda il periodo protrattosi sino alla citata circolare n. 45/1986 del Ministero della Sanità, trasmessa anche ai vertici della Marina Militare, essendo stato colpevolmente ignorato il problema, nulla in concreto poteva essere fatto.

Per il periodo successivo, la "problematica amianto" è stata invece affrontata, ma prevalentemente per ciò che riguardava il bando di tale materiale per la costruzione delle nuove navi e per ciò che concerneva l'avvio delle bonifiche; operazione questa di lungo periodo, che ha conosciuto arresti (nel

1987 veniva messo al bando l'amiante blu per le nuove costruzioni o per le riparazioni, ma non l'amiante bianco perché "non erano stati ancora individuati i materiali alternativi": v. sentenza, p.15) e che poi è proceduta lentamente, se si considera che il censimento totale di tutto l'amiante delle navi e degli Arsenalì avverrà nel 2006-2007 e che solo nel 2010 inizieranno le bonifiche negli Arsenalì (v. Perizia Laurenì, p.43).

Nel frattempo, però, i dipendenti continuavano a lavorare, senza neppure venire informati del pericolo che quotidianamente correvano. E' vero che Navatcostarmi ha deliberato, il 26/1/1987, che venissero emanate disposizioni in merito alle cautele da adottarsi, a terra come a bordo, per la manipolazione dell'amiante e che l'anno successivo la Direzione Arsenalì di La Spezia ha emanato un ordine di servizio di analogo tenore per i lavori di coibentazione dell'amiante a bordo delle navi (v. Consulenza Angelini - Ricci, pp. 155-56), ma questi documenti sono rimasti lettera morta e nessuno ha controllato che fossero applicati.

I periti hanno infatti riferito che "la documentazione visionata e tutte le testimonianze raccolte sono concordi nel dire che l'informazione (della pericolosità dell'amiante) sia arrivata tardivamente, fine anni '90; e solo dopo il 2000 il personale che opera a bordo delle unità navali è dotato di un piccolo kit per piccoli interventi di manutenzione" (v. perizia in atti, p. 218).

In precedenza la situazione sui luoghi di lavoro era questa: Aglietti Marco, in Marina Militare dal 1983 al 2003, ha ricordato che "le polveri che si depositavano venivano usualmente raccolte con scopa e paletta"; anche Capicciola Salvatore ha riferito che "l'amiante veniva tagliato, lavorato e stazionato all'interno dei locali sino alla fine dei lavori. Poi, raccolto a mano o/o con le scope, messo in sacchi di spazzatura... Tutto gestito senza alcuna protezione individuale" (v. le sit relative in atti). Si deve attendere il 2007 perché compaia un opuscolo informativo sul tema d'opera del prof. Tomei, su richiesta dello Stato Maggiore, ma solo a seguito di una sollecitazione in tal senso del COCER; nel frattempo, neppure i medici di bordo, né le strutture addette alla sorveglianza sanitaria dei militari avevano provveduto ad informare i dipendenti sulla pericolosità dell'amiante (v. Consulenza Angelini-Ricci, pp. 163-164).

Esigibilità delle condotte

Dunque, nessuna delle regole cautelari previste dall'ordinamento e puntualmente richiamate nell'imputazione è stata rispettata.

Ciò nonostante il primo giudice, dopo aver ritenuto "provato che sino quantomeno agli anni 90 del secolo scorso il problema della nocività dell'amiante per la salute dei lavoratori sia stato totalmente

ignorato da parte di tutti gli organi, sia apicali che locali della Marina Militare" (v. sentenza, p. 16), ha poi sostenuto, dopo aver assolto gli imputati con la formula più ampia, che gli stessi mai avrebbero potuto essere condannati perché manca nella fattispecie l'elemento soggettivo del reato, in quanto non avevano il potere di porre in essere le condotte doverose ad essi richieste.

La motivazione sul punto, ultronea rispetto alla soluzione principale adottata per assolvere gli imputati, qui appare invece rilevante, perché è stata fatta propria, sempre in via subordinata, anche dalle difese degli imputati.

Il giudice, premesso che l'unica misura realmente salvifica sarebbe stata quella di impedire l'accesso a qualsiasi luogo, nave, lavorazione in cui potesse sussistere un pericolo di esposizione dei lavoratori, sino a bonifica ultimata, ha descritto i vari passaggi burocratici per deliberare "le spese per il rinnovo/ammmodernamento delle unità navali e per le bonifiche"; ed ha concluso che "le condotte attive che gli imputati avrebbero dovuto adottare per salvaguardare la salute delle pp.oo. e scongiurare gli eventi lesivi contestati non potevano prescindere da una previa programmazione e finanziamento che esulava dagli effettivi poteri decisorii e di spesa del singolo funzionario per quanto apicale, ma coinvolgevano livelli superiori di carattere politico" (v. sentenza, pp.120-123).

Senonchè tutto questo ragionamento costituisce un fuor d'opera, dato che il capo di imputazione, nell'individuare le condotte doverose che i vari Comandi avrebbero dovuto assumere per scongiurare i rischi per la salute dei lavoratori, non ha mai ricompreso tra queste l'attività di bonifica o di rinnovo delle navi; ha invece indicato le regole di cautela previste dall'art. 2087 c.c. e dal DPR n. 303/1956 sopra richiamate; ed è rispetto a queste che deve essere posta la questione della loro esigibilità. Vediamo dunque cosa queste norme richiedevano.

L'art.4 del DPR 303/1956 prevedeva l'obbligo di "rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono sottoposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti"; tale prescrizione veniva poi ulteriormente precisata dall'art. 26 D.Lgs n.277/1991 che stabiliva "l'obbligo di informare i lavoratori dei rischi per la salute dovuti all'esposizione della proveniente dall'amianto", sulle modalità di pulizia e di uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione, nonché sulle misure di precauzione da prendere per ridurre al minimo l'esposizione.

L'art. 21 DPR cit. prevedeva l'obbligo di adottare provvedimenti per impedire o ridurre la diffusione nei luoghi di lavoro di "polveri di qualunque specie", di provvedere, nell'impossibilità di sostituire quel materiale polveroso, ad introdurre sistemi di aspirazione e comunque ad inumidire quel materiale (e l'art. 15 richiedeva sistemi di pulizia che riducessero al minimo il sollevamento delle polveri nei locali, a lavorazioni ultimate).

L'art. 33 DPR cit. prevedeva l'obbligo di sottoporre a viste mediche periodiche i lavoratori esposti all'azione di sostanze tossiche o nocive.

Orbene, l'adempimento di tali obblighi – la gran parte dei quali poco o per nulla costosi – richiesti abitualmente e praticati da imprese di piccole dimensioni, ben potevano essere richiesti ad un'amministrazione pubblica dotata di ben altre risorse come la Marina Militare, che non poteva aver certo difficoltà ad informare i lavoratori dipendenti sui rischi dell'amianto e sulle cautele da adottare con ordini di servizio mirati; né proibitivi erano i costi delle mascherine di protezione, comparse a bordo e negli arsenali della Marina Militare solo a cavallo del secolo (v. Perizia Laurenzi, p.37). Questi obblighi erano dunque pienamente esigibili.

Il giudizio controfattuale

Il primo giudice ha preso atto della possibile esistenza di queste misure "(di informazione/formazione, di controllo sanitario, di adozione dpi)", ma ha ritenuto che "quand'anche attuate in tempi molto più recenti rispetto al 1986, sarebbero state in concreto inefficaci o comunque non salvifiche per la salute dei lavoratori rispetto ad ambienti di contaminazione ubiquitaria da amianto" (v. sentenza, p. 121).

Il problema, quindi, non è più quello della insigibilità della condotta, bensì quello della asserita inefficacia delle misure eventualmente poste in essere, sottoposte alla prova di un giudizio controfattuale.

Ma sul punto la pronuncia negativa del giudice è semplicemente apodittica, non essendo sorretta da alcuna motivazione.

Innanzitutto non è chiaro perché le cautele avrebbero dovuto essere attuate "in tempi molto più recenti rispetto al 1986", se la pericolosità dell'amianto era già nota, ufficialmente, sin dalla legge del 1943 che individuava l'asbestosi come malattia professionale.

Nel merito, poi, la perizia ha sottolineato che, tra le misure a costo zero, preliminarmente sarebbe stata la informazione, calibrata a dovere, volta a dare consapevolezza del problema senza comunicare paura: questa avrebbe orientato i lavoratori verso comportamenti corretti di autotutela, spingendo gli interessati ad evitare di manipolare tele di amianto per proteggersi dal contatto con lamiere calde, a smettere di spazzare quelle polveri con la scopa e a farli desistere da analoghe prassi nocive (v. Perizia Laurenzi, p.25).



N

Per la formazione sarebbe stata necessaria la predisposizione di materiale didattico, da diffondere contestualmente alla suindicata attività di informazione: si è visto invece che il primo opuscolo relativo alla pericolosità dell'amianto verrà compilato solo nel 2007. Se si considera che la Marina Militare inglese l'aveva predisposto sin dal 1970 e che quella americana l'aveva distribuito sin dal 1943 (v. Consulenza Angelini-Ricci, p. 158), si avrà un'idea dell'inammissibile ritardo con cui si sono mossi i vertici della Marina Militare italiana.

L'opera di informazione/formazione doveva essere completata dalla predisposizione, da parte della Sorveglianza sanitaria, di un protocollo di esami atto ad individuare i segni precoci dell'esposizione all'amianto; e doveva spingere gli stessi lavoratori, resi finalmente consapevoli dei rischi per la propria salute, ad osservare quelle misure di cautela, ove fossero state emanate.

Tra queste la principale doveva essere l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI), le c.d. mascherine, che la Montecatini produceva e vendeva sin dal 1956.

Anche qui l'inerzia dei Comandi della Marina Militare è stata pressoché assoluta. E' stato solo il Ministero della Sanità, con il D.M. 20/8/1999, che ha indicato per la protezione all'amianto una serie di mascherine, associando ad ognuna di esse il fattore di protezione operativo (FPO): per la FFP1 è di 4 (è cioè in grado di ridurre di 4 volte le fibre di asbesto inalate, filtrandone così il 75%); la FFP2 è di 10 (con la conseguenza che dentro la maschera la concentrazione si ridurrebbe a un decimo di quella ambientale, impedendo così l'inalazione del 90% delle fibre disperse nell'aria). Seguono altre tipologie (la FFP3) con ancora maggiore capacità di inibire la respirazione delle fibre (v. perizia Laurenzi, pp. 37 e ss.).

Per quanto riguarda le prime due si tratta di maschere "usa e getta": negli anni '90 le maschere FFP1 erano sul mercato e nel catalogo 3 M vi era la n. 8710, che garantiva un'efficienza filtrante superiore al 78% (v. figura 6 della pagina del catalogo riprodotta in calce alla perizia Laurenzi, p.46); ma tale maschera era già presente in catalogo negli anni 70, veniva "particolarmente indicata per le lavorazioni dell'amianto" ed era composta da quattro strati filtranti differenziati e si gettava dopo l'uso" (v. la figura 5 del catalogo cit.).

Si può dunque ragionevolmente ritenere che, nel periodo di tempo che vede gli imputati nelle posizioni di vertice della Marina Militare, già fossero a disposizione, di coloro che fossero interessati a risolvere il problema, mascherine di protezione dalle fibre di amianto che, quanto meno, avevano un'efficacia filtrante pari al 78%.

Se poi consideriamo l'ulteriore contributo che alla riduzione del rischio sarebbe venuto da una concomitante attività di informazione/formazione e dai controlli sanitari sopra indicati, si potrà



concludere che rilevante sarebbe stata, senza alcun dubbio, la riduzione del danno che invece è derivato a quei lavoratori che, tenuti all'oscuro dei rischi che correvano, sono stati costretti a lavorare per lunghi periodi, respirando per intero tutte le fibre di amianto prodotte nell'aria a causa delle lavorazioni ed alle inadeguate pulizie.

Il giudizio contro fattuale richiesto nella specie non è dunque quello che riguarda l'evitabilità dell'evento morte per coloro che già erano stati colpiti dall'induzione, ma la posticipazione dello stesso - e cioè il guadagno di tempo di vita - per coloro che, se tutelati, avrebbero continuato a lavorare con un'esposizione alle polveri di gran lunga minore, in luogo di quella in concreto subita a causa della condotta colposa degli imputati.

Le responsabilità individuali

A questo punto, dopo aver ricostruito le storie delle singole parti lese decedute per mesotelioma o tumore polmonare asbesto correlato ed accertato che per essi non sono emerse cause alternative atte a determinare la morte, deve valutarsi la posizione dei vari titolari delle posizioni di garanzia che si sono succeduti nel tempo.

Con questa precisazione; una volta riconosciuta l'esistenza dell'effetto acceleratore sopra descritto, coloro che hanno assunto nel corso del tempo posizioni di garanzia, per un tempo significativo, nei confronti dei soggetti esposti devono perciò rispondere di quelle morti, avendo quelle successive esposizioni contribuito ad anticiparne il decesso e non avendo i predetti predisposto le doverose cautele atte ad impedirlo; ma devono risponderne, purchè i periodi in cui tali esposizioni si sono verificate non siano stati così brevi, in relazione alle singole posizioni di garanzia, da escludere un'efficacia del loro intervento doveroso..

Orbene, per quanto riguarda l'entità delle esposizioni subite dalle singole parti lese, la prova, tenuto conto dell'assenza assoluta di monitoraggi forniti dalla Marina Militare, non può che essere fondata su indizi, gravi, precisi e concordanti: la durata dell'esposizione, la figura professionale (soprattutto quella che poneva il lavoratore direttamente a contatto con l'amianto e le sue polveri: elettricista, meccanico, motorista navale), l'esposizione "qualificata" riconosciuta ai singoli dal Contarp ai fini dei benefici previdenziali.

Ripercorrendo le storie delle singole parti lese sotto questo profilo, si osserva.

1) **Barbera Schastiano** ha trascorso i primi 35 anni sia a bordo nave, sia a terra (Ospedale Militare di La Spezia) svolgendo sempre mansioni di elettricista con esposizione significativa all'amianto senza protezione alcuna non solo dal 1952/53 al 1981, ma anche, come sopra visto, nel periodo 1981- 1988, sotto la gestione Di Donna. E' deceduto il 29/5/2011.

2) **Battistini Mauro** ha lavorato per la Marina Militare dal 1981 al 1996 (dai 27 ai 42 anni di età), con mansioni di aggiustatore meccanico specializzato, addetto all'allestimento e manutenzione delle turbine dei motori navali. La sua esposizione all'amianto, come sopra si è visto, è stata continuativa e diretta e si è a lungo protratta, per 15 anni, sotto le gestioni Di Donna, Mariani, Venturoni e Natalicchio.

Si osserva che la stessa è cessata nel 1996, quattordici anni prima del decesso, avvenuto nel 2010.

3) **Caserta Tommaso** ha lavorato per la Marina Militare dal 22.08.1966 al 03.10.2004 (dai 20 ai 58 anni di età), sempre con mansioni di Assistente sanitario/infermiere.

Il predetto è deceduto per un mesotelioma pleurico e solo durante la sua permanenza in Marina ha potuto contrarlo, non essendo emerse altre concrete possibilità.

Tra la cessazione dell'esposizione nel 1988 e il decesso del 2009 sono decorsi più di 20 anni. Con alto grado di probabilità logica la sua morte è dovuta anche a quella esposizione alle polveri della coibentazione, protrattasi per circa 4 anni, durante la gestione Di Donna, in due vecchie navi, non bonificate, nei periodi 1/7/1987 - 5/12/1988 e 16/9/89 - 10/6/92.

4) **Grasso Costantino** è deceduto per aver contratto, alle dipendenze della Marina Militare, un mesotelioma pleurico, il 18/10/2005; vi ha lavorato dal 1982 al 2005 per circa 23 anni; l'unica esposizione all'amianto accertata è quella protrattasi nel periodo 1982 - 1994, sotto le gestioni Di Donna, Mariani, Venturoni.

Non vi sono state altre esposizioni avvenute al di fuori di questi cantieri.

5) **Pertosa Giuseppe**, deceduto per mesotelioma il 21/11/2006, ha lavorato per la Marina Militare dal 1966 al 1996 (dai 16 ai 46 anni di età), sempre con mansioni di elettricista; la sua esposizione è stata accertata in modo significativo non solo per gli anni 83-85, ma anche per quelli 86-95, quindi sotto le gestioni Di Donna, Mariani, Venturoni, poiché il suo lavoro di elettricista, come visto, lo metteva necessariamente a contatto con l'amianto.



6) **Renzoni Renzo**, tecnico meccanico motorista navale, ha prestato attività alle dipendenze della Marina Militare dal 1964 al 1996. La sua esposizione all'amianto, è stata accertata per gli anni 1983-1986 (gestione Di Donna) ed è poi proseguita con l'intensità precedente negli anni 1993-1996 (gestione Mariani e Venturini), per cui anche in questi anni è stata diretta e certa e non solamente di carattere ambientale.

7) **Sorgente Francesco Paolo** ha lavorato per la Marina Militare dal Gennaio 1966 al Gennaio 2000 (dai 20 ai 56 anni di età), con mansioni di Motorista navale e ufficiale di sala macchine; è deceduto il 25/1/2009 per aver contratto un mesotelioma contratto per l'esposizione all'amianto subita nell'ambiente della Marina Militare prevalentemente nel periodo 1967-1975 e 1981-1985. Ha avuto pertanto, anche sotto la gestione Di Donna, a lungo, contatti diretti con l'agente cancerogeno.

8) **De Martino Giovanni** ha lavorato per la Marina Militare dal 04.09.1957 al 17.03.1993 (dai 16 ai 52 anni) come Meccanico navale addetto alle caldaie motrici.

Il suo decesso è avvenuto il 10.06.2010 è da attribuire a carcinoma polmonare metastatizzato. Pur essendo stato un forte fumatore, i periti hanno ritenuto che accertato che l'esposizione all'asbesto, protrattasi per 24 anni, dal 1969 al 1983, sia stata causa determinante per il tumore che l'ha condotto a morte.

E' stato provato che l'esposizione, subita lavorando per la Marina Militare, è avvenuta anche per gli anni 1983-85 e 1986 al 1991, sotto la gestione Di Donna.

9) **Corvino Nino** è deceduto il 19.8.2008 per mesotelioma pleurico contratto a seguito di un periodo di esposizione all'amianto, rilevante negli anni dal 1954 al 1965, subita durante il lavoro presso Marina Militare come capotecnico addetto alla riparazione motori di navi che attraccavano al porto di Napoli ed al controllo dei lavori eseguiti dagli operai presso la Navalconarmi di Napoli.

Secondo i periti non vi sono dati sufficienti per valutare eventuali esposizioni successive al 1965.

Su queste conclusioni hanno convenuto sia la difesa che il P.G.

Non si riscontra alcuna posizione di garanzia degli imputati per il periodo in questione.

10) **De Cia Secondo Valfredo** è deceduto il 18.3.2011, all'età di 64 anni, a seguito di un mesotelioma pleurico contratto a seguito dell' esposizione ad amianto nel lavoro da lui prestato presso la Marina

Militare, per 14 anni: l'esposizione prevalente è avvenuta durante il lavoro svolto fino al 1981. Non vi è evidenza certa o probabile di esposizioni successive al 1981.

Su queste conclusioni hanno convenuto sia la difesa che il P.G.

Non si riscontra alcuna posizione di garanzia degli imputati per il periodo in questione.

11) **Passi Raffaele**, deceduto a seguito di mesotelioma pleurico, ha lavorato per la Marina Militare dal 1950 al 1989 (dal 18 ai 57 anni di età), con mansioni di Meccanico d'armi fino al 30 settembre 1958 e dal 1 ottobre 1958 al maggio 1989 come istruttore d'educazione fisica. E' stata ritenuta una esposizione ad amianto rilevante nell'arco temporale tra il 1951 e il 1965 e questa ne ha causato la morte.

Non si riscontra alcuna posizione di garanzia degli imputati per il periodo in questione.

Incrociando allora i dati relativi ai periodi nei quali gli imputati Di Donna Agostino, Mariani Angelo, Venturoni Guido, Natalicchio Sergio, Di Martino Mario e Guarnieri Umberto hanno ricoperto ruoli apicali nell'ambito della Marina Militare con quelli relativi alla esposizione ad amianto così come accertati in sede peritale alle undici parti lese suindicate, risulta che:

- **Guarnieri Umberto** è stato Comandante CINCNAV dal 14/5/1996 al 14/2/1998 e Capo di S.M. dall'1/3/1998 al 15/2/2001: nessuna delle parti lese sopra considerate ha lavorato in tali periodi, rimanendo significativamente esposto all'amianto; solo Battistini ha subito esposizioni sino al 1996, ma i pochi mesi di permanenza sotto la gestione Guarnieri non consentono di ritenere rilevante tale esposizione in questa fase tale da configurare una conseguente responsabilità dell'imputato per il mancato intervento salvifico.

Per Guarnieri deve essere perciò confermata l'assoluzione dal reato di cui all'art. 589 c. 2 c.p. in danno di Battistini Mauro, Caserta Tommaso, Corvino Nino, De Cia Secondo Valfredo, Passi Raffaele, Pertosa Giuseppe, Renzoni Enzo, Sorgente Francesco, sicuramente ammalatisi a causa dell'amianto in epoche precedenti, per non aver quindi commesso il fatto.

- **Di Martino Mario** è stato Dirigente DIFESAN dal 24.7.1997 al 13.3.1998; è rimasto in carica pochi mesi, nulla ha fatto per garantire la salute dei lavoratori, ma anche il suo eventuale attivarsi non avrebbe potuto incidere efficacemente per ridurre in modo significativo la loro esposizione; Caserta Tommaso, Corvino Nino, De Cia Secondo Valfredo, Renzoni Enzo, Sorgente Francesco hanno

contratto il mesotelioma che li ha condotti alla morte essendo stati a lungo esposti all'amianto durante le lavorazioni effettuate sotto precedenti Comandi, per cui della loro morte non può essere chiamato a rispondere.

Per Di Martino Mario va quindi confermata l'assoluzione dal reato di cui all'art. 589 c. 2 c.p. in danno delle suindicate parti lese, ma per non aver commesso il fatto.

Per quanto riguarda la posizione degli altri imputati, Di Donna, Mariani, Venturoni e Natalicchio, si osserva.

Già si è detto ampiamente in ordine al rapporto causale che lega la prolungata esposizione dei lavoratori all'amianto, l'incidenza della stessa sulla malattia e sulla morte che è stata anticipata.

Provata è risultata poi, al di là di ogni ragionevole dubbio, la condotta colposa degli imputati, che, chiamati a garantire la salute dei dipendenti, sono manifestamente venuti meno ai loro compiti, poiché, pur essendo (e dovendo esserlo) consapevoli del rischio mortale che correvano i predetti continuando ad essere esposti all'amianto, hanno ommesso qualsiasi intervento che l'art. 2087 c.c. e le norme del T.U n. 30/1956 loro imponevano e che, l'abbiamo visto, sarebbe stato invece efficace per ritardare comunque l'evento morte.

In particolare, per quanto riguarda Di Donna l'elemento colposo è di tutta evidenza, poiché, divenuto Direttore generale Marispesan dal 1/1/1983, avrebbe dovuto in tale sua veste, già in base al D.M. 30/9/1966 n. 280, curare l'igiene del lavoro, studiare l'epidemiologia militare, procedere ad ogni altra attività di medicina preventiva. La sua inerzia è proseguita anche successivamente, malgrado fosse stata emanata la Direttiva CEE n. 277/1983 sui rischi dell'amianto, completamente ignorata dalla Marina Militare; e ciò a differenza di quanto avvenuto nell'ambito delle Ferrovie dello Stato, che proprio nel 1983 emanarono la circolare 1/4/1983 sulla pericolosità di quella sostanza.

Per quanto riguarda Mariani, Venturoni e Natalicchio, che hanno rivestito gli incarichi apicali dopo il 1986, l'anno in cui fu diffusa la nota circolare ministeriale n.45 del 10/7/1986 - cui erano seguite le iniziative settoriali prese da Navalcostarmi nel 1987 e dalla Direzione dell'Arsenale di La Spezia l'anno successivo, rimaste senza i doverosi riscontri (v. supra) - la loro condotta colposa è dipesa dal fatto che nessuna disposizione generale fu dagli stessi varata per proteggere i lavoratori dall'ormai conosciuto rischio di amianto, né fu mai ordinata la formazione/informazione del personale dipendente, tenuto all'oscuro dei rischi che correva nei lavori quotidianamente richiesti e mai fornito di adeguati dispositivi individuali di protezione.

Trattamento sanzionatorio



N

Di conseguenza, venendo a considerare le singole posizioni, la Corte così conclude.

Di Donna Agostino è stato dapprima Direttore generale Marisposan dal 1.1.1983 al 31.12.87 e, subito dopo, Direttore DIFESAN dal 1.1.1988 al 31.12.1990: ha quindi ricoperto una posizione di garanzia, ininterrottamente dal 1983 alla fine del 1990 e in tal periodo sono avvenute le lunghe esposizioni all'amianto lamentate da Barbera Sebastiano, Battistini Mauro, Caserta Tommaso, Grasso Costantino, Pertosa Giuseppe, Ranzoni Enzo, Sorgente Francesco Paolo e De Martino Giovanni.

Di queste morti Di Donna va quindi dichiarato responsabile ai sensi dell'art. 589 c.2 e 4 c.p.: per i delitti consumati in danno di Grasso e Pertosa, tuttavia, la Corte dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, essendo il primo deceduto il 18/10/2005 e il secondo il 21/11/2006; per quelli consumati nei confronti delle altre suindicate parti lese, Di Donna va invece condannato alla pena di anni 2 di reclusione.

Al predetto possono essere concesse le attenuanti generiche, data la lontananza temporale dei fatti, l'età avanzata e lo stato di incensuratezza; la durata nel tempo delle omissioni, la gravità delle conseguenze causate e l'alto grado della colpa (art. 133 n.1,2 e3 c.p.) non consentono peraltro un bilanciamento ex art. 69 c.p. in termini più favorevoli.

La sanzione va perciò così determinata: pena base, ritenuta congrua, è quella di anni uno di reclusione, aumentata di un anno ai sensi dell'art. 589 comma 4 c.p. per il numero rilevante dei lavoratori deceduti, con i doppi benefici di legge, stante l'incensuratezza dell'imputato ed una prognosi favorevole circa i suoi futuri comportamenti.

Per il predetto va poi confermata l'assoluzione dal reato di cui all'art. 589 c.2 c.p. per quanto riguarda i lavoratori Corvino Nino, De Cia Secondo Valfredo e Passi Raffaele, deceduti per mesotelioma a causa della loro prolungata esposizione all'amianto, ma in epoca precedente a quella in cui Di Donna ha assunto, col Comando, la conseguente posizione di garanzia.

Venturoni Guido è stato comandante CINCNAV dal 1.2.1991 al 16.2.1992 poi CSMM dal 17.2.1992 al 31.12.1993. Per 3 anni di seguito ha quindi ricoperto ruoli che gli imponevano di attivarsi a tutela della salute dei lavoratori, o proprio in coincidenza con il recepimento e l'attuazione della Direttiva CEE da parte dello Stato italiano (D.Lgs n. 277/1991); ciò nonostante, malgrado il rischio e l'esigenza di protezione fossero noti da tempo e da quel momento fossero stati ribaditi da una legge, Venturoni è rimasto inerte, lasciando che i lavoratori dipendenti continuassero a rimanere esposti all'amianto senza alcuna consapevolezza, né protezione.

^



Nei periodi suindicati hanno prestato la loro attività lavorativa Battistini Mauro, Grasso Costantino, Pertosa Giuseppe e Renzoni Renzo.

Per i decessi di Battistini e Renzoni, Venturoni va ritenuto responsabile e di conseguenza condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione: anche a lui possono essere concesse le attenuanti generiche, data la lontananza temporale dei fatti, l'età avanzata o lo stato di incensuratezza; la durata nel tempo delle omissioni, la gravità delle conseguenze causate e l'alto grado della colpa (art. 133 n.1,2 e3 c.p.) non consentono peraltro un bilanciamento ex art. 69 c.p. in termini più favorevoli.

La sanzione va perciò così determinata: pena base anni 1, aumentata di mesi 6 ai sensi dell'art. 589 c.4 c.p. data la pluralità dei lavoratori deceduti, con i doppi benefici di legge, stante l'incensuratezza dell'imputato ed una prognosi favorevole circa i suoi futuri comportamenti.

Per le morti di Grasso e Pertosa, come visto, va dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione.

Per Venturoni va infine confermata l'assoluzione disposta in primo grado per il reato di cui all'art. 589 c.2 c.p. in danno di Barbera Sebastiano, Corvino Nino, De Cia Secondo Valfredo, Passi Raffaele, De Murtino Giovanni per non aver commesso il fatto, in quanto i lavoratori sono rimasti esposti all'annianto, e per quella causa deceduti, quando l'imputato non ricopriva nei loro confronti alcun ruolo di garanzia.

Mariani Angelo è stato Comandante CINCNAV dall'1/2/1992 al 20/1/1994 e poi CSM sino al 24/12/1998.

La sua posizione è analoga a quella di Venturoni, di cui ha seguito carriera, posizioni di garanzia e corrispondenti responsabilità, dapprima al CINCNAV, quindi allo Stato Maggiore. Ed anche lui, malgrado nel frattempo fosse continuata a crescere la generale consapevolezza del rischio amianto e che di conseguenza il problema della salute dei lavoratori addetti fosse emerso come prioritario, è rimasto, sotto questo profilo, assolutamente inerte.

Sotto il suo comando si sono verificate le esposizioni prolungate all'amianto da parte di Battistini Mauro, Renzoni Enzo, Caserta Tommaso e Grasso Costantino.

Mariani va di conseguenza condannato per i decessi di Battistini Mauro e di Renzoni Enzo alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione: al predetto possono essere concesse le attenuanti generiche, data la lontananza temporale dei fatti, l'età avanzata e lo stato di incensuratezza; la durata nel tempo delle omissioni, la gravità delle conseguenze causate e l'alto grado della colpa (art. 133 n.1,2 e 3 c.p.) non consentono peraltro un bilanciamento ex art. 69 c.p. in termini più favorevoli.

La sanzione va perciò così determinata: pena base di anni 1, ritenuta congrua ai sensi dell'art. 133 c.p., aumentata di sei mesi ex art. 589 comma 4 c.p. per la pluralità dei lavoratori deceduti e con i doppi benefici di legge, stante l'incensuratezza dell'imputato ed una prognosi favorevole circa i suoi futuri comportamenti.

Per i decessi di Pertosa e Grasso, invece, il reato di cui all'art. 589 c.2 c.p. consumato da Mariani nei loro confronti va dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

Va infine confermata la pronuncia di assoluzione per detto reato consumato nei confronti di Corvino Nino, De Cia Secondo Valfredo, Passi Raffaele, Sorgente Francesco, Caserta Tommaso, De Martino Giovanni per non aver commesso il fatto, in quanto al tempo delle loro esposizioni l'imputato non ha rivestito alcun ruolo di garanzia.

Natalicchio Sergio è stato Direttore MARISPESAN dal 27/8/1995 al 13/3/1998 e poi Direttore DIFESAN fino all'11/10/2000 e deve rispondere della morte di Battistini Mauro.

Questi, infatti, è rimasto esposto all'amianto, per 15 anni, fino alla fine del 1996. L'imputato, assunto al Comando quando ormai la pericolosità dell'amianto era conclamata, è rimasto inerte, malgrado l'entrata in vigore del D. Lgs n. 277/1991 e non ha provveduto neppure a diramare quelle disposizioni di formazione/informazione/addestramento, che, realizzabili in breve tempo, avrebbero impedito la ulteriore esposizione indiscriminata alle polveri d'amianto da parte del Battistini, che per oltre un anno ha invece continuato ad ingerire le fibre micidiali senza avvertimento alcuno, né protezione individuale.

Per il suo decesso Natalicchio va di conseguenza condannato alla pena di anni 1 di reclusione; anche a lui possono essere concesse le attenuanti generiche, data la lontananza temporale dei fatti, l'età avanzata e lo stato di incensuratezza; la durata nel tempo delle omissioni, a gravità delle conseguenze causate e l'alto grado della colpa (art. 133 n.1,2 e 3 c.p.) non consentono peraltro un bilanciamento ex art. 69 c.p. in termini più favorevoli con l'aggravante contestata e sussistente.

All'imputato vanno poi riconosciuti i doppi benefici di legge, stante la sua incensuratezza e la prognosi favorevole circa i suoi futuri comportamenti.

Per Natalicchio va invece confermata l'assoluzione per i decessi di Corvino Nino, De Cia Secondo Valfredo, Passi Raffaele, Sorgente Francesco, Caserta Tommaso, Renzoni Enzo per non aver commesso il fatto, in quanto al tempo delle loro esposizioni l'imputato non ha rivestito alcun ruolo di garanzia.

Tutti gli imputati, per i quali è stata riconosciuta la colpevolezza, vanno condannati di conseguenza al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

La sentenza va poi confermata nel resto.

Le statuizioni civili e le provvisionali

Gli imputati Di Donna Agostino, Muriani Angelo, Natalicchio Sergio e Venturoni Guido devono essere condannati al risarcimento del danno causato ai congiunti delle vittime per la perdita del rapporto parentale e alle associazioni costituite parte civile nel presente processo penale Medicina Democratica Onlus, Associazione Italia Esposti Amianto, Afea, As.So.Di.Pro., A.F. E V.A. Sardegna, Federazione Nazionale Ugl Intesa Funzione Pubblica; si aggiungono i risarcimenti per i congiunti di Grasso Costantino e Pertosa Giuseppe, per i quali vi è stata l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ma della cui morte sono stati ritenuti responsabili Di Donna, Muriani e Venturoni.

Il danno patrimoniale e non patrimoniale verrà liquidato in sede civile dal giudice competente.

La Corte ha ritenuto di accogliere le domande formulate dalle parti civili di riconoscimento di una provvisoria immediatamente esecutiva a favore degli stretti congiunti che viene determinata per ciascun parente nella misura di euro 50.000.

Si tratta di un importo relativo al solo danno morale, di cui è già stata raggiunta la prova, per la grave e irreparabile perdita del congiunto molto stretto (è riconosciuta ai figli e alle consorti) venuto a mancare dopo una lunga e penosa malattia di cui hanno condiviso il progredire.

L'appello della Procura Generale ha consentito di valutare l'attribuzione della provvisoria a favore di tutte le parti civili che ne avevano fatto domanda in primo grado, a prescindere dall'avvenuta specifica impugnazione della sentenza assolutoria.

Si ricorda, a tal fine, la giurisprudenza secondo cui "In tema di impugnazione, per il principio di immanenza della costituzione di parte civile, la stessa, una volta ammessa, ha diritto a partecipare alle fasi successive alla prima e di vedersi riconosciuto (senza che ciò rappresenti violazione del principio del divieto della "reformatio in prius") il diritto al risarcimento del danno, anche se essa non ha impugnato la sentenza di proscioglimento in primo grado, appellata dal solo PM. Invero, la autonoma facoltà di impugnazione, concessa alla parte civile dall'attuale ordinamento, è prevista in aggiunta a quella del PM ed a tutela degli interessi civili, anche quando il rapporto processuale penale si sia esaurito per la mancata impugnazione della sentenza da parte dell'organo dell'accusa o dell'imputato. (v. Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 30327 del 10/07/02 e da ultimo Cass. Sez. 6,

sentenza 12/11/20 n. 9364). Peraltro, l'intervenuta assoluzione in primo grado non ha contenuto una esplicita decisione negativa sul punto della provvisoria che quindi rimane nella completa cognizione del giudice d'appello.

Il giudice di appello, inoltre, anche quando "sia intervenuta la prescrizione del reato contestato, deve valutare la sussistenza dei presupposti per una dichiarazione di responsabilità limitata agli effetti civili e può condannare l'imputato al risarcimento del danno qualora reputi fondata l'impugnazione, in modo da escludere che possa persistere la sentenza di merito più favorevole all'imputato" (Cass. Sez. 2, sentenza 26/1/2022, n. 6568); ed in tal senso si è provveduto per i casi di Grasso Costantino e Pertosa Giuseppe.

Vanno di conseguenza condannati l'imputato Di Donna Agostino e il Responsabile Civile Ministero della Difesa, in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite: prossimi congiunti ed eredi di Barbera Schastiano, di Battistini Mauro, di Caserta Tommaso, di Grasso Costantino, di Pertosa Giuseppe, di Renzoni Enzo, di Sorgente Francesco Paolo e di De Martino Giovanni, nonché Medicina Democratica Onlus, Associazione Italia Esposti Amianto, Afea, As.So.Di.Pro., A.F. E V.A. Sardegna, Federazione Nazionale Ugl Intesa Funzione Pubblica, da liquidarsi in separato giudizio civile.

Mariani Angelo e il Responsabile Civile Ministero della Difesa sono condannati in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite: prossimi congiunti ed eredi di Battistini Mauro, di Grasso Costantino, di Pertosa Giuseppe, di Renzoni Enzo nonché Medicina Democratica Onlus, Associazione Italia Esposti Amianto, Afea, As.So.Di.Pro., A.F. E V.A. Sardegna, Federazione Nazionale Ugl Intesa Funzione Pubblica, da liquidarsi in separato giudizio civile.

Natalicchio Sergio e il Responsabile Civile Ministero della Difesa sono condannati in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite: prossimi congiunti ed eredi di Battistini Mauro nonché Medicina Democratica Onlus, Associazione Italia Esposti Amianto, Afea, As.So.Di.Pro., A.F. E V.A. Sardegna, Federazione Nazionale Ugl Intesa Funzione Pubblica, da liquidarsi in separato giudizio civile.

Venturoni Guido e il Responsabile Civile Ministero della Difesa sono condannati in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite: prossimi congiunti ed eredi di Battistini Mauro, di Grasso Costantino, di Pertosa Giuseppe, di Renzoni Enzo nonché Medicina Democratica Onlus, Associazione Italia Esposti Amianto, Afea, As.So.Di.Pro., A.F. E V.A. Sardegna, Federazione Nazionale Ugl Intesa Funzione Pubblica, da liquidarsi in separato giudizio civile.

La Corte condanna altresì Di Donna Agostino e il Responsabile Civile Ministero della Difesa, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva a titolo di danno morale a favore delle parti civili costituite congiunti di Caserta Tommaso e in particolare a favore di Facchin Marisa, Caserta Elena, Caserta Francesco (moglie e figli), liquidata nella misura di euro 50.000 ciascuno, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle suindicate parti civili liquidate in complessivi euro 4.500 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e euro 3.800, oltre spese generali al 15% IVA e CPA per il giudizio di appello.

I predetti vengono altresì condannati, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva a titolo di danno morale a favore delle parti civili costituite congiunti di Sorgente Francesco Paolo e in particolare a favore di Zichina Patrizia Giuseppina, Sorgente Nicola, Sorgente Arianna, Sorgente Andrea (moglie e figli), liquidata nella misura di euro 50.000 ciascuno, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle suindicate parti civili liquidate in complessivi euro 4.500 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e euro 3.800, oltre spese generali al 15% IVA e CPA per il giudizio di appello.

Di Donna Agostino e il Responsabile Civile Ministero della Difesa, sono poi condannati in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva a titolo di danno morale a favore delle parti civili costituite congiunti di Barbera Sebastiano e in particolare Reggio Gabriella, Barbera Francesco e Barbera Marco (moglie e figli), liquidata nella misura di euro 50.000 ciascuno, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle suindicate parti civili liquidate in complessivi euro 4.500 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

Infine Di Donna Agostino e il Responsabile Civile Ministero della Difesa sono condannati in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva a titolo di danno morale a favore delle parti civili costituite congiunti di De Martino Giovanni e in particolare Dolei Maria Grazia, De Martino Cristina e De Martino Daniela (moglie e figli), liquidata nella misura di euro 50.000 ciascuno, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle suindicate parti civili liquidate in complessivi euro 4.500 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e euro 3.800, oltre spese generali al 15% IVA e CPA per il giudizio di appello.

La Corte condanna Di Donna Agostino, Mariani Angelo, Venturoni Guido e Natalicchio Sergio e il Responsabile Civile Ministero della Difesa, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale

immediatamente esecutiva a titolo di danno morale a favore delle parti civili costituite congiunti di Battistini Mauro e in particolare Baldassini Laura e Battistini Michele (moglie e figlio), liquidata nella misura di euro 50.000 ciascuno, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle suindicate parti civili liquidate in complessivi euro 4.500 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e euro 3.800, oltre spese generali al 15% IVA e CPA per il giudizio di appello.

Vanno poi condannati Di Donna Agostino, Mariani Angelo e Venturoni Guido e il Responsabile Civile Ministero della Difesa, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva a titolo di danno morale a favore delle parti civili costituite congiunti di Pertosa Giuseppe e in particolare Di Tullio Alba Nunziata, Pertosa Maria, Pertosa Vincenzo e Pertosa Luca (moglie e figli), liquidata nella misura di euro 50.000 ciascuno, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle suindicate parti civili liquidate in complessivi euro 4.500 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.

Di Donna Agostino, Mariani Angelo, Venturoni Guido e il Responsabile Civile Ministero della Difesa sono poi condannati, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva a titolo di danno morale a favore delle parti civili costituite congiunti di Renzoni Enzo e in particolare Bello Marzia e Erika Renzoni (moglie e figlia), liquidata nella misura di euro 50.000 ciascuno, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle suindicate parti civili liquidate in complessivi euro 4.500 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e euro 3.800, oltre spese generali al 15% IVA e CPA per il giudizio di appello.

Di Donna Agostino, Mariani Angelo, Venturoni Guido e il Responsabile Civile Ministero della Difesa sono altresì condannati, in solido tra loro, al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva a titolo di danno morale a favore delle parti civili costituite congiunti di Grasso Costantino e in particolare Li Giori Dina Maristella, Grasso Julia e Grasso Erika (moglie e figlie), liquidata nella misura di euro 50.000 ciascuno, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle suindicate parti civili liquidate in complessivi euro 4.500 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e euro 3.800, oltre spese generali al 15% IVA e CPA per il giudizio di appello.

Vanno infine condannati Di Donna Agostino, Mariani Angelo, Natalicchio Sergio, Venturoni Guido e il Responsabile Civile Ministero della Difesa, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute delle parti civili costituite Medicina Democratica Onlus, Associazione Italia Esposti Amianto e Afea liquidate in complessivi euro 4.500 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e euro 3.800, oltre spese generali al 15% IVA e CPA per il giudizio di appello. Vengono condannati Di Donna Agostino, Mariani Angelo, Natalicchio Sergio, Venturoni Guido e il Responsabile Civile Ministero Della Difesa, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da A.F. E V.A. SARDEGNA liquidate in complessivi euro 2.400 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e euro 1.800, oltre spese generali al 15% IVA e CPA per il grado di appello, con pagamento da effettuare a favore dell'Erario, trattandosi di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Vengono da ultimo condannati Di Donna Agostino, Mariani Angelo, Natalicchio Sergio, Venturoni Guido e il Responsabile Civile Ministero Della Difesa, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da As.So.Di.Pro. e Federazione Nazionale Ugl Intesa Funzione Pubblica liquidate, per ciascun ente, in complessivi euro 3.100 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e euro 2.500, oltre spese generali al 15% IVA e CPA per il giudizio di appello.

La sentenza di primo grado va poi confermata nel resto.

Si indica il termine di giorni 90 per il deposito della sentenza, termine poi prorogato con decreto 12/9/2022 del Presidente della Corte d'Appello di Venezia di ulteriori giorni 90, stante la comprovata complessità della materia trattata.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova di data 14.1.2019 emessa nei confronti di Venturoni Guido, Chianura Francesco, Di Donna Agostino, Cucciniello Guido, Monego Luciano, Mariani Angelo, Natalicchio Sergio, Di Martino Mario, Guarnieri Umberto appellata dal Procuratore Generale e dalle parti civili eredi di Sorgente Francesco Paolo, eredi di Caserta Tommaso, eredi di

Gallo Giovanni, Medicina Democratica, Associazione Italiana Esposti ad Amianto, Associazione Famiglie Esposti ad Amianto, Associazione Familiari e Vittime Amianto Sardegna Onlus:

- 1) Conferma l'assoluzione di Di Donna Agostino dal reato di cui all'art. 589 co 2 c.p. in danno di Corvino Nino, De Cia Secondo Valfredo, Passi Raffaele, ma per non aver commesso il fatto;
- 2) Conferma l'assoluzione di Di Martino Mario dal reato di cui all'art. 589 co 2 c.p. in danno di Caserta Tommaso, Corvino Nino, De Cia Secondo Valfredo, Renzoni Enzo, Sorgente Francesco, ma per non aver commesso il fatto;
- 3) Conferma l'assoluzione di Guarnieri Umberto dal reato di cui all'art. 589 co 2 c.p. in danno di Battistini Mauro, Caserta Tommaso, Corvino Nino, De Cia Secondo Valfredo, Passi Raffaele, Pertosa Giuseppe, Renzoni Enzo, Sorgente Francesco, ma per non aver commesso il fatto;
- 4) Conferma l'assoluzione di Mariani Angelo dal reato di cui all'art. 589 co 2 c.p. in danno di Corvino Nino, De Cia Secondo Valfredo, Passi Raffaele, Sorgente Francesco, Caserta Tommaso, De Martino Giovanni, ma per non aver commesso il fatto;
- 5) Conferma l'assoluzione di Natalicchio Sergio dal reato di cui all'art. 589 co 2 c.p. in danno di Caserta Tommaso, Corvino Nino, De Cia Secondo Valfredo, Passi Raffaele, Sorgente Francesco, Renzoni Enzo, ma per non aver commesso il fatto;
- 6) Conferma l'assoluzione di Venturoni Guido dal reato di cui all'art. 589 co 2 c.p. in danno di Barbera Sebastiano, Corvino Nino, De Cia Secondo Valfredo, Passi Raffaele, De Martino Giovanni, ma per non aver commesso il fatto;
- 7) Dichiaro non doversi procedere nei confronti di Chianura Francesco, Cucciniello Guido e Monego Luciano per essere i reati loro ascritti estinti per morte degli imputati;
- 8) Dichiaro non doversi procedere nei confronti di Di Donna Agostino, Mariani Angelo

e Venturoni Guido in ordine al reato di cui all'art. 589 co 2 c.p. in danno di Grasso Costantino per essere estinto per intervenuta prescrizione;

9) Dichiaro, altresì, non doversi procedere nei confronti di Di Donna Agostino, Mariani Angelo e Venturoni Guido in ordine al reato di cui all'art. 589 co 2 c.p. in danno di Pertosa Giuseppe per essere estinto per intervenuta prescrizione;

10) Condanna Di Donna Agostino per il reato di cui all'art. 589 co 2 c.p. in danno di Barbera Sebastiano, Battistini Mauro, Caserta Tommaso, De Martino Giovanni, Renzoni Enzo, Sorgente Francesco;

11) Condanna Mariani Angelo e Venturoni Guido per il reato di cui all'art. 589 co 2 c.p. in danno di Battistini Mauro e di Renzoni Renzo;

12) Condanna Natalicchio Sergio per il reato di cui all'art. 589 co 2 c.p. in danno di Battistini Mauro;

e, riconosciute ai predetti imputati le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante contestata, applica a:

Di Donna Agostino la pena di anni due di reclusione

Mariani Angelo la pena di anni uno e mesi sei di reclusione

Natalicchio Sergio la pena di anni uno di reclusione

Venturoni Guido la pena di anni uno e mesi sei di reclusione

Pena sospesa e non menzione per tutti gli imputati.

Condanna, altresì, i predetti al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Condanna, inoltre, l'imputato Di Donna Agostino e il Responsabile Civile Ministero della Difesa, in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite: prossimi congiunti ed eredi di Barbera Sebastiano, di Battistini Mauro, di Caserta Tommaso, di Grasso Costantino, di Pertosa Giuseppe, di Renzoni Enzo, di Sorgente Francesco Paolo e di De Martino Giovanni, nonché Medicina Democratica Onlus, Associazione Italia Esposti Amianto, Afea, As.So.Di.Pro., A.F. E V.A. Sardegna, Federazione Nazionale Ugl Intesa Funzione Pubblica, da liquidarsi in separato giudizio civile;



7

Condanna, inoltre, l'imputato Mariani Angelo e il Responsabile Civile Ministero della Difesa, in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite: prossimi congiunti ed eredi di Battistini Mauro, di Grasso Costantino, di Pertosa Giuseppe, di Renzoni Enzo nonché Medicina Democratica Onlus, Associazione Italia Esposti Amianto, Afea, As.So.Di.Pro., A.F. E V.A. Sardegna, Federazione Nazionale Ugl Intesa Funzione Pubblica, da liquidarsi in separato giudizio civile;

Condanna, inoltre, l'imputato Natalicchio Sergio e il Responsabile Civile Ministero della Difesa, in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite: prossimi congiunti ed eredi di Battistini Mauro nonché Medicina Democratica Onlus, Associazione Italia Esposti Amianto, Afea, As.So.Di.Pro., A.F. E V.A. Sardegna, Federazione Nazionale Ugl Intesa Funzione Pubblica, da liquidarsi in separato giudizio civile;

Condanna, inoltre, l'imputato Venturoni Guido e il Responsabile Civile Ministero della Difesa, in solido tra loro, al risarcimento dei danni a favore delle parti civili costituite: prossimi congiunti ed eredi di Battistini Mauro, di Grasso Costantino, di Pertosa Giuseppe, di Renzoni Enzo nonché Medicina Democratica Onlus, Associazione Italia Esposti Amianto, Afea, As.So.Di.Pro., A.F. E V.A. Sardegna, Federazione Nazionale Ugl Intesa Funzione Pubblica, da liquidarsi in separato giudizio civile;

Condanna Di Donna Agostino e il Responsabile Civile Ministero della Difesa, in solido tra loro, al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva a titolo di danno morale a favore delle parti civili costituite congiunti di Caserta Tommaso e in particolare a favore di Facchin Marisa, Caserta Elena, Caserta Francesco (moglie e figli), liquidata nella misura di euro 50.000 ciascuno, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle suindicate parti civili che liquida in complessivi euro 4.500 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e euro 3.800, oltre spese generali al 15% IVA e CPA per il giudizio di appello;

Condanna Di Donna Agostino e il Responsabile Civile Ministero della Difesa, in solido tra loro, al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva a titolo di danno morale a favore delle parti civili costituite congiunti di Sorgente Francesco Paolo e in particolare a favore di Zichinu Patrizia Giuseppina, Sorgente Nicola, Sorgente Arianna, Sorgente Andrea (moglie e figli), liquidata nella misura di euro 50.000 ciascuno, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle suindicate parti civili che liquida in complessivi euro 4.500 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e euro 3.800, oltre spese generali al 15% IVA e CPA per il giudizio di appello;



Condanna Di Donna Agostino, Mariani Angelo e Venturoni Guido e il Responsabile Civile Ministero della Difesa, in solido tra loro, al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva a titolo di danno morale a favore delle parti civili costituite congiunti di Pertosa Giuseppe e in particolare Di Tullio Alba Nunziata, Pertosa Marta, Pertosa Vincenzo e Pertosa Luca (moglie e figli), liquidata nella misura di euro 50.000 ciascuno, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle suindicate parti civili che liquida in complessivi euro 4.500 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;

Condanna Di Donna Agostino e il Responsabile Civile Ministero della Difesa, in solido tra loro, al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva a titolo di danno morale a favore delle parti civili costituite congiunti di Barbera Sebastiano e in particolare Reggio Gabriella, Barbera Francesco e Barbera Marco (moglie e figli), liquidata nella misura di euro 50.000 ciascuno, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle suindicate parti civili che liquida in complessivi euro 4.500 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;

Condanna Di Donna Agostino, Mariani Angelo, Venturoni Guido e Natalicchio Sergio e il Responsabile Civile Ministero della Difesa, in solido tra loro, al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva a titolo di danno morale a favore delle parti civili costituite congiunti di Battistini Mauro e in particolare Baldassini Laura e Battistini Michele (moglie e figlio), liquidati nella misura di euro 50.000 ciascuno, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle suindicate parti civili che liquida in complessivi euro 4.500 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e euro 3.800, oltre spese generali al 15% IVA e CPA per il giudizio di appello;

Condanna Di Donna Agostino e il Responsabile Civile Ministero della Difesa, in solido tra loro, al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva a titolo di danno morale a favore delle parti civili costituite congiunti di De Martino Giovanni e in particolare Dolci Maria Grazia, De Martino Cristina e De Martino Daniela (moglie e figli), liquidata nella misura di euro 50.000 ciascuno, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle suindicate parti civili che liquida in complessivi euro 4.500 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e euro 3.800, oltre spese generali al 15% IVA e CPA per il giudizio di appello;

Condanna Di Donna Agostino, Mariani Angelo, Venturoni Guido e il Responsabile Civile Ministero della Difesa, in solido tra loro, al pagamento di una provvisoria immediatamente

esecutiva a titolo di danno morale a favore delle parti civili costituite congiunti di Renzoni Enzo e in particolare Bello Marzia e Erika Renzoni (moglie e figlia), liquidata nella misura di euro 50.000 ciascuno, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle suindicate parti civili che liquida in complessivi euro 4.500 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e euro 3.800, oltre spese generali al 15% IVA e CPA per il giudizio di appello;

Condanna Di Donna Agostino, Mariani Angelo, Venturoni Guido e il Responsabile Civile Ministero della Difesa, in solido tra loro, al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva a titolo di danno morale a favore delle parti civili costituite congiunti di Grasso Costantino e in particolare Li Gioi Dina Maristella, Grasso Julia e Grasso Erika (moglie e figlie), liquidata nella misura di euro 50.000 ciascuna, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle suindicate parti civili che liquida in complessivi euro 4.500 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e euro 3.800, oltre spese generali al 15% IVA e CPA per il giudizio di appello;

Condanna, infine, gli imputati Di Donna Agostino, Mariani Angelo, Natalicchio Sergio, Venturoni Guido e il Responsabile Civile Ministero della Difesa, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili costituite Medicina Democratica Onlus, Associazione Italia Esposti Amianto e Afea che liquida in complessivi euro 4.500 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e euro 3.800, oltre spese generali al 15% IVA e CPA per il giudizio di appello;

Condanna, infine, gli imputati Di Donna Agostino, Mariani Angelo, Natalicchio Sergio, Venturoni Guido e il Responsabile Civile Ministero Della Difesa, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da A.F. E V.A. SARDEGNA che liquida in complessivi euro 2.400 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e euro 1.800, oltre spese generali al 15% IVA e CPA per il grado di appello, con pagamento da effettuare a favore dell'Erario;

Condanna, infine, gli imputati Di Donna Agostino, Mariani Angelo, Natalicchio Sergio, Venturoni Guido e il Responsabile Civile Ministero Della Difesa, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute da As.So.Di.Pro. e Federazione Nazionale Ugl Intesa Funzione Pubblica che liquida, per ciascun ente, in complessivi euro 3.100 per il giudizio di primo grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA e euro 2.500, oltre spese generali al 15% IVA e CPA per il giudizio di appello.

Conferma nel resto

Motivazione riservata al 90° giorno.

Venezia 21.6.2022


Il Consigliere estensore

Dott.ssa Mariagrazia Balletti



Il Presidente

Dott.ssa Patrizia Montuori



IL FUNZIONARIO
dott.ssa Andreea Arabela Achim

